

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	63
FINANZE (VI)	»	116
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	117
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	142
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	145
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	158

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	<i>Pag.</i> 160
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 162

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	3
Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali	4
<i>ALLEGATO (Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale (nei collegi plurinominali))</i>	8

GIUNTA PLENARIA

Martedì 22 luglio 2025. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 19.20.

Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che, facendo seguito alla seduta della Giunta plenaria del 2 luglio scorso, l'ordine del giorno reca le comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Prima di dare la parola alla Coordinatrice del Comitato per i profili relativi alle ineleggibilità, comunica che in data 8 luglio 2025 è pervenuta al Presidente della Camera e, per conoscenza, al sottoscritto una lettera del deputato Antonio Angelucci con cui rende dichiarazioni con riferimento all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 relativo alle cause di ineleggibilità dei membri del Parlamento nonché ulteriori dichiarazioni in merito al vitalizio che riceve, come comu-

nicato nella dichiarazione trasmessa alla Camera, indicando l'ente erogatore dello stesso e l'assenza di cariche rivestite in qualsiasi forma o titolo. Fa presente che la lettera è agli atti della Giunta per la consultazione da parte dei suoi componenti.

Dà quindi la parola alla Coordinatrice del Comitato, Vice Presidente della Giunta Carmela Auriemma, per riferire sugli esiti della riunione del Comitato del 3 luglio scorso e sulla proposta definita dal Comitato medesimo relativa ai deputati in carica, proclamati nei collegi plurinominali delle 27 Circoscrizioni nazionali.

Carmela AURIEMMA, *coordinatrice del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, ricorda che il Comitato – nella riunione del 2 luglio 2025 – aveva unanimemente concordato su una richiesta di integrazione documentale da formulare al deputato Antonio Angelucci in relazione alla sua dichiarazione, resa il 18 ottobre 2023 ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta, nella quale precisava di percepire un vitalizio « da ente diverso dalla Camera ». Nella successiva seduta della Giunta plenaria del 2 luglio scorso, tuttavia, l'orientamento espresso dai Gruppi di maggioranza, diversamente da quanto votato nella seduta del Comitato

avvenuta nella medesima giornata, è stato quello di non procedere alla predetta richiesta di integrazione documentale, circostanza che ha reso necessaria una nuova convocazione del Comitato per la giornata del 3 luglio.

Nella riunione del 3 luglio 2025, il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha quindi proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini della valutazione sulla ineleggibilità dei deputati in carica eletti nei collegi plurinominali. In tale ultima riunione (nel corso della quale è stata, tra l'altro, data lettura di una dichiarazione fatta pervenire per le vie brevi dall'on. Angelucci ai deputati del Gruppo Lega, con la quale si attestava l'insussistenza di situazioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e si esplicitava l'ente erogatore del vitalizio, dichiarazione che non è stata però depositata), ricorda di aver nuovamente sottoposto la richiesta di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), del Regolamento della Giunta delle elezioni ribadendone la necessità ai fini di una corretta e completa definizione dell'istruttoria; rileva, tuttavia, che su tale richiesta sottoposta a votazione, la maggioranza ha ritenuto di votare in senso contrario ed il Comitato ha convenuto, a maggioranza, di proporre alla Giunta di prendere atto dell'eleggibilità di tutti i deputati in carica, proclamati nei collegi plurinominali delle 27 Circoscrizioni nazionali, compreso il deputato Angelucci.

A tale proposito, ribadisce la sua personale posizione contraria alla proposta che il Comitato, a maggioranza, ha ritenuto, da ultimo, di adottare poiché ritiene indispensabile procedere con ulteriori richieste istruttorie e ottenere i necessari chiarimenti rispetto a quanto dichiarato dall'on. Antonio Angelucci, in attuazione dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta delle elezioni, al fine di poter esprimere un giudizio ponderato, pienamente consapevole e realmente accurato relativamente ai profili attinenti alla eleggibilità del deputato Antonio Angelucci.

Federico FORNARO, *presidente*, ringrazia la Coordinatrice del Comitato per i profili relativi alle ineleggibilità e – tenuto conto della proposta che il Comitato, a maggioranza, ha ritenuto di presentare alla Giunta – propone, come da prassi, che la medesima ne prenda atto, dichiarando l'eleggibilità dei deputati in carica, alla data dell'ultima riunione del Comitato, svolta il 3 luglio 2025, proclamati nei collegi plurinominali delle 27 Circoscrizioni nazionali.

La Giunta prende atto della proposta del Comitato.

**Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale –
Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.**

Federico FORNARO, *presidente e relatore*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, presentata alla Giunta plenaria nella seduta del 24 giugno scorso.

Ricorda che al termine delle complessive attività di verifica svolte, in attuazione delle previsioni dell'articolo 66 della Costituzione e del Testo unico per le elezioni della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è risultata confermata, nel complesso, l'attribuzione dei seggi alle liste compiuta dagli Uffici centrali elettorali con riguardo alle elezioni del 25 settembre 2022, salvo approfondimenti riguardanti talune limitate questioni.

In esito alle attività svolte nella Relazione nazionale propone dunque alla Giunta – non essendo stati riscontrati elementi manifesti di fondatezza e rilevanza – di procedere all'archiviazione dei ricorsi presentati, fatta eccezione per due ricorsi che richiedono l'apertura dell'istruttoria per poter completare gli approfondimenti. Si propone dunque di archiviare i ricorsi presentati dai candidati: Stefania Di Padova; Leonello Leonelli; Cosimo Maria Ferri; Fulvia Michela Caligiuri; Vincenza Bruno Bossio; Michele Casino; Barbara Mazzali; Valentina Odette Scialfa Chinnici; Teresa Formi-

sano; Guido Milanese; Alessia Ardesi; Massimo Cassano; Umberto Fusco; Joseph Splendido; Niccolò Carretta; Pietro Vignali; Fabrizio Santori; Virgilia Villani; Teresa Piccione; Vincenzo Camporini, nonché dal deputato Benedetto Della Vedova per la lista +Europa.

Ricorda che i ricorsi per i quali si propone lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, non ritenendoli manifestamente infondati per le ragioni esposte nella Relazione, sono stati presentati dai candidati Marcello Lanotte e Irene Gori e riguardano, rispettivamente, le circoscrizioni Puglia e Toscana avverso le proclamazioni dei deputati Vito De Palma e Francesco Michelotti (nonché, per eventuali effetti correlati alla determinazione del collegio di elezione, la deputata Chiara La Porta); la proposta di deliberazione dell'apertura dell'istruttoria contenuta nella Relazione riguarda altresì, alla luce delle verifiche documentali svolte, la circoscrizione Puglia e la proclamazione della deputata Elisabetta Piccolotti (nonché, per eventuali effetti correlati alla determinazione del collegio di elezione, la deputata Eleonora Evi e il deputato Aboubakar Soumahoro) nonché, limitatamente alle modalità applicative per l'individuazione del collegio di elezione, la circoscrizione Emilia-Romagna e la proclamazione dei deputati Ylenja Lucaselli e Gianluca Vinci.

Ricorda infine che per tutti i deputati in carica ed eletti nei collegi plurinominali per i quali sono confermate le determinazioni assunte dagli Uffici centrali elettorali – all'esito della attività di verifica dei poteri svolta e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge – si propone all'Assemblea di procedere alla convalida dell'elezione a norma dell'articolo 11, comma 8, del Regolamento della Giunta delle elezioni e dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Il deputato Francesco MICHELOTTI (FDI) preannuncia che non prenderà parte alla votazione in quanto la sua elezione è oggetto di ricorso.

Giulio Cesare SOTTANELLI (AZ-PER-RE) preannuncia anch'egli che non prenderà parte alla votazione.

Stefania ASCARI (M5S) preannuncia il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle esprimendo rammarico perché non è stato dato seguito alla richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 16 del regolamento della Giunta inizialmente condivisa da tutti i gruppi. Precisa che tale legittima richiesta, motivata da esigenze di trasparenza, come esposto dalla collega Auriemma, era stata avanzata ai fini di una più corretta e completa definizione dell'istruttoria relativa alla posizione del deputato Angelucci.

Carmela AURIEMMA (M5S) fa presente che il Movimento 5 Stelle si astiene dalla votazione poiché uno dei presupposti dell'approvazione della Relazione nazionale è l'eleggibilità dei deputati proclamati nei collegi plurinominali. Ribadisce che la richiesta di integrazione documentale al deputato Angelucci tendeva a una maggiore trasparenza della procedura e, quindi, a una maggiore credibilità delle istituzioni. Esprime rammarico perché la Giunta, un organismo che dovrebbe essere imparziale nell'affrontare questioni di particolare delicatezza, si è a suo avviso nuovamente piegata ai voleri del deputato Angelucci dopo essersi piegata in altra occasione ai voleri della famiglia Gentile.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) condivide le perplessità espresse dai deputati del Movimento 5 Stelle in ordine al mancato svolgimento del supplemento di istruttoria riguardante l'eleggibilità del deputato Angelucci che sarebbe stato invece importante effettuare mentre la Giunta ha preso atto della proposta che il Comitato ha formulato a maggioranza.

Sul punto all'ordine del giorno ora all'esame, costituito dalla Relazione nazionale, la Giunta sarà chiamata ora a svolgere una votazione su un ambito più ampio.

Stefano CANDIANI (LEGA) ritiene che le attività istruttorie debbano essere con-

dotte se hanno un senso, un fondamento, e non con finalità meramente dilatorie. Precisa che la questione relativa alla posizione del deputato Angelucci è stata approfondita dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze e chiarita inoltre, in tale sede, da una dichiarazione del deputato interessato relativa all'assenza delle cariche che possono essere cause di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, rendendo così superfluo lo svolgimento della prospettata istruttoria documentale.

Federico FORNARO, *presidente* intervenendo sui profili attinenti al metodo, chiarisce che la Relazione nazionale sottoposta alla odierna votazione costituisce un documento che affronta i diversi profili della verifica dei poteri e riguarda, nel suo complesso, tutti i deputati eletti nei collegi plurinominali; la questione relativa alle esigenze istruttorie attinenti alla posizione del deputato Angelucci è stata affrontata dal Comitato che, a maggioranza, ha ritenuto di sottoporre alla Giunta una proposta di cui la medesima ha preso atto.

Carmela AURIEMMA (M5S) nel ribadire, rispetto a quanto evidenziato dal deputato Candiani, che la procedura da adottare deve essere decisa dall'apposito organo, il Comitato per le ineleggibilità, incompatibilità e decadenze e non dal deputato interessato, chiarisce che i dubbi emersi nell'ambito del Comitato sulla dichiarazione presentata dall'onorevole Angelucci erano più ampi di quanto sostenuto dalla maggioranza in quanto attenevano alla natura giuridica del soggetto erogante il vitalizio.

In merito alla Relazione precisa che la verifica dell'eleggibilità è un presupposto necessario alla convalida dei deputati.

Federico FORNARO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la Relazione nazionale (*vedi allegato*) sui ricorsi e sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, che prevede altresì l'apertura di quattro istruttorie ai

sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta.

La Giunta approva.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che sarà quindi data comunicazione, in una delle prossime sedute dell'Assemblea, delle proposte di convalida approvate dalla Giunta delle elezioni nella seduta odierna, unitamente alla proposta di convalida dell'on. Buonguerrieri nel collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna, già approvata dalla Giunta al termine dell'istruttoria svolta.

Evidenzia che sarà così portata a termine la gran parte delle attività di verifica che la Costituzione, i regolamenti parlamentari e la legislazione elettorale assegnano alle Camere dopo un lavoro ampio, complesso, approfondito di cui ringrazia tutti i componenti della Giunta e gli Uffici.

Richiama, infine, quanto prescrive l'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni a seguito della deliberazione da parte della Giunta delle elezioni di apertura dell'istruttoria.

Tale previsione stabilisce che si proceda alla costituzione di un Comitato di verifica composto da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare nella Giunta e presieduto dal Relatore; al termine dell'attività istruttoria svolta dal Comitato di verifica il relatore darà comunicazione alle parti e ai soggetti interessati della messa a disposizione dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati e delle eventuali schede esaminate dal Comitato. Per ognuno, la Giunta sarà chiamata a stabilire i termini a decorrere dai quali le parti e i soggetti interessati potranno prendere visione dei documenti e delle eventuali schede, esaminati dal Comitato di verifica e quelli per la presentazione di memorie; tali termini, in ogni caso, iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

Ricorda che la Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12 del Regola-

mento, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione dei suddetti documenti elettorali alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere.

All'esito della revisione dei documenti e delle eventuali memorie presentate dalle parti e dai soggetti interessati, il Comitato di verifica procede all'esame delle stesse ai fini delle ulteriori fasi del procedimento. Al termine il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

Avverte che il termine per la conclusione delle istruttorie – la cui apertura è stata deliberata dalla Giunta delle elezioni nella odierna seduta – sarà definito sulla base della programmazione dei lavori della Giunta per i prossimi mesi, da concordare previamente nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In tale sede potrà essere altresì definita, non appena pervenute le designazioni dei gruppi per i singoli Comitati, la programmazione per l'avvio dei lavori di ciascun Comitato di verifica. La prossima settimana sarà dunque convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire altresì un criterio sequenziale, di carattere oggettivo, per lo svolgimento delle istruttorie deliberate dalla Giunta delle elezioni.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO

RELAZIONE APPROVATA**RELAZIONE NAZIONALE SUI RICORSI PRESENTATI E SULL'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI CON METODO PROPORZIONALE
(NEI COLLEGI PLURINOMINALI)**

1. I RICORSI PRESENTATI E LE VERIFICHE EFFETTUATE – 2. IL RIPARTO DEI SEGGI SU BASE NAZIONALE E TRA LE CIRCOSCRIZIONI: LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE E I DATI ELETTORALI VERIFICATI – 3. LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI – 4. LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA ELEGGERE NEI COLLEGI PLURINOMINALI – 5. PROPOSTE CONCLUSIVE.

Premessa

Dopo le elezioni del 25 settembre 2022 è stata avviata dalla Giunta delle elezioni, costituitasi il 16 novembre 2022, l'attività di verifica dei risultati e delle proclamazioni dei deputati effettuate dai competenti uffici elettorali (Ufficio elettorale centrale nazionale, di seguito UCN, e Uffici centrali circoscrizionali, di seguito UCC), ai fini delle proposte di convalida all'Assemblea.

L'insieme delle attività dirette al *giudizio di convalida* è istruito dalla Giunta secondo le previsioni del Regolamento della Camera dei deputati e del Regolamento interno della Giunta medesima, in virtù delle previsioni dell'art. 66 della Costituzione e dell'art. 87 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (di seguito d.P.R. n. 361 del 1957).

La Giunta è quindi tenuta, in quest'ambito, *a riferire all'Assemblea* sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

La verifica dei poteri tiene conto dei meccanismi che regolano le elezioni dei deputati previsti dalla vigente legge elettorale (legge 3 novembre 2017, n. 165, come modificata dalla legge n. 51 del 2019), che è dunque alla sua seconda applicazione e delinea un *sistema elettorale misto*, in cui i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari, in parte in collegi plurinominali con metodo proporzionale.

La legge elettorale ha infatti ripartito il territorio nazionale in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali. Con riferimento all'elezione della Camera, il territorio è articolato in 28 circoscrizioni nazionali, e in tale ambito sono definiti 147 collegi uninominali (compresa la Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale) e 49 collegi plurinominali in cui sono attribuiti 245 seggi. Alle circoscrizioni nazionali si aggiungono quattro ripartizioni della circoscrizione Estero, cui sono attribuiti 8 seggi.

Nell'ambito della Relazione nazionale la Giunta è chiamata alla verifica con riguardo alle proclamazioni nei collegi plurinominali, dopo aver proceduto nell'esame di quelle nei collegi uninominali, da ultimo nella seduta del 20 marzo 2025. Si è proceduto quindi a *ripercorrere e verificare, in tale quadro, i dati numerici ed i passaggi procedurali* che hanno condotto alla ripartizione dei seggi tra le liste a livello nazionale, circoscrizionale e dei collegi plurinominali e, quindi, all'elezione di ciascun deputato esaminando, su tali basi, i ricorsi presentati.

1. I RICORSI PRESENTATI E LE VERIFICHE EFFETTUATE

Avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali con riferimento alle elezioni per la Camera dei deputati svolte il 25 settembre 2022 sono stati complessivamente presentati alla Giunta delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9 del proprio Regolamento, e agli Uffici centrali elettorali (e trasmessi alla Giunta ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957) 41 ricorsi.

Oltre a tali ricorsi, come è noto, sono stati presentati alla Giunta 5 ricorsi avverso le proclamazioni nei collegi uninominali, 102 ricorsi riguardanti profili di carattere generale relativi alla vigente disciplina elettorale di cui alla legge n. 165 del 2017 nonché 5 ricorsi inerenti alla fase elettorale preparatoria, tutti già esaminati e definiti dalla Giunta delle elezioni nelle precedenti sedute.

Alla luce di quanto convenuto dalla Giunta delle elezioni in sede di programmazione dei lavori, *si passa dunque, in questa fase, ad esaminare i ricorsi presentati avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali*, tenendo conto delle determinazioni fin qui assunte dalla Giunta e delle conseguenti interconnessioni che sono alla base del procedimento elettorale, come definito dal d.P.R. n. 361 del 1957, tra collegi elettorali, circoscrizioni e ambito nazionale ai fini della complessiva verifica dei procedimenti seguiti fino alla conclusiva determinazione degli eletti.

Della presentazione di tali ricorsi è stato dato atto nell'ambito delle Relazioni riferite alle singole circoscrizioni ed esaminate dalla Giunta delle elezioni nel corso dell'attività di verifica finora svolta. *In questa fase tali ricorsi saranno dunque oggetto di valutazione sulla base delle risultanze documentali e delle cifre elettorali* di conseguenza determinate, per ciascuna circoscrizione e per ciascuna lista, e delle determinazioni finora assunte dalla Giunta delle elezioni a seguito della verifica svolta dai relatori circoscrizionali. I relatori, nominati ex art. 10 del Regolamento della Giunta medesima sulla base di criteri oggettivi e casuali, hanno svolto tutte le verifiche di competenza tenendo conto dei dati risultanti dai verbali e dalle tabelle di scrutinio sezionali trasmessi alla Camera dei deputati.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento della Giunta, il relatore procede, ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, ovvero l'apertura dell'istruttoria, anche per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, se vi ricorrono le condizioni a seguito delle verifiche effettuate.

Più nel dettaglio, avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali risultano presentati, nei termini, alla Giunta delle elezioni 17 ricorsi, nonché 21 ricorsi presentati all'UCN e 3 ricorsi agli UCC trasmessi alla Giunta delle elezioni, per un *totale quindi di 41 ricorsi*. Va tenuto presente che – in 10 casi – i ricorsi sono stati presentati dai medesimi ricorrenti sia alla Giunta sia agli Uffici centrali elettorali e ne saranno quindi esposti i contenuti unitariamente.

Complessivamente, dunque, *i ricorrenti avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali risultano in numero pari a 29* (in taluni casi ai rilievi posti hanno già dato seguito gli Uffici centrali elettorali); delle questioni sollevate dai ricorrenti si darà quindi conto nella presente Relazione, unitamente alle argomentazioni fondate sui dati verificati dalla Giunta e sulla prassi consolidata seguita dagli Uffici centrali elettorali e dalla Giunta nella scorsa legislatura, con la prima applicazione delle previsioni della vigente legge elettorale n. 165 del 2017.

In tale quadro, nella *Relazione nazionale si procede sia alla verifica delle operazioni svolte dall'UCN sia di quelle svolte dagli UCC* che hanno portato all'individuazione dei candidati da proclamare eletti nei collegi plurinominali. Tale metodologia tiene conto della stretta correlazione tra il livello nazionale e quello circoscrizionale che caratterizza la vigente legge elettorale, secondo quanto già evidenziato nella precedente legislatura nelle sedute della Giunta del 30 giugno e del 14 luglio 2020.

Su tali basi, *come esposto nel prosieguo e nelle tabelle allegate*, sono presi in esame tanto i ricorsi riferiti al procedimento con il quale l'UCN ha individuato i seggi da assegnare a ciascuna lista e i relativi candidati da proclamare quanto i ricorsi riferiti alle operazioni dei singoli UCC.

L'esame dei ricorsi si inserisce infatti nell'ambito del procedimento per ripercorrere e verificare le procedure seguite dai predetti Uffici elettorali, approfondendo i profili, giuridici e matematici, contestati dai ricorrenti per la parte proporzionale.

Si possono così esaminare e verificare sia le cifre elettorali sia le procedure seguite.

Riguardo ai *ricorsi, esposti e reclami presentati* avverso le proclamazioni nei collegi plurinominali, oltre alle questioni poste riguardo all'assegnazione dei seggi a livello nazionale, le circoscrizioni interessate sono state, in particolare, le seguenti: *Lombardia 2, 3 e 4, Veneto 1, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio 1 e 2, Abruzzo, Umbria, Campania 1 e 2, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 1 e 2.*

Di seguito sono pertanto esposti ed esaminati i ricorsi suddivisi secondo la seguente ripartizione, che tiene conto – per esigenze di chiarezza ed al fine di assicurare una trattazione uniforme nelle procedure – delle *questioni aventi contenuto omogeneo*:

A) *la verifica della corretta attribuzione dei seggi alle liste a livello circoscrizionale;*

B) *la verifica della corretta attribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali della medesima circoscrizione;*

C) *la mancata corrispondenza tra il numero di seggi attribuiti ai collegi plurinominali dal d.P.R. del 21 luglio 2022 e il numero di seggi risultanti nella fase della proclamazione;*

D) *l'applicazione delle previsioni normative nel caso di incapacienza della lista per tutti i collegi della circoscrizione (di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 361 del 1957);*

E) *l'applicazione delle previsioni normative in materia di plurielezioni (di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957).*

Alcuni ricorsi formulano, altresì, alla Giunta delle elezioni *la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale* su talune previsioni della legge elettorale.

In proposito si ricorda che la Giunta si è già espressa in senso negativo su tale richiesta in plurime occasioni in cui ha affrontato la questione. Tra queste, per quanto riguarda la legislatura corrente, nelle sedute del 25 luglio 2023 e dell'8 maggio 2024, rispettivamente dedicate all'esame dei ricorsi presentati sulle questioni di carattere generale inerenti alla legge elettorale vigente e ai ricorsi relativi alla circoscrizione Estero, si è confermato l'orientamento costante finora seguito. In base a tale orientamento è stata sempre esclusa la facoltà per la Giunta e per la stessa Assemblea di qualificarsi come giudice *a quo* ai fini dell'eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legislazione elettorale, sulla base delle diverse argomentazioni ivi esposte. È stato più volte ribadito come ostino ad una contraria conclusione molteplici argomentazioni riconducibili, in particolare, al principio di autonomia degli organi costituzionali, al difetto del requisito della terzietà (che contraddistingue le autorità giurisdizionali), nonché alla possibilità della Camera dei deputati di intervenire direttamente su disposizioni che essa ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso l'esercizio della funzione legislativa.

Tale costante orientamento fu seguito a partire dalle sedute della Giunta delle elezioni della Camera del 30 gennaio 1964 e, più di recente, ribadito nelle sedute della Giunta del 18 aprile 2002, del 17 giugno 2009 e del 25 febbraio 2016. Per quanto riguarda la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato si richiama, da ultimo, la seduta del 16 maggio 2023 in cui è stato seguito il medesimo avviso.

Alcuni ricorrenti hanno avanzato specifiche *richieste di accesso agli atti elettorali*, contenute in vari ricorsi e, in alcuni casi, successivamente ribadite o integrate tramite istanze indirizzate alla Giunta delle elezioni. Tali richieste comportano, come evidenziato in diverse occasioni dalla Giunta delle elezioni, un delicato bilanciamento tra il principio di trasparenza amministrativa e l'autonomia degli organi costituzionali.

A tal proposito, come si evince ad esempio dagli atti della seduta della Giunta delle elezioni del 14 gennaio 1998, è stato più volte sottolineato che la legge 241 del 1990, che regola il procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 97 della Costituzione, non trova applicazione diretta nel procedimento di verifica dei poteri previsto dall'art. 66 della Carta fondamentale, poiché tale procedimento ha natura sostanzialmente para-giurisdizionale.

Inoltre, nell'ambito di tale procedimento di verifica, la pubblicità degli atti elettorali è disciplinata da specifiche disposizioni regolamen-

tari interne, le quali, in forza di una consolidata giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, la sentenza n. 120 del 2014), sono considerate fonti normative di rango primario equiparabili alla legge e sono destinate a regolare in via esclusiva la materia oggetto di regolazione parlamentare.

In particolare, il Regolamento della Giunta delle elezioni stabilisce, all'art. 6, comma 4, che « le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili esclusivamente alle parti e ai soggetti interessati durante e secondo le modalità dell'istruttoria, nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione ». Inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento disciplina le modalità e i tempi per la consultazione degli atti da parte delle parti e dei soggetti ulteriori ammessi dalla Giunta, nel caso in cui venga deliberata l'apertura di un'istruttoria e siano riscontrati « elementi di fondatezza e rilevanza » nei ricorsi presentati o per altre ragioni non oggetto del ricorso.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, *secondo il Regolamento della Giunta e per prassi costante, tale accesso è consentito esclusivamente nel caso in cui venga aperta un'istruttoria sui ricorsi e, comunque, a condizione che emergano elementi di fondatezza e rilevanza che giustificano tale apertura. In allegato alla Relazione odierna, in ogni caso, sono pubblicati tutti i dati e le cifre elettorali relativi alle risultanze numeriche, dettagliate e distinte per livello territoriale e per lista di candidati, che danno conto degli esiti delle attività svolte su tutti i documenti elettorali agli atti della Giunta, posti a fondamento delle determinazioni che vengono assunte.*

A) Ricorsi relativi alla verifica della corretta attribuzione dei seggi alle liste a livello circoscrizionale

Il ricorso presentato alla Giunta delle elezioni dalla candidata Stefania DI PADOVA per la lista PD-IDP, seconda nell'ordine di lista nel Collegio plurinomiale Abruzzo P01, è avverso gli atti del procedimento elettorale e per l'annullamento della proclamazione di Giulio Cesare Sottanelli (candidato n. 1 di lista) per la lista AZ-IV nel Collegio plurinomiale Abruzzo P01 e di Valentina Grippo (candidata n. 2 di lista) per la lista AZ-IV nella circoscrizione Lazio 2.

In premessa va precisato, rispetto all'oggetto del ricorso, che la candidata Valentina Grippo è stata eletta per la lista AZ-IV nella circoscrizione Veneto 1 e non nella circoscrizione Lazio 2, come prospettato dalla ricorrente: in ogni caso era candidata nei collegi plurinomiali delle circoscrizioni Veneto 1 e Lazio 2 come capolista (non al n. 2 della lista).

Appare quindi che l'oggetto del ricorso sia la richiesta di verificare i dati alla base dell'elezione dell'on. Sottanelli richiedendo la contestuale proclamazione, al suo posto, della ricorrente Di Padova nella circoscrizione Abruzzo (per la lista PD-IDP) e dell'on. Grippo nella circoscrizione Lazio 2 (per la lista AZ-IV).

Riguardo alle questioni poste dal ricorso si fa presente che il riscontro e le verifiche effettuate (v. infra) di tutta la documentazione elettorale trasmessa alla Camera dagli UCC – e, quindi, i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio – confermano l'attribuzione dei seggi operata dall'UCN a livello nazionale e circoscrizionale e quella effettuata dagli UCC a livello dei collegi plurinominali, secondo le procedure definite dalla legge.

Ciò tanto con riferimento all'attribuzione di un seggio alla lista AZ-IV nel collegio plurinominali della circoscrizione Veneto 1, quanto con riferimento all'attribuzione di un seggio alla medesima lista nella circoscrizione Abruzzo.

Risulta altresì confermato – dal complesso delle verifiche svolte e dai calcoli ripercorsi in questa sede – che alla lista AZ-IV, alla quale sono complessivamente attribuiti 21 seggi a livello nazionale, non spettano seggi nella circoscrizione Lazio 2; è confermata altresì l'attribuzione di un seggio alla lista PD-IDP nella circoscrizione Abruzzo, dove la ricorrente era candidata come seconda in ordine di lista.

In conclusione, alla richiesta della ricorrente di « doverosa verifica delle operazioni elettorali svolte ovvero (...) di riconteggio delle sole schede nulle e/o bianche e/o contestate » è stato dato seguito, quanto alla prima parte, con lo svolgimento della citata revisione di tutta la documentazione elettorale svolta dal relatore circoscrizionale e dal relatore nazionale nell'ambito delle attività di verifica dei poteri che ha confermato l'attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale determinata dall'UCN e, quanto alla seconda parte, dai complessivi riscontri documentali effettuati, che non evidenziano la necessità della verifica delle schede bianche, nulle o contestate.

Nel ricorso presentato – sia all'UCN sia alla Giunta delle elezioni – da Giacomo Leonello LEONELLI, candidato per la lista Azione-Italia Viva al primo posto nell'ordine di lista nel collegio P01 della Circoscrizione Umbria, si ritiene non corretto il procedimento seguito dagli Uffici elettorali nell'attribuire il seggio alla lista Azione-Italia Viva nella circoscrizione Sicilia 1 anziché nella circoscrizione Umbria nella quale alla lista M5S non spetterebbe il seggio che le è stato assegnato.

Il riscontro e le verifiche effettuate di tutta la documentazione elettorale trasmessa alla Camera dagli UCC – e, quindi, i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio – confermano l'attribuzione dei seggi operata dall'UCN a livello nazionale e circoscrizionale e quella effettuata dagli UCC a livello dei collegi plurinominali, secondo le procedure definite dalla legge.

Va altresì considerato che il ricorso si basa sui dati forniti dal sito Eligendo del Ministero dell'interno che – pubblicati nelle ore seguenti allo svolgimento delle operazioni elettorali – hanno carattere necessariamente provvisorio ed ufficioso mentre le proclamazioni effettuate dagli UCC e la verifica da parte della Giunta delle elezioni avvengono sulla base dei dati elettorali ufficiali e documentali.

Ripercorrendo dunque su tali basi documentali tutti i dati e le operazioni effettuate – sulla base delle prescrizioni della legge – è stata verificata la correttezza dell'attribuzione di un seggio alla lista M5S nella circoscrizione Umbria e di un seggio alla lista AZ-IV nella circoscrizione

Sicilia 1, mentre nella circoscrizione Umbria non risultano seggi da attribuire a tale lista (AZ-IV).

Nel ricorso presentato – sia all’UCN sia alla Giunta delle elezioni – dal candidato Cosimo Maria FERRI – primo nell’ordine per la lista Azione-Italia Viva nella circoscrizione Liguria – si chiede l’annullamento, rettifica o correzione dei verbali dell’UCC per la Liguria di assegnazione di un seggio – nell’ambito del collegio Liguria P01 – alla coalizione di centro-sinistra. Ciò in quanto si ritiene che: i dati utilizzati per l’attribuzione dei seggi sarebbero incompleti (in quanto relativi a 1789 delle 1790 sezioni); vi sarebbe stata una errata applicazione della normativa vigente in materia elettorale circa il riparto dei seggi; per le circoscrizioni aventi un unico collegio plurinomiale l’attribuzione dei seggi *andrebbe effettuata con l’applicazione dell’art. 83-bis del d.P.R. n. 361 del 1957*, prescindendo dall’art. 83; il quoziente elettorale del collegio sarebbe stato calcolato in maniera non corretta dagli uffici elettorali.

Fermo restando quanto già evidenziato rispetto alle richieste di accesso agli atti e richiamati gli esiti riepilogati nelle tabelle pubblicate alla presente Relazione, preliminarmente va tenuto presente che nel testo del ricorso si contesta l’inserimento nel calcolo della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione del centro-sinistra della cifra elettorale della lista +Europa, che non ha superato la soglia del 3 per cento dei voti validi. In proposito si ricorda che l’art. 83, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che la cifra elettorale di circoscrizione delle coalizioni « è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell’ultimo periodo della lettera c) » in base alla quale « non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all’1 per cento ». Sulla base di tale previsione della legge sono dunque correttamente riportati i calcoli nel verbale delle operazioni dell’UCN, confermati, nelle procedure, dai risultati verificati dalla Giunta.

Risulta quindi chiaro, in base alla legge, che la soglia da prendere in considerazione – ai fini del calcolo della cifra elettorale circoscrizionale di coalizione – non è quella del 3 per cento ma quella dell’1 per cento, superata dalla lista +Europa, in base al verbale delle operazioni dell’UCN e confermata dai risultati verificati dalla Giunta. Nel procedimento relativo a questa fase non è invece, correttamente, stata considerata per la medesima coalizione di centro-sinistra la cifra elettorale della lista IC-CD che, a livello nazionale, non ha superato la soglia dell’1 per cento dei voti validi (come confermato anche dai risultati verificati dalla Giunta).

In conclusione, l’attribuzione dei seggi alle liste a livello di circoscrizioni operata dall’UCN risulta confermata dai dati verificati dalla Giunta.

Rispetto alla ulteriore questione posta nel ricorso riguardo all’applicazione dell’art. 83-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 per le circoscrizioni articolate in un solo collegio plurinomiale, va ribadito che l’attribuzione dei seggi in base all’art. 83 del suddetto d.P.R. – cui ha proceduto l’UCN e la Giunta nelle operazioni di verifica – è una fase endo-procedimentale richiesta dalla legge per tutte le circoscrizioni senza alcuna distinzione tra

quelle che hanno un solo collegio plurinominale e quelle suddivise in più collegi plurinominali. È quindi una determinazione essenziale e prodromica al successivo riparto dei seggi, come conferma l'operato dell'UCN sia con riferimento alle elezioni del 2018 (prima applicazione della legge) sia alle elezioni del 2022, oltre che la Relazione nazionale della Giunta delle elezioni della XVIII legislatura.

Quanto al rilievo mosso rispetto all'incompletezza dei dati elettorali presi in considerazione dall'UCN e dall'UCC, che hanno considerato i risultati di 1789 sezioni su 1790, si fa presente che in sede di verifica sono stati trasmessi ed esaminati i verbali di tutte le sezioni, ivi compresa la sezione 157 del comune di Genova, i cui dati sono compresi nel calcolo delle cifre elettorali operato dalla Giunta delle elezioni, che confermano dunque le attribuzioni dei seggi disposte dagli Uffici centrali elettorali.

Nel ricorso presentato alla Giunta delle elezioni dalla candidata Vincenza BRUNO BOSSIO per la lista PD-IDP, seconda in ordine di lista nel collegio P01 della circoscrizione Calabria, si contesta in via principale l'attribuzione di un seggio ad una candidata (c.d. miglior perdente) nel collegio uninominale U03 della lista M5S, Elisa Scutellà; seggio che sarebbe spettato alla parte proporzionale dell'unico collegio plurinominale della circoscrizione Calabria. Nel ricorso si sostiene che il corretto calcolo dei voti validi comporterebbe l'assegnazione di un secondo seggio alla lista PD-IDP. Si chiede quindi alla Giunta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 3, del d.P.R. 361 del 1957.

Successivamente la candidata Bruno Bossio ha fatto pervenire una istanza di accesso agli atti concernente i seguenti documenti: copia dei verbali relativi alle operazioni di riconteggio e verifica del numero dei voti comunicati dalla Corte di appello di Catanzaro all'Ufficio centrale della Corte di cassazione, con descrizione dettagliata delle sezioni elettorali e dei relativi comuni; copia dei verbali relativi alle operazioni di apertura e seguente scrutinio di revisione delle schede bianche e nulle del collegio Calabria U02.

Fermo restando quanto già evidenziato rispetto alle richieste di accesso agli atti e richiamati gli esiti riepilogati nelle tabelle pubblicate alla presente Relazione, rispetto alle questioni poste nel ricorso si osserva che la verifica di tutti i verbali e delle tabelle di scrutinio sezionali ha confermato l'assegnazione dei seggi a livello nazionale e nella circoscrizione effettuata dall'UCN. In base a tali risultanze, alla coalizione di centro-sinistra spetta un seggio nella circoscrizione Calabria, attribuito con la parte intera del quoziente, e successivamente assegnato alla lista PD-IDP nel riparto infra-coalizione. Tale esito nel riparto dei seggi è confermato anche a seguito della revisione delle schede bianche e nulle del collegio U02, le cui risultanze sono illustrate nel Doc. III, n. 1, anche con riguardo al numero di voti validi attribuiti a ciascuna lista.

Si ricorda, infine, che l'assegnazione del seggio alla candidata « miglior perdente » dei collegi uninominali della lista M5S, richiamata nel ricorso e in ogni caso ormai superata dalla deliberazione di annullamento dell'elezione adottata dall'Assemblea nella seduta del 12 marzo 2025 si basa sulla previsione di legge della quale la ricorrente contesta la legittimità costituzionale. Questa non dipende dalla cifra elettorale per-

centuale conseguita dalle diverse liste né dal calcolo di « resti più alti » ma è stata determinata dall'incapienza della lista M5S, essendo tutti i candidati risultati eletti nella circoscrizione, per risolvere la quale l'art. 84, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede, dopo diversi passaggi e nel caso in cui sia ulteriormente confermata l'incapienza della lista, il ricorso alla graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali della medesima lista incapiente.

Nel ricorso presentato – sia all'UCN sia alla Giunta delle elezioni – la candidata Fulvia Michela CALIGIURI, al secondo posto nell'ordine della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nel collegio plurinominale unico Calabria P01, chiede che si provveda al corretto riparto dei seggi per la lista FI (attribuendo 116.585 voti validi a tale lista sulla base delle motivazioni illustrate nel ricorso) con il conseguente annullamento della proclamazione di Simona Loizzo per la lista Lega e la proclamazione della ricorrente nel collegio plurinominale.

In proposito si fa presente che i dati, oggetto di verifica da parte della Giunta, di tutte le liste delle singole circoscrizioni sono stati oggetto del calcolo complessivo delle cifre elettorali nazionali ed è quindi stato possibile procedere alla verifica che ha confermato la correttezza del riparto dei seggi nelle singole circoscrizioni e per ciascuna lista operato dall'UCN.

Per quanto attiene alla circoscrizione Calabria non ha quindi trovato riscontro l'affermazione della ricorrente secondo la quale la cifra elettorale circoscrizionale della lista FI sarebbe stata determinata dall'UCC non considerando il riparto pro quota dei voti ai soli candidati.

Sono state inoltre verificate le attribuzioni di voti contestate dalla ricorrente relativamente a specifiche sezioni. L'intera documentazione elettorale (verbali sezionali e tabelle di scrutinio), anche dopo la revisione di tutte le schede bianche e nulle del collegio U02 (le cui risultanze sono illustrate, come detto, nel Doc. III, n. 1), ha confermato l'attribuzione di un seggio alla lista Lega.

Si rende, altresì, noto che sono stati presentati all'UCN e da questo trasmessi alla Giunta delle elezioni (ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957) i seguenti reclami e richieste:

– un reclamo presentato in data 27 settembre 2022 da Benedetto DELLA VEDOVA riguardante il conteggio delle schede per la lista +Europa chiedendo di verificare le operazioni di spoglio già compiute e a seguito delle quali sono state dichiarate nulle, per la Camera, circa 700.000 schede. Un diverso risultato, ad avviso del ricorrente, avrebbe potuto portare al superamento, per tale lista, della soglia del 3% di cui all'art. 83 del d.P.R. 361 del 1957 e, quindi, all'elezione di candidati nella quota proporzionale.

Al riguardo si fa presente che dalle verifiche effettuate dalla Giunta delle elezioni e dagli esiti della Relazione nazionale risultano confermate le determinazioni dell'UCN con riguardo all'individuazione delle liste ammesse al riparto e quindi all'attribuzione dei seggi alle liste.

In particolare, la cifra elettorale nazionale della lista +Europa è risultata pari a 791.905 voti validi, confermandosi quindi inferiore alla soglia del 3 per cento risultata pari a 843.067 voti validi sulla base dei dati verificati;

– un reclamo presentato in data 29 settembre 2022 dal candidato Michele CASINO, al primo posto della lista FI nella circoscrizione Basilicata, in cui si chiede che venga rettificata l'attribuzione dei seggi per la quota proporzionale nella circoscrizione Basilicata contestando l'attribuzione di un seggio alla lista M5S piuttosto che alla coalizione di centro destra (lista FI).

Al riguardo, si ribadisce che dalle verifiche effettuate dalla Giunta delle elezioni e dagli esiti della Relazione nazionale risultano confermate le determinazioni dell'UCN per l'attribuzione dei seggi alle liste e la correttezza del procedimento seguito nel rispetto delle previsioni legislative.

B) Ricorsi relativi alla verifica della corretta attribuzione dei seggi alle liste nei collegi plurinominali della medesima circoscrizione

Il ricorso presentato alla Giunta delle elezioni dalla candidata Barbara MAZZALI per il collegio Lombardia 2-P02, terza nell'ordine della lista FDI, ha ad oggetto *le modalità di riparto dei seggi nel collegio plurinominali Lombardia 2 P02* in cui sono stati assegnati 2 seggi alla lista FDI ed è avverso la proclamazione dei deputati Devis Dori (Lista AVS) e Maria Chiara Gadda (Lista AZ-IV) entrambi proclamati in Lombardia 2.

Il riscontro e le verifiche effettuate di tutta la documentazione elettorale trasmessa alla Camera dagli UCC – e, quindi, i verbali sezionali e le tabelle di scrutinio – confermano l'attribuzione dei seggi operata dall'UCN a livello nazionale e circoscrizionale e quella effettuata dagli UCC a livello dei collegi plurinominali, secondo le procedure definite dalla legge e in particolare dagli articoli 83 e 83-bis del d.P.R. 361/1957.

Riguardo alle ulteriori questioni poste dal ricorso si ricorda che il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista nella circoscrizione è stato determinato dall'UCN sulla base delle disposizioni dell'art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 e che, per quanto riguarda la lista FDI, tale numero (confermato dalla verifica dei poteri effettuata) è pari a 3. Le operazioni successive, svolte ai sensi dell'art. 83-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 dall'UCC della circoscrizione Lombardia 2, non possono alterare l'attribuzione a livello circoscrizionale operata dall'UCN. Il citato art. 83-bis dispone infatti che per ricavare il numero di seggi da assegnare nei collegi plurinominali occorre effettuare la divisione della « somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso », facendo riferimento ai seggi « da attribuire » e non a quelli « attribuiti ».

Non appare dunque ipotizzabile in base alle previsioni normative vigenti utilizzare – come richiesto dalla ricorrente – il numero di seggi risultante dopo le operazioni di compensazione quale denominatore per il calcolo delle parti intere e di quelle decimali dei quozienti delle singole liste.

Nel ricorso presentato alla Giunta delle elezioni dalla candidata Valentina Odette SCIALFA CHINNICI, prima nell'ordine della lista PD-IDP nel collegio plurinominali Sicilia 2-P02, si chiede di procedere all'annullamento e alla rettifica dei verbali dell'UCN e dell'UCC nella parte in cui i due seggi spettanti alla lista PD-IDP nella circoscrizione Sicilia 2 sono assegnati nei collegi P01 e P03 anziché P02 e P03. Conseguentemente chiede l'annullamento e la rettifica del verbale delle operazioni dell'UCC della Circoscrizione Sicilia 2 che ha proclamato eletta per la lista PD-IDP la candidata Maria Stefania Marino nel collegio P01 anziché proclamare eletta per la medesima lista la ricorrente nel collegio P02.

La verifica effettuata sulla documentazione elettorale della circoscrizione Sicilia 2 conferma che l'attribuzione dei due seggi spettanti alla lista PD-IDP riguarda i collegi plurinomiali 02 e 03. La verifica effettuata dalla Giunta infatti conferma, nei dati complessivi, l'attribuzione dei seggi prevista nei verbali delle operazioni dell'UCN e dell'UCC della Sicilia 2, applicando le procedure di riparto previste dalla legge sulla base delle parti decimali, come ridefinite dopo tutti i riscontri effettuati.

La candidata Teresa FORMISANO, quarta nell'ordine della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nel collegio Campania 2-P02, ha presentato ricorso alla Giunta delle elezioni, avverso l'attribuzione del seggio alla lista AVS, con conseguente proclamazione, per tale lista, di Francesco Emilio Borrelli nel collegio Campania 1-P02.

Tutti i riscontri effettuati e il procedimento ripercorso – tenendo conto delle verifiche documentali svolte – confermano le attribuzioni dei seggi determinate dagli Uffici elettorali per le circoscrizioni Campania 1 e Campania 2.

L'assegnazione di un seggio alla lista FI-Berlusconi Presidente-PPE richiesta dalla ricorrente è motivata principalmente sulla base di dati provvisori pubblicati sul sito Eligendo del Ministero dell'interno, che – come detto – hanno carattere ufficioso mentre le proclamazioni effettuate dagli UCC e la verifica da parte della Giunta delle elezioni avvengono sulla base dei dati ufficiali. In secondo luogo, nel ricorso si considerano le circoscrizioni Campania 1 e Campania 2 congiuntamente, ritenendo che i seggi debbano essere assegnati applicando un criterio proporzionale non previsto dalla legge. La verifica effettuata dalla Giunta ha invece consentito, sulla base delle disposizioni legislative vigenti, di confermare le attribuzioni dei seggi alle liste effettuate dall'UCN sia nella circoscrizione Campania 1 sia nella circoscrizione Campania 2.

La verifica ha confermato anche la correttezza e la conformità alla legge dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinomiali operata dagli UCC delle circoscrizioni Campania 1 e Campania 2.

Nel ricorso presentato – sia all'UCN sia alla Giunta delle elezioni – dal candidato Guido MILANESE – terzo nell'ordine della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nel collegio plurinominali Campania 1-P01 – si chiede l'annullamento dell'atto di proclamazione del deputato Francesco Emilio Borrelli per la lista AVS nel collegio plurinominali Campania 1-P02.

Il ricorso è, in particolare, basato sulla non coincidenza tra i dati provvisoriamente pubblicati sul sito Eligendo del Ministero dell'interno, sulla cui base il ricorrente era inizialmente risultato eletto, e i dati successivamente aggiornati sul medesimo sito, secondo i quali non risultava più tra gli eletti. Al riguardo si ribadisce che le proclamazioni sono state effettuate sulla base dei dati ufficiali e non di quelli ufficiosi pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, che, nel caso specifico, non prevedevano comunque al termine, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, l'elezione del ricorrente medesimo.

La verifica effettuata dalla Giunta in merito all'attribuzione dei seggi ha, in ogni caso, consentito di confermare l'esattezza delle attribuzioni dei seggi nelle circoscrizioni e, riguardo alle questioni poste nel ricorso, nella circoscrizione Campania 1 e nei relativi collegi plurinominali, come disposte dall'UCN e dall'UCC.

Il candidato Marcello LANOTTE nel collegio plurinominali Puglia P01 – primo nell'ordine della lista FI – ha presentato ricorso all'UCN e alla Giunta delle elezioni. Il ricorrente chiede alla Giunta delle elezioni che non venga convalidata l'elezione dell'on. Vito De Palma, eletto nella lista FI nel collegio plurinominali Puglia P03 per le ragioni ivi esposte.

In particolare, nel ricorso si chiede alla Giunta: *l'acquisizione dei plichi contenenti le schede valide nel collegio plurinominali Puglia P03 – Comune di Taranto – Sez. n. 54, per procedere al riconteggio delle medesime al fine di accertare il numero effettivo dei voti conseguiti dalla lista FI-Berlusconi Presidente-PPE alla luce delle incongruenze rappresentate; la verifica documentale da parte della Giunta per la determinazione della esatta cifra elettorale della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nei collegi Puglia P01 e P03 correggendo l'attribuzione dei voti in talune sezioni indicate nel ricorso.*

Il ricorrente Lanotte ha altresì presentato alla Giunta dapprima una « *intimazione ad adempiere* » – pervenuta alla Camera il 18 luglio 2024 – di cui il relatore circoscrizionale ha dato conto nella seduta del 31 luglio 2024; successivamente – in data 7 maggio 2025 – è pervenuto un '*atto di invito e diffida ad adempiere*' in cui si invita e diffida: 1) a prendere atto dei valori elettorali della circoscrizione Puglia e dei suoi collegi plurinominali così come emersi in sede di verifica preliminare; 2) nel caso in cui, in seguito alle comunicazioni ex art. 8 del Regolamento della Giunta delle elezioni, fossero state apportate modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi alle liste della circoscrizione Puglia in ragione proporzionale e ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali delle medesime, e sia stata rilevata una discrasia con i valori rilevati in sede di proclamazione dall'UCC, a procedere e concludere *ex officio* il giudizio-controllo preliminare di deliberazione tenuto conto che spettano alla lista FI-Berlusconi Presidente-PPE due seggi proporzionali nella circoscrizione Puglia; 3) a trasmettere senza ulteriore indugio all'Assemblea i risultati delle verifiche effettuate per le successive determinazioni di competenza della Camera, in quanto tale trasmissione è indispensabile alla conclusione positiva del procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 17-bis, comma

1, del Regolamento della Camera dei deputati. L'atto è stato inoltre *reiterato* in data 21 maggio 2025.

Riguardo alla richiesta di verifica documentale rivolta alla Giunta per la determinazione della esatta cifra elettorale della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nei collegi Puglia P01 e P03, va ricordato che il relatore circoscrizionale ha fatto presente di aver svolto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta, per tutte le sezioni della circoscrizione un esame attento e completo di tutta la documentazione trasmessa.

Come riportato nelle *Tabelle allegate* gli esiti numerici verificati confermano – per la parte relativa alla lista in questione – le attribuzioni dei seggi nei collegi plurinominali come risultanti dalle proclamazioni effettuate dall'UCC della Puglia.

In merito alle altre richieste contenute nel ricorso, relative in particolare all'apertura delle schede valide della sezione Taranto 54 sulla base delle argomentazioni ivi esposte, giova ricordare che *nelle sedute della Giunta delle elezioni riferite alla circoscrizione, il relatore circoscrizionale Giglio Vigna ha richiamato: «le specificità che hanno riguardato la circoscrizione Puglia nell'attività di verifica e, in particolare, l'unicità della rettifica dei dati disposta dall'UCC, a seguito di un esposto, e la conseguente nota dell'UCN intervenuta nella fase successiva a quella di ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni. In particolare, nella nota dell'UCN del 6 ottobre 2022 viene precisato che: con comunicazioni effettuate nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2022 l'UCC della Puglia ha rappresentato di avere rettificato le cifre elettorali circoscrizionali delle liste FI e FDI nei seguenti termini: alla lista FI 200.010 (anziché 199.844) e alla lista FDI 408.475 (anziché 408.641), pertanto con una differenza di più 166 voti per FI e meno 166 voti per FDI. Al contempo, nel verbale dell'UCC del 6 ottobre 2022 viene dato conto delle attività di approfondimento svolte dal medesimo UCC in relazione ai dati relativi alla sezione n. 54 del comune di Taranto, sezione al centro di due esposti presentati all'UCC, delle rettifiche disposte dall'UCC e del citato ricorso successivamente presentato alla Giunta delle elezioni dal candidato Lanotte. L'UCC ha evidenziato che allo stato degli atti e salvo migliore approfondimento mediante esame delle schede nella sede competente, il dato più attendibile è quello che deriva dal verbale delle operazioni, sicché l'Ufficio conferma sul punto le proprie determinazioni già adottate e trasmesse all'UCN».*

Con riguardo alla richiamata sezione n. 54 del comune di Taranto ricompresa nel collegio plurinominali P03, il relatore circoscrizionale ha rilevato che *«dalle verifiche puntualmente effettuate entrambi i verbali e le tabelle di scrutinio sono concordi e univoci nell'attribuire alla lista FDI 52 voti; per la lista FI dalla tabella di scrutinio risultano 229 voti con segno più marcato sul 213mo voto, mentre i due verbali attribuiscono 213 voti alla lista FI. Attribuendo 213 voti alla lista FI il totale dei voti validi corrisponde alla somma dei voti ai candidati uninominali. Il sito internet del Comune attribuisce 213 voti alla lista FI. Ritiene al contempo opportuno segnalare alla Giunta, per completezza di istruttoria, che le percentuali delle liste FI e FDI, che risultano a seguito di tale*

attribuzione, sono rispettivamente pari a 26,20% alla lista FI e 6,4% alla lista FDI, e non appaiono dunque in linea con il trend nazionale, con il trend della città di Taranto (in cui la lista FDI ha ottenuto il 22,28% e la lista FI l'8,44% di voti), nonché con le sezioni campionesi limitrofe che ha esaminato (Taranto 53: lista FDI 29,31% di voti, lista FI 3,66% di voti; Taranto 55: lista FDI 26,03% di voti, lista FI 5,99% di voti) e con i dati senatoriali della sezione di Taranto 54 pari a 203 voti per la lista FDI e 57 voti per la lista FI, secondo quanto risulta dal sito del comune di Taranto che dà conto dei dati sezionali ».

In tale sede si è convenuto che, come già deciso in sede di programmazione dei lavori, le posizioni dei deputati proclamati nei collegi plurinominali e i relativi ricorsi sarebbero stati presi in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del Regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale.

Pertanto, riguardo alle questioni poste nel ricorso, tenendo altresì conto di quanto rappresentato dal relatore circoscrizionale sugli approfondimenti svolti, si sottopone alla Giunta la relativa valutazione.

C) Ricorsi relativi alla mancata corrispondenza tra il numero di seggi attribuiti ai collegi plurinominali dal d.P.R. del 21 luglio 2022 e il numero di seggi risultanti nella fase della proclamazione

I seguenti ricorsi sono volti a contestare l'applicazione degli articoli 83 e 83-bis del d.P.R. 361 del 1957 da parte degli Uffici centrali circoscrizionali che ha determinato in alcuni casi – al termine del procedimento previsto dalla legge – l'assegnazione di un numero di seggi nei collegi plurinominali non corrispondente a quello stabilito dal decreto adottato dal Presidente della Repubblica il 22 luglio 2022 (in attuazione dell'art. 3 del d.P.R. 361 del 1957) sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione:

ricorso presentato – sia all'UCN sia alla Giunta delle elezioni – dalla candidata Alessia ARDESI, seconda nell'ordine della lista FDI nel collegio plurinominali Lombardia 3-P01;

ricorso presentato – sia alla Giunta sia all'UCN – dal candidato Massimo CASSANO, secondo nell'ordine della lista AZ-IV nel collegio plurinominali Puglia-P02;

ricorso presentato – sia all'UCN sia alla Giunta delle elezioni – dal candidato Umberto FUSCO, primo nell'ordine della lista Lega nel collegio plurinominali Lazio 2 – P01;

ricorso presentato alla Giunta delle elezioni dal candidato Joseph SPLENDIDO, secondo nell'ordine della lista Lega nel collegio plurinominali Puglia-P01;

reclamo presentato – sia all'UCC sia all'UCN – dal candidato Niccolò CARRETTA, primo nell'ordine della lista AZ-IV nel collegio plurinominali Lombardia 3-P01; in data 28 settembre 2022 il candidato ha presentato inoltre una richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia dei verbali sezionali e di verifica della corretta assegnazione dei

seggi nei collegi plurinominali P01 e P02 della circoscrizione Lombardia 3;

ricorso presentato – sia all’UCC sia all’UCN – dal candidato Pietro VIGNALI, primo nell’ordine della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nel collegio plurinominali Emilia-Romagna-P01;

reclamo presentato all’UCC e all’UCN in data 5 ottobre 2022 da Fabrizio SANTORI – candidato secondo nell’ordine della lista Lega nel collegio plurinominali 01 della circoscrizione Lazio 1;

Con riferimento ai ricorsi che lamentano il mancato rispetto del numero di seggi assegnati ai collegi plurinominali dal d.P.R. del 21 luglio 2022, si conferma quanto già convenuto dalla Giunta delle elezioni la scorsa legislatura (seduta del 14 luglio 2020), in sede di prima applicazione della legge elettorale vigente. Ciò in coerenza con il dettato della legge e con il procedimento seguito dagli Uffici centrali elettorali nelle due tornate elettorali di applicazione della legge elettorale n. 165 del 2007.

Come già evidenziato, infatti, il d.P.R. n. 361 del 1957 (segnatamente agli articoli 83 e 83-bis) prevede due procedimenti specificamente disciplinati e distinti tra loro: uno per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, dove si ha come obiettivo quello di impedire quanto più possibile, con il procedimento stabilito dalla legge, una traslazione dei seggi tra le circoscrizioni medesime, tenuto conto delle previsioni dell’articolo 56 della Costituzione; un altro sistema per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali per i quali il vincolo costituzionale non ha la medesima pregnanza e si fonda su principi ed esigenze diversi.

È dunque matematicamente possibile, come avvenuto in diversi casi tra cui quelli contestati dai ricorrenti, che il numero dei seggi assegnati ai collegi plurinominali non corrisponda appieno a quello previsto nel decreto del Presidente della Repubblica adottato al momento della convocazione dei comizi elettorali.

L’assegnazione finale dei seggi è infatti effettuata nei collegi plurinominali in ragione del numero dei voti espressi per ciascuna lista e delle conseguenti parti decimali dei quozienti elettorali, sempre nel rispetto del numero dei seggi attribuito, nella fase precedente, dall’UCN a ciascuna lista nelle singole circoscrizioni.

Le verifiche compiute dalla Giunta hanno quindi consentito di accertare la corretta attribuzione dei seggi operata dagli UCC sulla base delle procedure stabilite dalla legge per i collegi plurinominali.

Con particolare riferimento al reclamo del candidato Carretta, a seguito delle predette verifiche risultano confermate le determinazioni dell’UCN per l’attribuzione dei seggi alle liste e la correttezza del procedimento seguito nel rispetto delle previsioni legislative.

D) Ricorso relativo all’applicazione delle previsioni normative nel caso di incapienza della lista per tutti i collegi della circoscrizione (di cui all’art. 84 del d.P.R. n. 361 del 1957)

Nel ricorso presentato alla Giunta delle elezioni la candidata Virginia VILLANI – seconda nell’ordine della lista M5S nel collegio plurinominali Campania 2-P02 – formula la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, co. 4, del d.P.R.

n. 361 del 1957, modificato da ultimo dalla legge n. 165/2017, disciplinante l'eventuale incapacienza riferita a liste che si trovino nell'impossibilità di vedersi assegnati seggi nel collegio plurinomiale o *nella circoscrizione* per insufficienza di candidati.

La ricorrente lamenta, in particolare, il fatto che, a seguito dell'insufficienza di candidati avutasi nella circoscrizione Campania 1, per la lista M5S si è proceduto ad individuare i candidati da eleggere nelle circoscrizioni Lombardia 2 e 4 anziché nella vicina Campania 2, senza rispettare il principio di territorialità. Si contestano dunque le proclamazioni delle elette nei collegi plurinominali Lombardia 2-P01 e Lombardia 4-P01.

Nel richiamare quanto già esposto in merito alle richieste di sollevare questioni di legittimità costituzionale su previsioni della legge elettorale, va considerato che l'argomentazione del ricorso per cui, per la soluzione dei casi di incapacienza di una lista in una circoscrizione, dovrebbe essere previsto il ricorso ai candidati non eletti della medesima lista in una circoscrizione territorialmente prossima a quella originaria, non può trovare seguito sulla base delle specifiche previsioni della legge. Il d.P.R. 361/1957 dispone infatti – in tale caso – l'applicazione puntuale di un criterio legato alle parti decimali dei quozienti della lista nelle diverse circoscrizioni, in ordine decrescente.

Inoltre, con riferimento alle sezioni indicate nel ricorso, la verifica è stata condotta – come per ognuna delle sezioni elettorali di ciascuna circoscrizione – sulla base della documentazione elettorale trasmessa alla Camera (verbali sezionali e tabelle di scrutinio). A conclusione di tale verifica si sono potuti confermare i medesimi esiti dell'UCN per l'individuazione delle circoscrizioni Lombardia 2 e Lombardia 4 – aventi le maggiori parti decimali dei quozienti non utilizzate – ai fini della risoluzione dei casi di incapacienza della lista M5S nella circoscrizione Campania 1, secondo il dettato della legge vigente.

E) Ricorsi relativi all'applicazione delle previsioni normative in materia di plurielezioni (di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957)

La candidata Teresa PICCIONE – seconda nell'ordine della lista PD-IDP nel collegio Sicilia 1-P01 – ha presentato ricorso alla Giunta delle elezioni avverso la proclamazione, tenuto conto delle previsioni dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. 361 del 1957 nel caso di plurielezione in più collegi plurinominali, del candidato Giuseppe Provenzano nel collegio Sicilia 1-P01 anziché nel collegio Sicilia 1-P02, essendo egli primo in ordine di lista in entrambi i collegi plurinominali della circoscrizione.

Con successiva istanza, in data 25 luglio 2023, la ricorrente ha chiesto alla Giunta delle elezioni di disporre la verifica nel contraddittorio delle parti di tutte le tabelle di scrutinio, di mettere a disposizione della ricorrente la documentazione elettorale e di correggere il risultato elettorale con l'accoglimento del ricorso presentato.

Fermo restando quanto già evidenziato rispetto alle richieste di accesso agli atti e richiamati gli esiti riepilogati nelle tabelle pubblicate

in allegato alla presente Relazione, riguardo al ricorso si fa presente che sulla base dei dati verificati dalla Giunta risultano confermate le attribuzioni dei seggi effettuate dall'UCC nel riparto tra collegi plurinomiali della circoscrizione.

Per quanto concerne in particolare la circoscrizione Sicilia 1, resta confermato che la minor cifra elettorale percentuale della lista PD-IDP nella circoscrizione è quella del collegio plurinominale 01 rispetto al collegio plurinominale 02.

Tali esiti sono conseguenti anche alla puntuale verifica della documentazione elettorale delle sezioni indicate analiticamente nel ricorso, come rappresentato anche nel dettaglio nella Relazione circoscrizionale agli atti della Giunta.

La candidata Irene GORI nel collegio plurinominale Toscana P01, quarta nell'ordine della lista FDI, ha presentato ricorso alla Giunta delle elezioni nonché all'UCC e all'UCN avverso la proclamazione del deputato Francesco Michelotti (lista FDI) nel collegio plurinominale Toscana P02.

La ricorrente lamenta, in particolare, la erronea individuazione dei candidati della lista FDI da eleggere nei tre collegi plurinomiali della circoscrizione, sulla base dei dati risultanti per l'attribuzione dei seggi nei citati collegi e delle previsioni legislative relative ai casi di plurielezione.

Come evidenziato nel ricorso, dal verbale delle operazioni dell'UCN risulta che alla lista FDI nella circoscrizione Toscana spettano 4 seggi da ripartire tra i collegi plurinomiali secondo la seguente assegnazione: al CP01: 2 seggi; al CP02: 1 seggio; al CP03: 1 seggio.

Il seggio eccedentario della lista FDI, infatti, cui inizialmente sono attribuiti 5 seggi di cui 2 con le parti decimali nei collegi CP01 e CP02 è stato sottratto dal CP02 essendo il collegio in cui il seggio per tale lista « è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione » (nel confronto tra CP01 e CP02 che avevano inizialmente ottenuto seggi con le parti decimali). L'art. 83-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 dispone al riguardo che l'UCC, nel caso accerti che il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista non corrisponde al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, sottrae (per la lista eccedentaria) « il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari ».

Successivamente, ai fini dell'individuazione dei candidati da proclamare nell'ambito dei 4 seggi spettanti alla lista FDI, nel verbale UCC la prima operazione esposta – al paragrafo 20, a pag. 42, del verbale UCC – è la seguente: sono da eleggere, secondo l'ordine di lista, nel collegio P01 i candidati Donzelli e La Porta; nel collegio P02 la candidata La Porta; nel collegio P03 il candidato Donzelli.

In tale quadro, in presenza di candidati plurieletti, a norma dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 la proclamazione avviene « nel collegio nel quale la lista a cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale ».

Le cifre elettorali percentuali riportate a questo punto nel verbale dell'UCC della Toscana (pag. 51), non coincidono con quelle esposte nello stesso verbale, al paragrafo 11, alle pagine 23-25 (a cui lo stesso verbale fa riferimento) che corrispondono al calcolo effettuato sulla base delle cifre esposte nei precedenti paragrafi del verbale dell'UCC.

Sulla base quindi delle cifre elettorali richiamate nel verbale UCC a pag. 51, sulla cui modalità di calcolo occorrerà svolgere ulteriori approfondimenti, il candidato Giovanni Donzelli viene proclamato nel collegio P03 con la cifra percentuale indicata in 26,70.

La candidata Chiara la Porta viene proclamata nel collegio P01 con la cifra percentuale indicata in 28,20. Il secondo candidato da proclamare nel collegio P01 è, seguendo la graduatoria, il n. 3) Alessandro Amorese.

Rimane da proclamare il candidato nel collegio P02 per l'assegnazione del seggio spettante a tale collegio; in esso, i candidati che seguono nell'ordine di lista dopo Chiara La Porta sono Fabrizio Rossi e Chiara Colosimo, entrambi eletti anche in collegi uninominali (rispettivamente Toscana U01 e Lazio 2-U03) e, quindi, il candidato Francesco Michelotti.

Sulla base invece delle cifre elettorali richiamate nel verbale UCC a pag. 24, paragrafo 11, risulterebbero da eleggere nel collegio plurinominale 01 i candidati Alessandro Amorese e Irene Gori, quest'ultima in luogo di Chiara La Porta che sarebbe eletta nel collegio plurinominale 02, dove la cifra elettorale risulterebbe inferiore rispetto a quella del collegio P01; nel collegio plurinominale 03 il candidato Giovanni Donzelli.

Al contempo, nel verbale dell'UCN costituito presso la Corte di Cassazione dell'8 ottobre 2022 viene evidenziato che l'UCN medesimo, «ricevute le comunicazioni da parte degli UCC riguardanti le insufficienze di candidati, i nominativi dei candidati plurinominali da eleggere e i nominativi dei candidati eletti nei collegi uninominali – procede innanzitutto (in attuazione dell'art. 85, comma 1-bis, del d.P.R. 361 del 1957) a depennare dall'elenco dei candidati plurinominali da eleggere quelli già risultati eletti nei collegi uninominali e (in attuazione dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. 361 del 1957) ad assegnare nell'ambito del medesimo collegio plurinominale il seggio al primo candidato non eletto, secondo l'ordine di presentazione».

A tal fine l'Ufficio constata che sono stati proclamati eletti nei collegi uninominali i 146+1 (per la Valle d'Aosta) candidati ivi indicati.

Indi riporta i nominativi dei candidati da eleggere nei collegi plurinominali così come comunicati dagli Uffici centrali circoscrizionali, per la Toscana, per la lista FDI: P01 Amorese e La Porta – P02 Colosimo – P03 Donzelli.

Successivamente «l'Ufficio rileva che, sulla base dei dati comunicati dagli UCC, i sottoelencati candidati risultano proclamati nei collegi uninominali e contestualmente indicati come da eleggere nei collegi plurinominali come di seguito specificato». Per la Toscana è riportato: Colosimo in Toscana P02.

«Pertanto ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. 361 del 1957, l'Ufficio individua come segue i candidati da eleggere nei predetti collegi plurinominali in sostituzione dei candidati già risultati proclamati nei collegi uninominali». Per la Toscana «Colosimo Chiara indicato come candidato da eleggere nel collegio Toscana P02 è stato sostituito da Michelotti

Francesco (art. 86, comma 1). Il candidato Michelotti Francesco è stato inserito in sostituzione di Colosimo Chiara nel collegio Toscana P02 (art. 86, comma 1)».

Tanto premesso, si rendono necessari ulteriori e più specifici approfondimenti, anche documentali, in merito a diversi profili, con particolare riguardo alle modalità di risoluzione delle plurielezioni previste dal d.P.R. 361 del 1957 sulla base del combinato disposto degli articoli 84 e 85 nonché delle incertezze correlate alle modalità di calcolo seguite dall'UCC della Toscana per la diversa determinazione delle cifre percentuali riportate in due punti del verbale e alle conseguenti determinazioni assunte dall'UCN.

Infine vi è il reclamo presentato all'UCC e all'UCN in data 4 ottobre 2022 da Vincenzo CAMPORINI – candidato primo nell'ordine della lista AZ-IV nel collegio plurinominale 01 della circoscrizione Campania 2 – volto a chiedere il riconteggio delle schede nella circoscrizione Campania 2 considerato che è stato attribuito un seggio alla lista AZ-IV nel collegio plurinominale 02 invece che nel collegio plurinominale 01, sulla base di quanto rappresentato dal ricorrente, per uno scarto « di poche decine di voti ».

Si richiama al riguardo le argomentazioni già svolte sugli esiti delle verifiche documentali condotte dalla Giunta delle elezioni e le considerazioni riportate in merito al procedimento seguito nell'attribuzione dei seggi in applicazione delle previsioni della legge elettorale. È pertanto confermato che alla lista AZ-IV spetta un seggio nel collegio plurinominale 02 della circoscrizione Campania 2.

Sono inoltre stati trasmessi dall'UCN richieste, segnalazioni e reclami presentati da candidati nei collegi plurinominali poi risultati eletti (nelle persone dei deputati Giulio Centemero, Giulio Cesare Sottanelli, Francesco Michelotti, Vito De Palma, Giovanna Miele), di cui pertanto non si dà conto in questa sede.

Si informa infine che era stata trasmessa dagli uffici centrali elettorali una richiesta presentata in data 4 ottobre 2022 dal candidato Massimiliano Di Cuià, candidato per la lista FI-Berlusconi Presidente-PPE nel collegio plurinominale Puglia-P03, in cui si chiedeva la correzione del risultato elettorale riportato dalla predetta lista nella specifica sezione n. 54 del comune di Taranto ove, a detta del ricorrente, erano stati assegnati 52 voti anziché 213. Di conseguenza veniva richiesta la correzione della cifra del collegio uninominale U08, del collegio plurinominale P03 e della cifra della circoscrizione Puglia per la lista FI, nonché la correzione delle cifre elettorali percentuali conseguite dalle liste nei collegi plurinominali della Puglia P02, P03, P04 come riportate nelle pagg. 26-28 del verbale. A tale richiesta ha dato seguito l'UCC, come già ricordato con riguardo al ricorso del candidato Lanotte, disponendo la successiva correzione delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE.

2. IL RIPARTO DEI SEGGI SU BASE NAZIONALE E TRA LE CIRCOSCRIZIONI: LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE E I DATI ELETTORALI VERIFICATI

2.1. La metodologia seguita e i dati generali di riferimento.

L'attività della Giunta delle elezioni in tema di verifica dei poteri presenta, come detto, *tre passaggi fondamentali*: la verifica dei dati elettorali risultanti dalle votazioni, la traduzione dei voti in seggi in base al meccanismo della legge elettorale, l'individuazione dei candidati da eleggere.

In questa sede si dà quindi conto dell'attività svolta dalla Giunta, *che ha ripercorso* tutti i passaggi effettuati dall'UCN e dagli UCC ed *ha esaminato* le modalità procedurali previste dalla legge elettorale e seguite dagli uffici centrali elettorali. In tale quadro, sono state *confrontate* le risultanze delle operazioni condotte dai citati uffici con quelle che si ottengono dall'applicazione alla medesima procedura delle cifre elettorali risultanti dopo l'esame di tutte le Relazioni circoscrizionali da parte della Giunta, tenendo al contempo conto delle questioni poste nei *ricorsi presentati*.

Nelle *tabelle allegate* – risultanti dall'aggregazione dei dati sottoposti alla Giunta dai competenti relatori nelle relazioni di verifica dei poteri delle circoscrizioni – sono riportati i *dati relativi alle operazioni di verifica*, calcolo e assegnazione dei seggi effettuate, come risultanti dal verbale delle operazioni dell'UCN, che ha svolto un ruolo di coordinamento degli UCC. Nella presente Relazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, vengono dunque integralmente ripercorse tutte le operazioni ai fini della *verifica su base nazionale* di cui all'articolo 11, comma 10, del Regolamento della Giunta delle elezioni.

Nella *Tabella 1* sono riportati, in aggiunta ai dati oggetto delle operazioni compiute dall'UCN, anche i dati relativi al riepilogo delle *schede bianche e nulle*, con le relative percentuali rispetto al dato dei votanti. Il *numero dei votanti*, accertato nell'ambito della verifica dei poteri, sulla base dei dati documentali a disposizione, corrisponde alla somma dei voti validi, delle schede bianche e nulle (comprendendo i voti contestati e successivamente non assegnati dagli UCC). Nella *Tabella 1* i dati sono aggiornati anche con le risultanze dei lavori dei Comitati di verifica che sono stati istituiti dalla Giunta delle elezioni per il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate nei collegi uninominali (nell'ambito delle circoscrizioni Lombardia 1, Emilia-Romagna, Calabria), per i quali era stata deliberata l'apertura dell'istruttoria da parte della Giunta poi conclusa.

Delle differenze riscontrate su base nazionale nel numero dei voti validi per ciascuna lista (indicate come differenze algebriche *dati verificati GE-dati UCN*) si dà conto nella *tabella A*.

Sul punto va ricordato che in questa legislatura, come nella precedente, *si sono verificati casi di inversione nell'attribuzione dei voti alle liste in coalizione* in diverse sezioni, a causa di un'erronea immissione

dei dati derivanti dai verbali sezionali nell'ambito delle attività che competono agli UCC.

In particolare, sono state riscontrate inversioni nell'attribuzione dei voti alle liste coalizzate in 921 sezioni relative alle 27 circoscrizioni per le quali è prevista l'assegnazione di seggi nei collegi plurinominali. Nella precedente legislatura erano state riscontrate inversioni in un numero sostanzialmente analogo di sezioni (955) e tale aspetto era stato posto in evidenza in un apposito documento conclusivo della Giunta sulle criticità rilevate nella verifica dei poteri.

Nel dettaglio i numeri di sezioni nelle quali, per ciascuna circoscrizione, si sono riscontrate inversioni sono i seguenti: 52 nel Piemonte 1; 15 nel Piemonte 2; 55 nella Lombardia 1; 23 nella Lombardia 2; 33 nella Lombardia 3; 14 nella Lombardia 4; 8 nel Veneto 1; 10 nel Veneto 2; 2 nel Friuli-Venezia Giulia; 34 nella Liguria; 5 nell'Emilia-Romagna; 86 nella Toscana; 8 nell'Umbria; 1 nelle Marche; 106 nel Lazio 1; 24 nel Lazio 2; 35 nell'Abruzzo; 2 nel Molise; 68 nella Campania 1; 10 nella Campania 2; 119 nella Puglia; 4 nella Basilicata; 60 nella Calabria; 41 nella Sicilia 1; 50 nella Sicilia 2; 42 nella Sardegna; 14 nel Trentino-Alto Adige.

Le differenze più rilevanti emerse nei dati verificati rispetto a quelli calcolati dagli UCC (e dall'UCN) si sono manifestate per inversioni tra liste delle coalizioni, vale a dire della coalizione di centrodestra (tra le liste FDI, Lega, FI, NM-UDC) e di quella di centrosinistra (tra le liste PD-IDP, AVS, +Europa, IC-CD) e, in tale ambito, per le cifre elettorali delle liste FDI (+23.881 voti) e PD-IDP (+22.181 voti) con un conseguente decremento delle cifre elettorali delle altre liste delle due coalizioni.

La *Tabella 2* riporta, nel dettaglio, per ciascuna lista delle due coalizioni e per ciascuna circoscrizione (esclusa la XXVII Valle d'Aosta, costituita in un unico collegio uninominale), le *differenze algebriche* che si sono riscontrate tra i dati verificati dalla Giunta delle elezioni e quelli UCN nelle *cifre elettorali*, comprensive dei voti attribuiti *pro-quota* a ciascuna lista ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del d.P.R. 361 del 1957.

Come già evidenziato, le differenze sono in gran parte dovute all'inversione nell'attribuzione dei voti tra due o più liste della medesima coalizione verificatasi in sede di immissione dei dati dei verbali sezionali nei prospetti allegati ai verbali dell'UCC.

Per la coalizione di centrodestra le maggiori modificazioni nelle cifre elettorali circoscrizionali si sono registrate nelle circoscrizioni Lazio 1 (dove la lista FDI ha recuperato 9.692 voti e le liste Lega e NM-UDC ne hanno perso, rispettivamente, 7.481 e 2.067) e Puglia (dove la lista FDI ha recuperato 4.656 voti e la lista Lega ne ha persi 4.326). Per la coalizione di centrosinistra le maggiori modificazioni sono state quelle nelle circoscrizioni Toscana (dove la lista PD-IDP ha guadagnato 4.741 voti e le liste AVS e IC-CD hanno perso, rispettivamente, 3.449 e

1.363 voti) e Puglia (dove la lista PD-IDP ha guadagnato 4.249 voti e la lista AVS ne ha perduti 3.699).

Come già posto in evidenza nella scorsa legislatura, va ribadito anche in questa sede che dall'esame dei verbali sezionali è emerso che la frequente inversione nell'attribuzione dei voti si è generalmente verificata nei casi in cui il verbale è stato compilato non riportando le liste secondo l'ordine stabilito a seguito del sorteggio di cui all'articolo 24 del d.P.R. 361 del 1957, che prevede per ciascuna lista un numero d'ordine ufficiale valido nell'intera circoscrizione. Gli UCC hanno spesso considerato tali verbali come se fossero stati redatti nel rispetto di tali numeri d'ordine ufficiali, assegnando alla lista n. 1 il primo valore, alla lista n. 2 il secondo valore e così via senza rilevare l'imprecisione del verbale sezionale, che non aveva la lista n. 1 al primo posto, la n. 2 al secondo posto ecc. Si è quindi determinato, in tal modo, un disallineamento tra le liste e il numero di voti spettanti a ciascuna di esse, per cui nei prospetti riassuntivi *Excel* degli UCC (sistema SIAMM predisposto dal Ministero della giustizia) nelle righe corrispondenti ad alcune sezioni i voti di due o più liste sono stati scambiati.

Tale circostanza si è verificata generalmente con riferimento ai voti delle liste coalizzate ma occasionalmente anche con riferimento ai voti di liste non collegate in coalizione. Ciò ad esempio nel caso della sezione numero 39 del comune di Legnano, nella circoscrizione Lombardia 1, nel cui verbale la lista AZ-IV (che aveva il numero d'ordine 2 determinato dal sorteggio a livello circoscrizionale) è stata riportata in terza posizione e la lista Vita (che aveva il numero d'ordine 3) è stata riportata in seconda posizione; nel caso in esame gli 89 voti della lista AZ-IV e del suo candidato nel collegio uninominale sono stati attribuiti dall'UCC alla lista Vita e al suo candidato nel collegio uninominale e i 4 voti della lista Vita e del suo candidato nel collegio uninominale sono stati attribuiti alla lista AZ-IV e al suo candidato nel collegio uninominale.

In altri sporadici casi l'inversione dei voti è avvenuta nonostante il verbale sezionale riportasse i candidati e le liste nell'ordine ufficiale stabilito dal sorteggio. Ad esempio, nella sezione 60 del comune di Bologna, dove i voti del candidato n. 8 e della lista M5S (34) sono stati attribuiti dall'UCC al candidato n. 9 e alla lista Partito Animalista – UCDL – 10 Volte Meglio mentre i voti di tale ultimo candidato e della relativa lista (zero) sono stati attribuiti al candidato n. 8 e alla relativa lista.

In tale contesto, si ribadiscono gli indirizzi espressi nel Documento approvato dalla Giunta delle elezioni nella scorsa legislatura, con l'unanime consenso dei gruppi, sulle «*Criticità legislative e attuative nello svolgimento dell'elezione della Camera dei deputati rilevate a seguito della verifica dei poteri nelle circoscrizioni nazionali e nella circoscrizione Estero*». Le diverse problematiche, riguardanti in primo luogo gli errori verificatisi nel computo dei voti spettanti alle liste a causa delle frequenti inversioni dei voti tra liste coalizzate, si sono infatti sostanzialmente riscontrate anche in questa seconda applicazione

della vigente legge elettorale, confermando la particolare attualità degli interventi proposti per superare tali discrasie, a partire dalle modalità di redazione dei verbali con etichette prestampate e da una più diffusa informatizzazione dei dati.

2.2. La verifica delle operazioni di calcolo e di assegnazione dei seggi su base nazionale.

Sono di seguito illustrate le operazioni di calcolo e assegnazione dei seggi già effettuate dall'UCN ed ora verificate sulla base dei dati risultanti alla Giunta delle elezioni a seguito delle relazioni sulle singole circoscrizioni.

Dei dati relativi a ciascuna delle seguenti operazioni si dà conto analiticamente nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente Relazione.

Sulla base delle verifiche nelle singole circoscrizioni, vengono innanzitutto determinati i *nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista*, come somma dei nuovi valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno (articolo 83, comma 1, lettera *a*), del d.P.R. 361 del 1957) e, come somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste, il nuovo valore del totale nazionale dei voti validi (articolo 83, comma 1, lettera *b*), del d.P.R. 361 del 1957).

La differenza nel totale nazionale dei voti validi, rispetto al totale dei voti validi alle liste calcolato dall'UCN, risulta pari a + 4.026 voti (vedi tabella A); le differenze riscontrate sono fondate sulle verifiche effettuate su base documentale con riguardo a tutti i verbali sezionali del territorio nazionale e dovute, ad esempio, al mancato inserimento di una o più sezioni da parte degli UCC o ad erronee trascrizioni dei voti.

In questa tornata elettorale non si sono verificati, come invece era successo nelle elezioni del 2018, casi di incertezza nel calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste; l'unica imprecisione, peraltro assai trascurabile, si riscontra nel verbale delle operazioni dell'UCC della circoscrizione Trentino-Alto Adige, nel quale non vi è piena corrispondenza tra la somma delle cifre elettorali di collegio uninominale e la cifra elettorale di circoscrizione successivamente comunicata all'UCN (il Trentino-Alto Adige ha un solo collegio plurinominale). In particolare, la discrasia riguarda le cifre elettorali nazionali delle liste FI (che risulta maggiore di 1 voto rispetto alla somma delle cifre elettorali dei collegi uninominali) e AVS (per la quale risulta una cifra elettorale minore di 1 voto).

Sono quindi determinati i nuovi valori delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera *c*), del d.P.R. 361 del 1957), a tal fine procedendo dapprima alla determinazione del nuovo valore corrispondente alle soglie di sbarramento previste dalla legge.

La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste (articolo 83, comma 1, lettera *d*), del d.P.R. 361 del 1957) è data infatti dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione tenendo conto che:

– ai sensi del citato articolo 83, comma 1, lettera *c*), *non concorrono* a determinare la cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale nazionale;

– concorrono, invece (ai sensi della lettera *e*) del medesimo articolo 83, comma 1), le liste collegate in coalizione che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute – presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche – ed abbiano raggiunto almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.

Lo scostamento riscontrato nei dati verificati dalla Giunta delle elezioni rispetto alla soglia dell'1 per cento dei voti validi calcolata nel verbale UCN è minimo (+40 voti) e non ha modificato in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle liste che concorrono alla determinazione delle cifre elettorali di coalizione (*vedi tabelle B*).

Le differenze riscontrate in sede di verifica nelle cifre elettorali nazionali delle coalizioni (+9.627 per la coalizione di centrodestra e +10.648 per la coalizione di centrosinistra) sono determinate in buona misura dalla correzione degli errori nell'attribuzione di voti alle liste delle due coalizioni illustrati nel paragrafo 2.1 della presente Relazione, dovute soprattutto all'inversione dei voti tra le liste; ciò ha quindi determinato un aumento delle cifre elettorali di coalizione per l'incremento dei voti delle liste che hanno superato la soglia dell'1 per cento (e un corrispondente decremento delle cifre di quelle che non l'hanno superata).

Si conferma comunque quanto calcolato dall'UCN: partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrodestra le liste FDI, Lega e FI, avendo superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento; partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di centrosinistra le liste PD-IDP, AVS e +Europa, che hanno superato la soglia di sbarramento dell'1 per cento (*come riportato nella tabella B1 per la coalizione di centrodestra e B2 per la coalizione di centrosinistra*).

Successivamente sono state individuate – sulla base delle *soglie di sbarramento* previste dalla legge per *accedere al riparto dei seggi* – le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi (articolo 83, comma 1, lettera *e*), del d.P.R. 361 del 1957).

A tal proposito, si ricorda che la legge prevede le seguenti soglie:

– coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno

una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

– singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10 per cento, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

– per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, la legge prevede la soglia dell'aver conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o che i candidati della medesima lista siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione (articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2).

Anche in questo caso gli scostamenti riscontrati rispetto alle soglie calcolate nel verbale UCN (soglia del 3 per cento per le liste: +121 voti; soglia del 10 per cento per le coalizioni: +402 voti; soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige: -59 voti) sono minimi e non modificano in alcun modo l'individuazione operata dall'UCN delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di seggi (*vedi tabella C*).

È pertanto confermato che:

– sono ammesse al riparto dei seggi sia la coalizione di liste del centrodestra sia quella del centrosinistra, che hanno entrambe superato la soglia di sbarramento del 10 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

– nell'ambito della coalizione di centrodestra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste FDI, Lega e FI, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del d.P.R. 361 del 1957;

– nell'ambito della coalizione di centrosinistra, sono ammesse al riparto dei seggi le liste PD-IDP e AVS, che hanno superato la soglia del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 1), del d.P.R. 361 del 1957;

– per quanto riguarda le liste singole, sono ammesse al riparto dei seggi le liste M5S e AZ-IV (che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento di cui all'articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), del d.P.R. 361 del 1957) e la lista SVP-PATT (che ha superato la soglia del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, di cui al citato articolo 83, comma 1, lettera e), numero 2), e ha due candidati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione medesima).

2.3. Riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse.

Si è proceduto alla verifica del *riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste effettuato dall'UCN* (articolo 83, comma 1, lettera

f), del d.P.R. 361 del 1957) attraverso le operazioni che sono di seguito descritte.

Constatato che sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto (pari a 25.880.006) risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN (pari a 25.856.459), di 23.547 unità, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (245) e si ottiene il nuovo quoziente elettorale nazionale, che risulta pari a 105.632, con una *differenza algebrica del quoziente di +96 rispetto a quello calcolato dall'UCN*; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali sono confermati – seppure con modifiche nel calcolo dei resti – i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti (questi ultimi pari a due, di cui un seggio alla coalizione di centrosinistra e un seggio alla lista AZ-IV).

Resta pertanto *confermata l'attribuzione di seggi a livello nazionale*: 114 seggi alla coalizione di centrodestra; 68 seggi alla coalizione di centrosinistra; 41 seggi alla lista M5S; 21 seggi alla lista AZ-IV; 1 seggio alla lista SVP-PATT (*vedi tabella D*).

2.4. Riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse.

A questo punto si è proceduto alle operazioni di riparto a livello nazionale, nell'ambito di ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse al riparto, che hanno quindi superato la soglia di sbarramento del 3 per cento (articolo 83, comma 1, lettera g), del d.P.R. 361 del 1957). A tal fine sono state effettuate le seguenti operazioni, volte a verificare le corrispondenti operazioni effettuate dall'UCN.

2.4.1. Coalizione di centrodestra.

Constatato che, sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 9.627 voti, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (114) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 105.793, con una *differenza algebrica del quoziente pari a +84 rispetto a quello calcolato dall'UCN*. Si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali sono confermati, sia pure con *variazioni nel calcolo dei resti*, i dati dell'UCN relativamente all'assegnazione dei seggi a quoziente intero e con i maggiori resti, pari a uno, assegnato alla lista FI.

Pertanto risulta confermato il riparto a livello nazionale dei 114 seggi della coalizione di centrodestra effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di: 69 seggi alla lista FDI; 23 seggi alla lista Lega; 22 seggi alla lista FI (vedi tabella E1).

2.4.2. Coalizione di centrosinistra.

Constatato che, sulla base dei nuovi valori risultanti dalle verifiche nelle singole circoscrizioni e per le ragioni precedentemente esposte, il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate ammesse al riparto risulta incrementato, rispetto a quello calcolato dall'UCN, di 14.800 voti, si procede a dividere tale nuovo totale per il numero di seggi da ripartire (68) e si ottiene il nuovo quoziente, che risulta pari a 93.901, con una differenza algebrica del quoziente pari a +218 rispetto a quello calcolato dall'UCN; si divide quindi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il predetto quoziente, prendendo nota sia dei quozienti interi sia dei resti delle divisioni, ottenendo in tal modo risultati sulla base dei quali sono confermati, anche in questo caso con variazioni nel calcolo dei resti, i dati dell'UCN, sia in termini di assegnazione dei seggi a quoziente intero sia in termini di assegnazione dei seggi residui con i maggiori resti, pari a uno, assegnato alla lista AVS.

Pertanto risulta confermato il riparto a livello nazionale dei 68 seggi della coalizione di centrosinistra effettuato dall'UCN, che prevede l'assegnazione di 57 seggi alla lista PD-IDP e di 11 seggi alla lista AVS (vedi tabella E2).

2.5. Distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni alle coalizioni di liste o singole liste.

Avendo verificato i seggi spettanti a livello nazionale a ciascuna lista, si è proceduto, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del d.P.R. 361 del 1957, alla verifica della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ammesse al riparto. A tal fine, per ogni circoscrizione si sono svolte le seguenti operazioni:

1) determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, che è pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione meno il numero dei collegi uninominali della circoscrizione stessa; nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto, come prescrive la legge;

2) si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista (vedi tabella F1);

3) i seggi che rimangono ancora da attribuire (indicati per ciascuna circoscrizione nell'ultima colonna della tabella F1 e, per ciascuna coalizione di liste e singola lista nell'ultima riga della medesima tabella) sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le divisioni di cui al punto 2) hanno dato *le maggiori parti decimali* e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Si sono escluse dall'attribuzione di cui al presente numero le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale dei seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f), del d.P.R. n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, *risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi con le parti decimali* dei quozienti nelle varie circoscrizioni alle coalizioni e liste singole ammesse al riparto effettuate dall'UCN (*vedi tabella F2*);

4) a questo punto *si è accertato* se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrispondesse al numero di seggi determinato per ciascuna di esse a livello nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo). In base ai nuovi dati risultanti dalla verifica, si è constatato che alla lista M5S risultano attribuiti 44 seggi nelle circoscrizioni e 41 nel riparto a livello nazionale e alla coalizione di centrodestra 111 seggi nelle circoscrizioni e 114 seggi nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista M5S risulta *eccedentaria* di 3 seggi e la coalizione di centrodestra *deficitaria* di altrettanti, analogamente a quanto risulta dal verbale dell'UCN (*vedi tabella F3*).

2.6. Compensazione dei seggi tra coalizioni di liste e singole liste eccedentarie e coalizioni di liste e singole liste deficitarie.

Avendo dunque verificato – come risulta anche dal verbale dell'UCN – che non vi è corrispondenza per tutte le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto tra il numero dei seggi loro attribuito in sede di riparto nazionale e nelle singole circoscrizioni, si è proceduto alle *operazioni di compensazione dei seggi*, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che ha il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono quindi i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, sono assegnati i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.

In base alla legge, qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola

lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

Risulta quindi confermato quanto previsto nel verbale UCN per cui le operazioni di compensazione riguardano la lista M5S, eccedentaria, e la coalizione di centrodestra, deficitaria. A tal fine si è proceduto attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della lista M5S, ordinate secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente (vedi tabella F4).

La graduatoria risultante in base ai dati verificati dalla Giunta delle elezioni ha confermato quella elaborata nel verbale delle operazioni dell'UCN, per la quale la sottrazione dei seggi alla lista M5S e l'attribuzione dei seggi alla coalizione di centrodestra avviene nelle circoscrizioni Lombardia 1, Lombardia 3 e Lombardia 2, nelle quali la lista eccedentaria ha conseguito i seggi con le minori parti decimali dei quozienti e la coalizione deficitaria non ha già ottenuto un seggio con la parte decimale del quoziente (come invece avvenuto in Umbria e Calabria) (vedi tabella F5).

A seguito delle operazioni di compensazione si è così ottenuto il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna coalizione di liste o singola lista assegnati alle singole circoscrizioni, che conferma tutte le attribuzioni di seggi effettuate dall'UCN (vedi tabella F6).

2.7. Attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.

A questo punto si è proceduto alla *verifica dell'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione*, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *i*), del d.P.R. n. 361 del 1957.

A tal fine, per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di liste, sono state svolte le seguenti operazioni:

1) determinazione del *quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste* dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali

delle sole liste ammesse al riparto dei seggi (FDI, Lega e FI per la coalizione di centrodestra; PD-IDP e AVS per la coalizione di centrosinistra) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi dei precedenti paragrafi 2.5 e 2.6. Nell'effettuare la divisione di cui al presente punto non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il *numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista (vedi tabella G1.1 per il centrodestra e G2.1 per il centrosinistra)*;

3) i seggi che rimangono ancora da attribuire (indicati per ciascuna circoscrizione nell'ultima colonna delle tabelle G1.1 e G2.1 e, per ciascuna lista nell'ultima riga delle medesime tabelle) sono assegnati alle liste seguendo la *graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti*; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al presente punto le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di riparto nazionale, per ciascuna coalizione, dei seggi tra le liste collegate ammesse di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In esito alle operazioni di cui ai punti 1), 2) e al presente punto, risultano confermate tutte le assegnazioni dei seggi nelle varie circoscrizioni alle liste ammesse al riparto effettuate dall'UCN (*vedi tabella G1.2 per il centrodestra e G2.2 per il centrosinistra*);

4) a questo punto occorre accertare se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello di riparto nazionale (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo).

Si è confermato quanto riportato nel verbale delle operazioni dell'UCN.

In particolare, con riferimento alla coalizione di centrodestra si constata che alla lista FDI risultano attribuiti 70 seggi nelle circoscrizioni e 69 nel riparto a livello nazionale e alla lista FI 21 seggi nelle circoscrizioni e 22 nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista FDI risulta eccedentaria di 1 seggio e la lista FI deficitaria di 1 seggio. Con riferimento alla coalizione di centrosinistra si constata che alla lista PD-IDP risultano attribuiti 61 seggi nelle circoscrizioni e 57 nel riparto a livello nazionale e alla lista AVS 7 seggi nelle circoscrizioni e 11 nel riparto a livello nazionale; pertanto la lista PD-IDP risulta eccedentaria di 4 seggi e la lista AVS deficitaria di 4 seggi (*vedi tabella G1.3 per il centrodestra e G2.3 per il centrosinistra*).

2.8. Compensazione dei seggi tra le liste eccedentarie e deficitarie nell'ambito delle coalizioni di liste.

Avendo dunque verificato che – come previsto anche nel verbale dell'UCN – non vi è corrispondenza tra il numero dei seggi attribuito

alle liste delle coalizioni ammesse al riparto dei seggi in sede di riparto nazionale e quello attribuito alle medesime liste nelle singole circoscrizioni, si è proceduto alle *operazioni di compensazione dei seggi*.

La legge prevede che si inizia dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: si sottraggono i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, si assegnano i seggi a tali liste.

Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.

Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, si prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione.

Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate (articolo 83, comma 1, lettera *i*), del d.P.R. n. 361 del 1957).

In base a quanto esposto nelle operazioni di *compensazioni occorre sottrarre 4 seggi alla lista eccedentaria PD-IDP e attribuire 4 seggi alla lista deficitaria AVS nonché sottrarre 1 seggio alla lista eccedentaria FDI e attribuire 1 seggio alla lista deficitaria FI* (si veda il punto 4) del paragrafo 2.7).

A tal fine, si è proceduto, come prescritto dalla legge, in primo luogo attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della *lista PD-IDP*; tali parti decimali sono disposte secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente.

La graduatoria risultante in base ai dati verificati dalla Giunta delle elezioni differisce rispetto a quella elaborata nel verbale delle opera-

zioni dell'UCN per l'inversione nelle posizioni delle circoscrizioni Sicilia 2 e Piemonte 2 (*vedi tabella G2.4*).

Tale differenza non ha alcuna conseguenza sulla sottrazione dei seggi alla lista PD e sulla loro attribuzione alla lista AVS nelle circoscrizioni Veneto 2, Sardegna, Campania 2 e Lombardia 2, dove la prima ha ottenuto i seggi con le minori parti decimali dei quozienti e la seconda ha le parti decimali dei quozienti non utilizzate (*vedi tabella G2.5*).

Si è proceduto quindi attraverso la graduatoria delle parti decimali dei quozienti circoscrizionali della *lista FDI*; tali parti decimali sono disposte secondo il loro ordine crescente e partendo dalle circoscrizioni nelle quali la lista ha ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente.

La graduatoria risultante in base ai dati verificati dalla Giunta delle elezioni differisce rispetto a quella elaborata nel verbale delle operazioni dell'UCN per l'inversione nelle posizioni delle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 1 e delle circoscrizioni Toscana e Puglia (*vedi tabella G1.4*).

Tale differenza non ha alcuna conseguenza sulla sottrazione del seggio alla lista FDI e sulla sua attribuzione alla lista FI nella circoscrizione Umbria, dove la prima ha ottenuto il seggio con la minore parte decimale del quoziente e la seconda ha la parte decimale del quoziente non utilizzata (*vedi tabella G1.5*).

A seguito delle operazioni di compensazione si ottiene il riepilogo definitivo dei seggi di ciascuna lista delle coalizioni assegnati alle singole circoscrizioni, che *confermano le attribuzioni effettuate dall'UCN* (*vedi tabelle G1.6 e G2.6*).

2.9. Seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste aventi diritto al riparto.

In conclusione, come risulta dal riepilogo dei seggi assegnati nelle singole circoscrizioni alle liste, singole o collegate in coalizione, ammesse al riparto (*vedi tabella H*), in esito alla verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale – pur avendo *riscontrato modifiche nelle cifre elettorali* in sede di verifica – risulta *confermata l'attribuzione dei seggi* alle liste nelle circoscrizioni operata dall'UCN sulla base del procedimento previsto dalla legge.

3. LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI

3.1. Attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste.

L'articolo 83-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 dispone che ogni Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2 (relative al numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nella circoscri-

zione di competenza), proceda all'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste, attraverso le operazioni di seguito descritte e verificate nella presente Relazione.

Nelle circoscrizioni che comprendono un *unico collegio plurinomiale* (Lombardia 4, Veneto 1, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Trentino-Alto Adige) l'assegnazione dei seggi è la stessa effettuata a norma dell'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, di cui al paragrafo 2.9 della presente Relazione e al verbale dell'UCN.

Per le circoscrizioni il cui territorio è suddiviso in *più collegi plurinomiali* si è proceduto, per ciascuno, attraverso le seguenti operazioni:

1) determinazione del *quoziente elettorale di collegio* dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento o quella prevista per le minoranze linguistiche (*vedi tabelle I e I-bis*) per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso (*vedi tabella H*). Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

In tal modo si è ottenuto, per ciascun collegio di ciascuna circoscrizione, il *quoziente elettorale di collegio* individuato sulla base dei voti risultanti a seguito della verifica (*vedi tabelle L1*);

2) divisione quindi della cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista (*vedi tabelle L2*).

Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC si constata che:

– in tutte le circoscrizioni *si confermano* i seggi attribuiti a quoziente intero a tutte le liste in tutti i collegi plurinomiali della circoscrizione. Non hanno effetti sul riparto dei seggi le *discrasie riscontrate* nei prospetti allegati ai verbali delle operazioni degli UCC delle circoscrizioni Lazio 2 e Sicilia 2, consistenti, rispettivamente: nell'aver calcolato erroneamente il totale delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto nel collegio plurinomiale 01 e, conseguentemente, il quoziente elettorale di collegio; nell'aver effettuato il calcolo dei quozienti elettorali dei collegi plurinomiali considerando anche la cifra elettorale della lista +Europa, non ammessa al riparto dei seggi;

3) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la *graduatoria decrescente* delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Si escludono dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la ripartizione effettuata a norma dell'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, di cui al paragrafo 2.9 della presente Relazione.

In base ai risultati conseguenti alla verifica operata dalla Giunta delle elezioni si ottiene, per ogni lista in ciascun collegio plurinominale, l'assegnazione del numero di seggi riportati nelle tabelle L3.

Confrontando i risultati ottenuti con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC (relativamente alle sole circoscrizioni con almeno due collegi plurinominali) si constata che:

– nelle circoscrizioni Piemonte 1, Piemonte 2, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 2, Emilia-Romagna, Lazio 1, Lazio 2, Campania 1, Campania 2, Puglia, Sicilia 1 e Sicilia 2 si confermano i seggi attribuiti con le maggiori parti decimali del quoziente a tutte le liste in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione;

– nella circoscrizione Toscana, un seggio con la maggior parte decimale che secondo il verbale delle operazioni dell'UCC doveva essere attribuito nel collegio 02 alla lista AZ-IV risulta, sulla base dei dati verificati, da attribuire alla lista PD; pur in presenza di tale difformità non vi è una diversa assegnazione dei seggi rispetto a quanto operato dall'UCC, come di seguito illustrato (per l'effetto delle successive operazioni).

4) quindi si è accertato se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrispondesse al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione a norma dell'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, di cui al paragrafo 2.9 della presente Relazione (dovendosi, in caso di difformità, far prevalere quest'ultimo).

In base ai risultati conseguenti alla verifica operata dalla Giunta delle elezioni si ottengono, per ogni circoscrizione, le liste che hanno ricevuto nei collegi plurinominali lo stesso numero di seggi ad esse spettanti nella circoscrizione, quelle che, avendone ricevuti di più, sono da considerare *eccedentarie* e quelle che, avendone ricevuti di meno, sono da considerare *deficitarie* (vedi tabelle L3).

I risultati ottenuti coincidono con quelli dei verbali delle operazioni svolte dagli UCC, fatta salva la citata differenza relativa alla circoscrizione Toscana e dovuta alla diversa attribuzione di un seggio con le parti decimali del quoziente di cui si dà conto nel precedente punto 3): con i dati della verifica dei poteri la lista PD-IDP non è deficitaria (come nel verbale UCC della Toscana) e la lista AZ-IV è eccedentaria di un seggio e non di due (come nel verbale UCC della Toscana). *Tale differenza comunque non incide sull'attribuzione finale dei seggi alle liste nella circoscrizione Toscana.*

Pertanto in tutte le circoscrizioni aventi più di un collegio plurinominale si deve procedere alle operazioni di compensazione tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie.

3.2. Compensazione dei seggi tra le liste eccedentarie e deficitarie.

Avendo dunque verificato che, come emerso anche dai relativi verbali degli UCC, per tutte le circoscrizioni suddivise in più di un collegio plurinominale non vi è *corrispondenza* tra i seggi assegnati alle liste nella circoscrizione dall'UCN ai sensi dell'articolo 83 del d.P.R.

n. 361 del 1957 e quelli assegnati nei collegi plurinomiali ai sensi dell'articolo 83-*bis*, si è proceduto, come previsto dal medesimo articolo 83-*bis*, alle *operazioni di compensazione* tra le liste che nella ripartizione per collegi hanno ricevuto seggi in eccesso rispetto a quelli loro spettanti a livello circoscrizionale e quelle che hanno ricevuto seggi in difetto (*vedi tabelle L4*).

A seguito di tali operazioni, come si vedrà e come è stato esposto in sede di illustrazione dei ricorsi, *si può verificare che il numero di seggi alla fine assegnati differisca da quello definito dal decreto del Presidente della Repubblica* dopo la convocazione dei comizi elettorali tenuto conto che l'art. 83-*bis* dispone un procedimento di attribuzione articolato e fondato sui criteri di rappresentatività territoriale e politica.

Come previsto dalla legge dunque, per le *operazioni di compensazione in ciascuna circoscrizione*, si determina la lista che ha il maggior numero di *seggi eccedentari* e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; *si sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione* e lo si assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; *il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata*; si ripetono quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

Le operazioni di compensazione effettuate per ciascuna circoscrizione e collegio plurinomiale, con indicazione delle parti decimali dei quozienti in base alle quali sono stati individuati i collegi in cui sottrarre i seggi alle liste eccedentarie e quelli in cui assegnarli alle liste deficitarie, confermano nel complesso gli esiti dei verbali circoscrizionali (vedi tabelle L5). Per la circoscrizione *Puglia*, peraltro, relativamente alla lista deficitaria AVS, i dati verificati comportano la necessità di un ulteriore supplemento istruttorio soprattutto alla luce di alcune inversioni dei voti di lista, così da poter accertare la corretta assegnazione nell'attribuzione del seggio nel collegio plurinomiale P04 o nel collegio plurinomiale P02, che già in sede di proclamazione si fondava su un differenziale molto ridotto.

4. LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI DA ELEGGERE NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Sulla base dei seggi assegnati alle liste nei collegi plurinomiali – e *fatte salve le risultanze di ulteriori approfondimenti istruttori su specifiche questioni* – i candidati da eleggere sono da individuare secondo l'ordine di presentazione in lista, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, secondo il quale « *Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione* ».

Quando tra i candidati individuati ai sensi del citato art. 84, comma 1, sono stati riscontrati casi di elezione in più di un collegio plurinominale oppure in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali, vengono in rilievo le previsioni della vigente legge elettorale che, in particolare, così dispone:

– ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 « *Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)* »;

– ai sensi dell'articolo 85, comma 1-bis, del d.P.R. n. 361 del 1957 « *Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale* »;

– ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, « *Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione* »; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, « *Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5* ».

I candidati che risultano eletti in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali sono quindi, a norma dei sopra citati articoli 85, comma 1-bis, e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituiti nei collegi plurinominali dai candidati che non risultano eletti in collegi uninominali e che li seguono in ordine di lista.

I candidati che risultano eletti in più collegi plurinominali sono, a norma dei sopra citati articoli 85, comma 1, e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituiti nei collegi plurinominali dai candidati che non risultano eletti in collegi uninominali e che li seguono in ordine di lista.

Al contempo, oltre alla risoluzione dei casi di pluri elezione, occorre individuare i candidati da eleggere nelle circoscrizioni nelle quali si sono verificati i casi di liste che risultano incapienti, vale a dire che non hanno nei collegi plurinominali un numero di candidati sufficiente rispetto ai seggi assegnati.

A tal fine l'articolo 84 del d.P.R. n. 361 del 1957 così dispone:

1) ai sensi del comma 2 « *Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista*

medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente »;

2) ai sensi del comma 3 « *Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h) »;*

3) ai sensi del comma 4 « *Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente ».*

I casi di incapacienza dell'intera circoscrizione si riscontrano, sia nei verbali delle operazioni degli UCC e dell'UCN sia ripercorrendo le operazioni previste dal d.P.R. n. 361 del 1957 con i dati verificati: per un seggio assegnato alla lista FDI nella circoscrizione Veneto 1, che ha un unico collegio plurinominale; per un seggio assegnato alla lista M5S nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1 (la cui lista è risultata incapiente sin dalla risoluzione dei casi dei candidati eletti in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali); per un seggio assegnato alla lista M5S nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Campania 1 (la cui lista è risultata incapiente al momento della risoluzione della plurielezione del candidato Giuseppe Conte in più circoscrizioni).

Si conferma, nella risoluzione dei citati casi di incapacienza che:

– alla lista FDI va attribuito un seggio nella circoscrizione Lazio 2, dove la lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, e – nell'ambito di tale circoscrizione – nel collegio plurinominale P02, dove ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata;

– alla lista M5S per la risoluzione della prima incapacienza (collegio plurinominale 2 della circoscrizione Campania 1) va attribuito un seggio nella circoscrizione Lombardia 2, dove la lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, e – nell'ambito di tale circoscrizione – nel collegio plurinominale 1, dove ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata;

– alla lista M5S per la risoluzione della seconda incapacienza (collegio plurinominale 1 della circoscrizione Campania 1) va attribuito un seggio nella circoscrizione Lombardia 4, che consta di un unico collegio plurinominale, dove la lista ha la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata. Non si prende nuovamente in considerazione la circoscrizione Lombardia 2, che passa tra quelle che hanno la parte decimale del quoziente utilizzata dal momento che tale parte decimale è servita per risolvere l'incapacienza nel collegio plurinominale 2.

Infine, per quanto riguarda la circoscrizione Emilia-Romagna, per la lista FDI, ferma restando la loro elezione, è *suscettibile di approfondimento l'individuazione del corretto collegio di elezione dei deputati Ylenia Lucaselli e Gianluca Vinci*, che risultano entrambi individuati come *candidati da eleggere in più collegi plurinominali* e che sono stati proclamati, rispettivamente, nel collegio plurinominale P01 e nel collegio plurinominale P02.

Preliminarmente, va ricordato che nel verbale delle operazioni dell'UCN alla lista FDI sono attribuiti complessivamente *5 seggi nei 3 collegi* della circoscrizione Emilia-Romagna e che tale dato risulta confermato dalla presente Relazione nazionale.

Preso atto dei candidati da eleggere nei collegi uninominali, nel verbale dell'UCC non vi sono ulteriori dettagli *sul procedimento seguito per risolvere le proclamazioni dei candidati che risultano da eleggere in più collegi plurinominali e le incapacienze della lista nel collegio P03*.

La deputata Lucaselli, candidata al secondo posto della lista FDI nei 3 collegi plurinominali, risulta proclamata nel verbale UCC nel *collegio P01*; applicando invece testualmente quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 *la deputata risulterebbe da proclamare nel collegio in cui è minore la cifra elettorale percentuale di lista, quindi il collegio P02 (cui segue, in ordine crescente, il collegio P01 e poi P03)*, come si evince dai dati dell'UCC e dai dati verificati dalla Giunta delle elezioni.

Il deputato Vinci, candidato al terzo posto della lista FDI nei 3 collegi plurinominali, risulta proclamato nel verbale UCC *nel collegio P02*. *Tuttavia l'individuazione del corretto collegio di elezione appare suscettibile di valutazione da parte della Giunta, per la peculiarità della fattispecie che investe sia la disciplina della pluri elezione (di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957) sia la disciplina dell'incapacienza di collegio plurinominale (di cui all'art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957)*. In tale ambito, appaiono infatti percorribili *due modalità distinte nel procedimento* che differiscono tra loro per le scansioni procedurali da seguire nell'applicazione delle predette disposizioni.

Se si ritiene infatti che vada data *dapprima applicazione* alle previsioni dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 che riguardano i casi di *pluri elezione*, e solo in una distinta ed eventuale fase quelle dell'art. 84 del citato d.P.R. che disciplinano la risoluzione delle incapacienze di collegio plurinominale, *il deputato Vinci, pluricandidato nei 3 collegi, risulterebbe da eleggere nel collegio plurinominale P01* (secondo in ordine crescente di cifra percentuale di lista dopo il collegio P02) tenuto conto che nel collegio P02 i 2 seggi spettanti alla lista sarebbero da attribuire ai deputati Bignami e Lucaselli.

Se si ritiene invece che siano *contestuali ed unitarie* le procedure da seguire per dare *applicazione* alle previsioni dell'art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 (che riguardano i casi di *plurielezione*) nonché a quelle dell'art. 84 (che disciplinano la *risoluzione delle incapacienze* di collegio plurinominale) il deputato Vinci risulterebbe da proclamare, come disposto dall'UCC, nel *collegio P02*.

In tale caso infatti, dopo la risoluzione della plurielezione della deputata Lucaselli, che risulterebbe da eleggere nel collegio P02, il deputato Vinci sarebbe da eleggere nei collegi plurinominali P03 e P01 (*risolvendosi tale plurielezione a favore di quest'ultimo collegio dove la lista FDI ha la minore cifra elettorale percentuale di collegio*). Al contempo, nel collegio P03 si verificherebbe *l'incapienza della lista FDI* (cui spettano invece 2 seggi), da risolvere – *per il primo seggio* – nel collegio dove è presente la maggior parte decimale di quoziente di collegio plurinominale non utilizzata (quindi nel *collegio P01*, attribuendo pertanto il seggio all'ultima candidata nell'ordine di lista in tale collegio, deputata Gaetana Russo). Quanto al *secondo seggio* da attribuire alla lista FDI, da assegnare nel collegio dove è presente la maggior parte decimale di quoziente di collegio plurinominale già utilizzata (quindi nel *collegio P02*) sarebbe dunque individuato come candidato da eleggere il *deputato Vinci*; dovendosi quindi risolvere la plurielezione di quest'ultimo nei collegi P01 e P02 il deputato *sarebbe proclamato nel collegio P02*. Nel collegio P01 la lista sarebbe esaurita ricorrendo al restante candidato della lista nella circoscrizione, quindi alla deputata Beatriz Colombo (candidata nel collegio plurinominale 02).

Avendo ripercorso e verificato i casi di plurielezione e di incapacienza sono dunque confermati i nominativi dei candidati da eleggere, riportati nell'elenco che segue, per i quali appare dunque concluso il complessivo procedimento di verifica elettorale svolto.

I Circoscrizione Piemonte 1	
Collegio plurinominale 1	Marco Perissa (FDI), Mauro Antonio Donato Laus e Maria Cecilia Guerra (PD-IDP), Marco Grimaldi (AVS), Antonino Iaria (M5S), Daniela Ruffino (AZ-IV)
Collegio plurinominale 2	Immacolata Zurzolo (FDI), Alessandro Manuel Benvenuto (Lega), Gilberto Pichetto Fratin (FI), Mauro Berruto (PD-IDP)
II Circoscrizione Piemonte 2	
Collegio plurinominale 1	Emanuele Pozzolo (FDI), Federico Fornaro (PD-IDP)
Collegio plurinominale 2	Fabrizio Comba e Vincenzo Amich (FDI), Andrea Giaccone (Lega), Matilde Siracusano (FI), Chiara Gribaudo (PD-IDP), Chiara Appendino (M5S), Luigi Marattin (AZ-IV)
III Circoscrizione Lombardia 1	
Collegio plurinominale 1	Stefano Giovanni Maullu e Lorenzo Malagola (FDI), Igor Giancarlo Iezzi (Lega), Lia Quartapelle Procopio e Giovanni Cuperlo (PD-IDP), Giulia Pastorella (AZ-IV)

Collegio plurinominale 2	Giulio Tremonti, Fabio Pietrella e Grazia Di Maggio (FDI), Fabrizio Cecchetti (Lega), Fabrizio Sala (FI), Silvia Roggiani e Matteo Mauri (PD-IDP), Giuseppe Conte (M5S), Enrico Costa (AZ-IV)
IV Circoscrizione Lombardia 2	
Collegio plurinominale 1	Andrea Mascaretti (FDI), Umberto Bossi (Lega), Alessandra Todde (M5S)
Collegio plurinominale 2	Sara Kelany e Novo Umberto Maerna (FDI), Eugenio Zoffili (Lega), Stefano Benigni (FI), Chiara Braga (PD-IDP), Devis Dori (AVS), Maria Chiara Gadda (AZ-IV)
V Circoscrizione Lombardia 3	
Collegio plurinominale 1	Andrea Tremaglia (FDI), Giulio Centemero (Lega), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (PD-IDP)
Collegio plurinominale 2	Luca Sbardella e Cristina Almici (FDI), Paolo Formentini (Lega), Luca Squeri (FI), Gian Antonio Girelli (PD-IDP), Fabrizio Benzoni (AZ-IV)
VI Circoscrizione Lombardia 4	
Collegio plurinominale 1	Carlo Maccari e Paola Maria Chiesa (FDI), Luca Toccalini (Lega), Andrea Giorgio Felice Maria Orsini (FI), Lorenzo Guerini e Antonella Forattini (PD-IDP), Valentina Barzotti (M5S), Mauro Del Barba (AZ-IV)
VII Circoscrizione Veneto 1	
Collegio plurinominale 1	Francesco Filini e Marina Marchetto (FDI), Gianangelo Bof (Lega), Piergiorgio Cortelazzo (FI), Rachele Scarpa e Piero Fassino (PD-IDP), Valentina Grippo (AZ-IV)
VIII Circoscrizione Veneto 2	
Collegio plurinominale 1	Gianmarco Mazzi (FDI), Arianna Lazzarini (Lega), Alessandro Zan (PD-IDP), Enrico Cappelletti (M5S)
Collegio plurinominale 2	Alessandro Urzì (FDI), Erik Umberto Pretto (Lega), Enrico Letta (PD-IDP), Luana Zanella (AVS), Elena Bonetti (AZ-IV)
Collegio plurinominale 3	Maddalena Morgante e Marco Padovani (FDI), Flavio Tosi (FI)
IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia	
Collegio plurinominale 1	Nicole Matteoni e Emanuele Loperfido (FDI), Graziano Pizzimenti (Lega), Debora Serracchiani (PD-IDP), Isabella De Monte (AZ-IV)
X Circoscrizione Liguria	
Collegio plurinominale 1	Matteo Rosso e Maria Grazia Frijia (FDI), Francesco Bruzzone (Lega), Andrea Orlando e Valentina Ghio (PD-IDP), Roberto Traversi (M5S)
XI Circoscrizione Emilia-Romagna	
Collegio plurinominale 1	Gaetana Russo (FDI), Paola De Micheli e Andrea Rossi (PD-IDP), Matteo Richetti (AZ-IV)
Collegio plurinominale 2	Galeazzo Bignami e Beatriz Colombo (FDI), Elena Ethel Schlein e Stefano Vaccari (PD-IDP), Stefania Ascari (M5S), Naike Gruppioni (AZ-IV)

Collegio plurinominale 3	Davide Bergamini (Lega), Rosaria Tassinari (FI), Andrea Gnassi e Ouidad Bakkali (PD-IDP), Federico Cafiero De Raho (M5S)
XII Circoscrizione Toscana	
Collegio plurinominale 1	Alessandro Amorese (FDI), Andrea Barabotti (Lega), Deborah Bergamini (FI), Marco Furfaro (PD-IDP)
Collegio plurinominale 2	Laura Boldrini e Marco Simiani (PD-IDP), Riccardo Ricciardi (M5S)
Collegio plurinominale 3	Giovanni Donzelli (FDI), Simona Bonafé e Arturo Scotto (PD-IDP), Nicola Fratoianni (AVS), Andrea Quartini (M5S), Francesco Bonifazi (AZ-IV)
XIII Circoscrizione Umbria	
Collegio plurinominale 1	Emanuele Prisco (FDI), Catia Polidori (FI), Anna Ascani (PD-IDP), Emma Pavanelli (M5S)
XIV Circoscrizione Marche	
Collegio plurinominale 1	Lucia Albano e Antonio Baldelli (FDI), Riccardo Augusto Marchetti (Lega), Irene Manzi e Augusto Curti (PD-IDP), Giorgio Fede (M5S)
XV Circoscrizione Lazio 1	
Collegio plurinominale 1	Federico Mollicone (FDI), Nicola Zingaretti e Andrea Casu (PD-IDP), Filiberto Zaratti (AVS), Roberto Giachetti (AZ-IV)
Collegio plurinominale 2	Maria Teresa Bellucci e Andrea Volpi (FDI), Antonio Angelucci (Lega), Paolo Barelli (FI), Michela Di Biase (PD-IDP), Alfonso Colucci (M5S)
Collegio plurinominale 3	Angelo Rossi (FDI), Claudio Mancini (PD-IDP), Francesco Silvestri (M5S), Maria Elena Boschi (AZ-IV)
XVI Circoscrizione Lazio 2	
Collegio plurinominale 1	Massimo Milani (FDI), Maria Anna Madia (PD-IDP)
Collegio plurinominale 2	Francesco Lollobrigida e Paolo Pulciani (FDI), Giovanna Miele (Lega), Patrizia Marrocco (FI), Matteo Orfini (PD-IDP), Ilaria Fontana (M5S)
XVII Circoscrizione Abruzzo	
Collegio plurinominale 1	Fabio Roscani e Rachele Silvestri (FDI), Nazario Pagano (FI), Luciano D'Alfonso (PD-IDP), Daniela Torto (M5S), Giulio Cesare Sottanelli (AZ-IV)
XVIII Circoscrizione Molise	
Collegio plurinominale 1	Elisabetta Christiana Lancellotta (FDI)
XIX Circoscrizione Campania 1	
Collegio plurinominale 1	Michele Schiano Di Visconti (FDI), Roberto Speranza (PD-IDP), Gilda Sportiello, Raffaele Bruno e Marianna Ricciardi (M5S)
Collegio plurinominale 2	Marta Schifone (FDI), Annarita Patriarca (FI) Marco Sarracino (PD-IDP), Francesco Emilio Borrelli (AVS), Alessandro Caramiello (M5S), Ettore Rosato (AZ-IV)
XX Circoscrizione Campania 2	
Collegio plurinominale 1	Marco Cerreto (FDI), Gianpiero Zinzi (Lega), Stefano Graziano (PD-IDP), Agostino Santillo e Enrica Alifano (M5S)

Collegio plurinominale 2	Edmondo Cirielli (FDI), Tullio Ferrante (FI), Piero De Luca (PD-IDP), Francesco Mari (AVS), Michele Gubitosa (M5S), Antonio D'Alessio (AZ-IV)
XXI Circoscrizione Puglia	
Collegio plurinominale 1	Giandonato La Salandra (FDI), Carla Giuliano e Giorgio Lovecchio (M5S)
Collegio plurinominale 2	Marcello Gemmato (FDI), Marco Lacarra (PD-IDP), Gianmauro Dell'Olio (M5S)
Collegio plurinominale 3	Luigi Giovanni Maiorano (FDI), Ubaldo Pagano (PD-IDP), Pasqua L'Abbate (M5S)
Collegio plurinominale 4	Raffaele Fitto (FDI), Salvatore Marcello Di Mattina (Lega), Andrea Caroppo (FI), Claudio Michele Stefanazzi (PD-IDP), Leonardo Donno (M5S), Maria Rosaria Carfagna (AZ-IV)
XXII Circoscrizione Basilicata	
Collegio plurinominale 1	Aldo Mattia (FDI), Vincenzo Amendola (PD-IDP), Arnaldo Lomuti (M5S)
XXIII Circoscrizione Calabria	
Collegio plurinominale 1	Alfredo Antoniozzi e Eugenia Maria Roccella (FDI), Simona Loizzo (Lega), Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (FI), Nicola Stumpo (PD-IDP), Vittoria Baldino, Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico (M5S)
XXIV Circoscrizione Sicilia 1	
Collegio plurinominale 1	Gianluca Caramanna (FDI), Giorgio Mulè (FI), Giuseppe Provenzano (PD-IDP), Valentina D'Orso e Daniela Morfino (M5S)
Collegio plurinominale 2	Antonio Giordano (FDI), Giovanna Iacono (PD-IDP), Ida Carmina (M5S), Davide Faraone (AZ-IV)
XXV Circoscrizione Sicilia 2	
Collegio plurinominale 1	Maurizio Leo (FDI), Maria Stefania Marino (PD-IDP), Angela Raffa (M5S)
Collegio plurinominale 2	Manlio Messina (FDI), Anastasio Carrà (Lega), Paolo Emilio Russo (FI), Luciano Cantone (M5S), Giuseppe Castiglione (AZ-IV)
Collegio plurinominale 3	Eliana Longi (FDI), Anthony Emanuele Barbagallo (PD-IDP), Filippo Scerra (M5S)
XXVI Circoscrizione Sardegna	
Collegio plurinominale 1	Salvatore Deidda e Francesco Mura (FDI), Pietro Pittalis (FI), Bachisio Silvio Lai (PD-IDP), Francesca Ghirra (AVS), Emiliano Fenu e Susanna Cherchi (M5S)
XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige	
Collegio plurinominale 1	Alessia Ambrosi (FDI), Sara Ferrari (PD-IDP), Dieter Steger (SVP-PATT)

Non sono in questa sede richiamati i candidati da eleggere, per le parti interessate, nella circoscrizione Puglia per i quali si propone di procedere ad ulteriori approfondimenti documentali ed istruttori alla luce delle questioni poste dai ricorsi e dei riscontri finora effettuati. Non sono

inoltre richiamati i candidati da eleggere nelle circoscrizioni Toscana, Lombardia 1 ed Emilia-Romagna potenzialmente interessati dai possibili effetti nell'applicazione delle previsioni in materia di plurielezioni. Per tali candidati le determinazioni conclusive della Giunta sono pertanto rinviata all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori.

Va infine ricordato che, rispetto ai nominativi dei candidati da eleggere, riportati nell'elenco che precede, si sono verificate, nel corso della legislatura, le seguenti variazioni riguardanti i deputati cessati dal mandato nei collegi plurinominali e i relativi subentri di cui occorre tenere conto in questa sede:

– il 9 aprile 2024 è cessata dal mandato la deputata Alessandra Todde, eletta nella lista M5S, nella Circoscrizione Lombardia 2 collegio plurinominali 1; in pari data è stato proclamato in sua sostituzione il deputato Antonio Ferrara;

– il 9 luglio 2024 è cessato dal mandato il deputato Flavio Tosi eletto nella lista FI, Circoscrizione Veneto 2, collegio plurinominali 3; in pari data è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Maria Paola Boscaini;

– il 9 luglio 2024 è cessato dal mandato il deputato Alessandro Zan, eletto nella lista PD-IDP, Circoscrizione Veneto 2, collegio plurinominali 1; in pari data è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Nadia Romeo;

– il 9 luglio 2024 è cessato dal mandato il deputato Nicola Zingaretti, eletto nella lista PD-IDP, Circoscrizione Lazio 1, collegio plurinominali 1; in pari data è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Patrizia Prestipino;

– il 2 dicembre 2024 è cessato dal mandato il deputato Raffaele Fitto, eletto nella lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, nella Circoscrizione Puglia collegio plurinominali 4; in pari data è stato proclamato in sua sostituzione il deputato Antonio Maria Gabellone;

– il 20 dicembre 2024 è cessato dal mandato il deputato Enrico Letta, eletto nella lista PD-IDP, nella Circoscrizione Veneto 2 collegio plurinominali 2; in pari data è stata proclamata in sua sostituzione la deputata Rosanna Filippin;

– il 7 gennaio 2025 è cessato dal mandato il deputato Andrea Orlando, eletto nella lista PD-IDP, nella Circoscrizione Liguria, collegio plurinominali 1; in pari data, è stato proclamato in sua sostituzione il deputato Alberto Pandolfo;

– il 22 luglio 2025 è cessato dal mandato il deputato Emiliano Fenu, eletto nella lista M5S, nella circoscrizione Sardegna, collegio plurinominali 1; in pari data è stato proclamato in sua sostituzione il deputato Mario Perantoni, per il quale – alla data di approvazione della presente relazione nazionale – non sono ancora trascorsi i termini per la presentazione dei ricorsi di cui all'articolo 9 del regolamento della Giunta delle elezioni.

5. PROPOSTE CONCLUSIVE

Come si evince dalla presente Relazione, per *la gran parte dei ricorsi* – talvolta basati sul richiamo ai dati *provvisori pubblicati sul sito*

Eligendo del Ministero dell'interno nei giorni antecedenti al completamento della procedura di determinazione degli eletti o comunque su dati documentali parziali – è stato possibile *analizzare i rilievi posti sulla base degli esiti dell'attività propria della verifica dei poteri fondata*, in primo luogo, sull'esame di tutti i documenti elettorali trasmessi dagli UCC alla Camera dei deputati (a partire dai verbali sezionali e dalle tabelle di scrutinio). Su tali basi è stato così *possibile ripercorrere e verificare la correttezza del procedimento elettorale seguito con i dati definitivi* e procedere alla *puntuale determinazione delle cifre elettorali*, dei quozienti elettorali e delle relative parti decimali, *per ogni livello territoriale* in cui si articolano le procedure di attribuzione dei seggi in base alla legge.

Per *altri ricorsi* si pongono questioni – già attentamente esaminate nella scorsa legislatura dalla Giunta delle elezioni e dagli uffici elettorali centrali per le elezioni del 2018 e del 2022 – *attinenti alla mancata coincidenza* riscontrata, al termine del procedimento previsto dalla legge, tra l'effettiva attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e il numero di seggi assegnati nella fase di convocazione dei comizi elettorali dal *relativo d.P.R.* Tali questioni sono state, come ricordato, *oggetto già in passato di attenta valutazione e risolte dalla Giunta delle elezioni e dalle Corti d'Appello confermando che le procedure previste dalla legge, in sede applicativa, possono dare luogo come spesso avvenuto, ad un disallineamento rispetto al numero di seggi inizialmente determinato*; ciò tenuto conto che una più ferma coerenza nel rapporto numerico tra seggi e popolazione residente è prevista dalla Costituzione – all'art. 56 – per le circoscrizioni elettorali.

Alcuni *ricorsi richiedono, altresì, alla Giunta delle elezioni di sollevare questione di legittimità costituzionale* su talune delle previsioni della legge elettorale. Si tratta di un profilo su cui la Giunta si era già espressa in senso contrario in diverse occasioni, seguendo il costante orientamento in materia anche alla luce della facoltà di intervenire, ove le Camere lo ritengano, apportando le necessarie modifiche legislative.

Per taluni ricorsi infine, che si caratterizzano per *particolari specificità ed eccezionalità dei casi verificatisi e delle procedure seguite* dagli UCC, si pongono *questioni che richiedono ulteriori approfondimenti documentali ed istruttori* da parte della Giunta.

Premesso pertanto che:

– dalle attività di verifica svolte e riportate nella Relazione nazionale si conferma, nel complesso, l'attribuzione dei seggi alle liste compiuta dagli uffici centrali elettorali;

– restano da svolgere approfondimenti riguardanti talune limitate questioni per le quali la determinazione definitiva delle cifre elettorali di collegio plurinominali è suscettibile di ulteriori accertamenti, di entità comunque circoscritta che non appare in ogni caso idonea a poter dare luogo a variazioni degli esiti del riparto complessivo, ormai consolidato sulla base dei dati esaminati;

si propone alla Giunta:

a) richiamate le argomentazioni svolte e le verifiche numeriche e documentali operate dalla Giunta delle elezioni, di procedere all'archiviazione dei ricorsi presentati, non essendo stati riscontrati elementi manifesti di fondatezza e rilevanza; fanno eccezione le questioni poste dai ricorsi presentati dai candidati Irene Gori e Marcello Lanotte inerenti, rispettivamente, alle circoscrizioni Toscana e Puglia, per i quali appare opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori;

b) di prendere atto che, in esito alla verifica delle operazioni di calcolo su base nazionale e nei collegi plurinominali delle singole circoscrizioni risultano confermate, rispetto alle determinazioni compiute dall'UCN e dagli UCC, le assegnazioni dei seggi alle liste ammesse al riparto e la loro distribuzione nelle singole circoscrizioni e nei singoli collegi plurinominali, con le eccezioni di cui alle lettere seguenti, per le quali si ravvisa l'esigenza di ulteriori approfondimenti; pertanto, al fine di coniugare le esigenze istruttorie con il rispetto dei tempi, non essendo contestabili le elezioni dei deputati eletti nei collegi plurinominali e riportati nella presente Relazione nazionale – alla Tabella di cui al paragrafo 4 – e concorrendo negli eletti le qualità previste dalla legge, di proporre, conseguentemente, all'Assemblea la convalida dell'elezione dei predetti deputati in carica, proclamati eletti (o successivamente subentrati) nei collegi plurinominali delle circoscrizioni del territorio nazionale;

c) di svolgere ulteriori approfondimenti riguardo alla questione che investe l'attribuzione di un seggio alla lista AVS nel collegio plurinominali P02 o P04 della circoscrizione Puglia per la quale – come ripercorso nella Relazione nazionale – si rendono necessarie altre analisi documentali rispetto ai riscontri finora emersi dall'attività di verifica; si propone pertanto la deliberazione dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni (che disciplina, in tale quadro, anche la partecipazione delle parti e dei soggetti interessati) con riferimento alla proclamazione della deputata Elisabetta Piccolotti (AVS) nel collegio plurinominali Puglia P04 ed il rinvio delle deliberazioni definitive, per quanto attiene unicamente alla determinazione del collegio di proclamazione, della deputata Eleonora Evi (AVS) e del deputato Aboubakar Soumahoro (AVS) alla luce dei conseguenti effetti della disciplina in materia di plurielezione;

d) di svolgere ulteriori approfondimenti riguardo alla questione che attiene al procedimento seguito dagli uffici elettorali e alle modalità applicative della disciplina in materia di plurielezioni (di cui al combinato disposto dei commi 1 e 1-bis dell'art. 85 del d.P.R. 361 del 1957), su cui interviene il ricorso presentato dalla candidata Irene Gori della lista FDI per la circoscrizione Toscana; si propone pertanto la deliberazione dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni (che disciplina, in tale quadro, anche la partecipazione delle parti e dei soggetti interessati) con riferimento alla proclamazione del deputato Francesco Michelotti (FDI) nel collegio plurinominali Toscana P02 ed il rinvio delle deliberazioni

definitive, per quanto attiene unicamente alla determinazione del collegio di proclamazione, della deputata Chiara La Porta (FDI);

e) di svolgere ulteriori approfondimenti riguardo alle questioni poste dal ricorso presentato dal candidato Marcello Lanotte della lista FI-Berlusconi Presidente-PPE per la circoscrizione Puglia, che investono le specificità che hanno riguardato tale circoscrizione e l'unicità della rettifica dei dati disposta dall'UCC nella fase successiva a quella di ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni, come evidenziato dal relatore circoscrizionale nella seduta del 31 luglio 2024; si propone pertanto la deliberazione dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni (che disciplina, in tale quadro, anche la partecipazione delle parti e dei soggetti interessati) con riferimento alla proclamazione del deputato Vito De Palma (FI-Berlusconi Presidente-PPE) nel collegio plurinomiale Puglia P03;

f) ferma restando la loro elezione, di svolgere ulteriori approfondimenti riguardo alla questione che investe unicamente la corretta individuazione dei collegi plurinominali di proclamazione nella circoscrizione Emilia-Romagna della deputata Ylenja Lucaselli (FDI) e del deputato Gianluca Vinci (FDI) alla luce della disciplina in materia di plurielezioni e di incapienza delle liste (di cui al combinato disposto dell'art. 84, comma 2, e dell'art. 85 del d.P.R. 361 del 1957); si propone pertanto la deliberazione dell'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. Emendamenti C. 2460-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	55
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Emendamenti C. 1091-1240-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	55

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.30.

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

C. 2393 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte altresì che nella seduta odierna – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – è prevista la conclusione dell'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per mercoledì 30 luglio alle ore 15.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità.

C. 2500, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte altresì che nella seduta odierna – secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – è prevista la conclusione dell'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per le ore 15 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.

Emendamenti C. 2460-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonché l'emendamento 12-ter.200 della VI Commissione, riferiti al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale ».

In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Emendamenti C. 1091-1240-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al testo unificato delle proposte di legge C. 1091-1240-A, recante « Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente ».

In sostituzione del relatore, Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di

esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	57
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Atto n. 279 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	57
AVVERTENZA	61
ERRATA CORRIGE	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 12.30.

Sull'ordine dei lavori.

Giulio TREMONTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della

seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede di deliberazione di rilievi sull'atto del Governo n. 279 (schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95), quindi al seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2369 (disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Atto n. 279.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, a trasmettere alla I Commissione rilievi per i profili di propria competenza. Il termine previsto dal Regolamento per trasmettere i rilievi è di otto giorni.

Invita quindi il relatore, onorevole Loperfido, ad illustrare il provvedimento.

Emanuele LOPERFIDO (FDI), *relatore*, fa presente che ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, la Commissione è chiamata a valutare la deliberazione di rilievi alla Commissione Affari costituzionali sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988; in particolare, il comma 4-bis dispone che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamento, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze; il comma 2 stabilisce che i regolamenti in questione sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Sottolinea che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame, il provvedimento si inserisce nell'ambito di una più ampia opera di aggiornamento, revisione e razionalizzazione portata avanti attraverso la delega prevista dall'articolo 12 del disegno di legge di semplificazione nor-

mativa (A.C. 2393), approvato dal Senato lo scorso 8 maggio e attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali, su cui la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere. Rileva che tale delega prevede i criteri per l'emanazione di un testo unico dell'amministrazione degli affari esteri che unifichi e razionalizzi le discipline settoriali di rango primario, nonché l'emanazione di un testo unico regolamentare.

Relativamente all'Atto in esame, osserva che la Relazione chiarisce che le nuove disposizioni si rendono necessarie per adeguare la struttura organizzativa del Ministero alle sfide derivanti dall'attuale contesto internazionale sul piano politico e di sicurezza e per consentire un migliore svolgimento dei compiti di promozione economica all'estero attribuiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal decreto-legge n. 104 del 2019.

Segnala che le principali modifiche introdotte dal provvedimento attengono al potenziamento di sei assi fondamentali dell'azione del Ministero: il coordinamento della proiezione politica e di sicurezza; la gestione sinergica degli strumenti di promozione economica; la valorizzazione del ruolo dell'Italia nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale; la *cyber*-sicurezza e l'innovazione tecnologica; il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; la valorizzazione e la formazione delle risorse umane.

In estrema sintesi, in relazione alla crescita e alla proiezione internazionale dell'Italia (primo asse), fa presente che il Governo sottolinea la necessità di concentrare sulla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale (nuova denominazione assunta dalla Direzione generale per gli affari politici) le attività di carattere trasversale volte all'elaborazione delle linee fondamentali di politica estera.

Con riferimento alla gestione sinergica degli strumenti di promozione economica (secondo asse), osserva che si è ravvisata la necessità di una maggiore integrazione tra promozione economica, culturale, scientifica e tecnologica attraverso l'accantonamento delle relative competenze in un'u-

nica struttura: alla Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni, sono pertanto attribuite le competenze – attualmente in capo alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale – in materia di promozione dell’italofonia e della cultura italiana all’estero, ivi inclusa la gestione degli istituti italiani di cultura; borse di studio e programmi di scambio scolastici ed accademici; questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali.

In relazione alla valorizzazione del ruolo dell’Italia nelle tematiche energetiche e ambientali a livello globale (terzo asse), rileva che si dispone la trasformazione dell’attuale Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali in Direzione generale per l’Africa subsahariana, l’America latina, l’Asia e l’Oceania: ciò in ragione dell’importanza crescente assunta da queste aree nell’ambito della transizione energetica.

Per quanto attiene alla sicurezza cibernetica e all’innovazione tecnologica (quarto asse), sottolinea che le competenze assegnate alla nuova Direzione generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica sono volte a garantire la sicurezza dell’intera rete diffusa in tutti i continenti, nel rispetto delle competenze assegnate dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Agenzia nazionale per la *cyber*-sicurezza.

In relazione al miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese (quinto asse), rileva che il Governo sottolinea, in particolare, la ristrutturazione di competenze nell’ambito della nuova Direzione Generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie (*ex* Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie), con l’attribuzione a tale struttura delle competenze in materia di formazione italiana nel mondo e di enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana.

Da ultimo, per quanto attiene alla valorizzazione e formazione delle risorse umane (sesto asse), segnala che la Direzione generale per le risorse e l’innovazione diventa la Direzione generale per le

risorse e la formazione, in linea con i più recenti orientamenti delineati in materia dal Ministro per la pubblica Amministrazione.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento si compone di un solo articolo, che, al comma 1, modifica, con la tecnica della novella, numerose disposizioni della disciplina vigente, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Oltre al quadro generale già illustrato, si limita a menzionare alcune disposizioni puntuali di specifico rilievo.

In particolare, fa presente che la lettera *a*), numero 1), modifica la denominazione di sei Direzioni generali, oltre a sopprimere la Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale e ad istituire la Direzione generale per le questioni cibernetiche, l’informatica e l’innovazione tecnologica.

La lettera *b*), numero 1), reca una modifica di carattere formale relativa alle competenze del Segretario Generale della Farnesina.

Il numero 2) della medesima lettera attribuisce al Vice Segretario generale vicario le funzioni di coordinamento dell’attività degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell’economia nazionale e del sistema Italia.

Il numero 3) dispone che il Segretario generale è assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale – denominato « Direttore politico », figura già prevista nelle amministrazioni degli affari esteri di molti Paesi *partner* dell’Italia, come il Regno Unito o la Germania – quando le funzioni di coordinamento proprie del Segretario generale riguardano i profili di competenza del Direttore politico; a quest’ultimo è conferito il titolo di Vice Segretario generale, in linea con le accresciute funzioni della Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale nell’analisi e nella programmazione della politica estera nazionale.

Il numero 4) precisa due assi portanti dei nuovi compiti trasversali di coordinamento affidati alla Segreteria generale: la

semplificazione dei procedimenti del Ministero e, più in generale, del rapporto con i cittadini e le imprese; la promozione dell'attività di comunicazione istituzionale (precedentemente affidata alla soppressa Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale).

Rileva, altresì, che la lettera e), numeri 1) e 2) attribuisce alla Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale nuove competenze in materia di unitarietà del complesso dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali; tempestiva ed efficace trattazione delle questioni politiche relative alle aree di crisi, ivi incluse quelle relative ad aree geografiche di competenza di altre direzioni generali del Ministero; l'intero complesso di questioni inerenti ai processi G7 e G20, e non solo gli aspetti politici e di sicurezza; ricerche e studi in materia di relazioni internazionali; custodia dell'archivio storico e della biblioteca; promozione della presenza italiana nelle organizzazioni internazionali.

Fa presente che la lettera h) sostituisce la tabella vigente relativa alla dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adeguandola alle modifiche intervenute con il Piano integrato di attività ed organizzazione 2024-2026 e con la legge di bilancio per il 2025: al riguardo, segnala l'incremento di 200 unità – da 2.015 a 2.215 unità – dell'area degli assistenti a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Osserva che il comma 2 prevede che, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che ridefinisce le strutture di secondo livello del Ministero in conseguenza della riorganizzazione disposta dal provvedimento in esame, continuano ad operare le strutture dirigenziali preesistenti.

Infine, il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Precisa che lo schema è corredato da un ampio parere reso dal Consiglio di Stato, al termine delle adunanze del 13 maggio e del 24 giugno 2025. Fa presente che alcune osservazioni espresse nell'adunanza del 13 maggio sono state superate con la presentazione, da parte del Governo, della relazione illustrativa che accompagna lo schema

di decreto. Per quanto attiene alle valutazioni espresse in esito all'adunanza del 24 giugno, esse contengono alcuni rilievi sulla nuova organizzazione del Ministero, che attengono principalmente alla delineazione delle funzioni delle nuove strutture e all'uso, a tale fine, dello strumento regolamentare.

Ciò premesso, preannuncia una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) rileva che il provvedimento in esame presenta numerose criticità e suscita una serie di dubbi, peraltro già evidenziati dal proprio Gruppo in sede di esame presso la Commissione di merito.

Sottolinea che i pareri del Consiglio di Stato individuano profili di potenziale illegittimità, segnalando, tra le altre cose, la difettosa concertazione con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il fatto che il provvedimento, pur essendo di natura regolamentare, interviene su materie che dovrebbero essere disciplinate per legge, a partire dall'attribuzione di nuove competenze al Dicastero: a titolo di esempio, segnala che l'istituzione di una nuova Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica rischia di interferire con le competenze assegnate dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia nazionale per la *cyber*-sicurezza.

Considera altresì discutibile la scelta di attribuire alla Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni le competenze in materia di promozione della cultura italiana all'estero – ivi inclusa la gestione degli istituti italiani di cultura –, attualmente in capo alla sopprimenda Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale.

Stigmatizza, inoltre, l'eccessivo ampliamento delle competenze che fanno capo alla nuova Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, nonché la trasformazione dell'attuale Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali in Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania: a suo avviso, sarebbe auspicabile pre-

vedere una ripartizione tra le aree geografiche più rispondente alla realtà delle dinamiche geopolitiche contemporanee.

Torna infine a sottolineare la necessità di un'audizione del Segretario generale della Farnesina sulle procedure di nomina degli ambasciatori.

Sottolineando che sarebbe stata opportuna un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite I e III, auspica che le previste audizioni – in I Commissione – del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Segretario generale della Farnesina possano offrire i necessari elementi di chiarimento. Preannuncia da ultimo la valutazione contraria del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO+EUROPA), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, evidenzia la scarsa coerenza del provvedimento: ricorda, a titolo di esempio, che nel corso della sua esperienza da sottosegretario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale era maturata l'idea di istituire una Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale come fulcro essenziale del *soft power* italiano nel mondo; tale impostazione risulta completamente ribaltata dal provvedimento in oggetto, che dispone la soppressione della citata Direzione generale e la relativa ripartizione della sue competenza in capo ad altre strutture amministrative.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di illustrare le ragioni di tale scelta, associandosi altresì alla richiesta di audizione del Ministro Tajani e dei vertici amministrativi del Dicastero per acquisire ulteriori elementi informativi.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, dichiarando la piena disponibilità del Ministero ad approfondire le questioni sollevate, ribadisce, in linea generale, che la riforma proposta risponde all'esigenza di adeguare la struttura amministrativa alle sfide derivanti dall'attuale contesto internazionale sul piano politico e di sicurezza. In questo contesto, la soppressione della Direzione

generale per la diplomazia pubblica e culturale non implica alcuna riduzione dell'impegno del Ministero nella promozione della cultura italiana all'estero, ma mira solo a rendere più efficace tale azione attraverso una diversa ripartizione delle competenze tra le strutture amministrative; a titolo di esempio, osserva che in base all'assetto vigente il sistema delle scuole italiane all'estero è gestito dalla citata Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; tuttavia, trattandosi di un servizio essenziale per il connazionali all'estero, è opportuno che venga ricondotto alle competenze della Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce l'esigenza di approfondire le criticità sollevate nel precedente intervento con apposite audizioni dei vertici della Farnesina. Chiede inoltre la disponibilità a fornire eventuale documentazione inviata dal Ministero al Consiglio di Stato.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricordando che in più occasioni l'ufficio di presidenza ha convenuto sull'opportunità di audire il Segretario Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dichiara che svolgerà le interlocuzioni necessarie.

Il sottosegretario Giorgio SILLI conferma la disponibilità del Dicastero ad interlocuzioni costanti e proficue con la Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

C. 2369 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 530 del 16 luglio

2025, a pagina 20, nel sommario, quattordicesima riga, a pagina 25, seconda colonna, decima riga, e a pagina 198, trentesima riga, sopprimere le parole: « , anche in videoconferenza, ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i>	63
ALLEGATO <i>(Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)</i>	90
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i>	83
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione)</i>	83
AVVERTENZA	89

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge dispone la conversione, con modifi-

cazioni, del decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Fa presente che si soffermerà sulle modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente.

Sottolinea, preliminarmente, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione che, nella seduta del 16 luglio 2025, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole. Evidenzia, inoltre, che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1-bis, reca una norma interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi in base alla

quale la disposizione si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera *h*) del comma 1 del medesimo articolo 67, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre costituisce una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 del medesimo articolo 67, al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

Pur considerando che la norma conferma l'orientamento dell'amministrazione finanziaria in relazione all'inquadramento dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili, segnala che la legge di bilancio 2024 è intervenuta a modificare l'articolo 67, comma 1, lettera *h*), del Testo unico delle imposte sui redditi, per ampliare il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale, includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Rileva che alla modifica erano stati ascritti effetti di maggiori entrate tributarie pari a 416 milioni di euro per il 2025 e 208 milioni di euro a decorrere dal 2026.

In proposito, ritiene necessario che il Governo assicuri che il gettito atteso dall'ampliamento dell'ambito dei redditi diversi effettuato dalla legge di bilancio 2024 non sia pregiudicato dall'interpretazione autentica recata dalla norma in esame, che considera il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene, dal momento che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 92, lettera *b*), non forniva informazioni dettagliate circa la base imponibile considerata nella stima.

Per quanto concerne l'articolo 1-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva

preliminarmente che le disposizioni in esame, a decorrere dal periodo di imposta 2025, escludono dall'applicazione dell'imposta addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da *bonus* e *stock options* i soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi ovvero le società di partecipazione non finanziaria e assimilati. Fa presente che gli oneri derivanti dalla norma sono valutati in 1,04 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

In proposito, ritiene che dovrebbero essere forniti dal Governo i dati alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'esclusione dei citati soggetti dall'applicazione dell'imposta in esame. In particolare, sottolinea che dovrebbero essere fornite le stime della base imponibile che verrebbe esclusa all'applicazione dell'imposta – ammontare dei *bonus* e *stock options* percepiti eccedenti la parte fissa della retribuzione – oppure dell'ammontare dei versamenti dell'addizionale riferito ai soggetti di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi, ossia alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In proposito, ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per

l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l'anno 2025, a 275.005.000 per l'anno 2026 e a 432.243.750 per l'anno 2027.

Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal successivo articolo 12-*bis*, fermo restando che dalla ricostruzione sopra effettuata il Fondo utilizzato appare presentare, nel triennio 2025-2027, le necessarie disponibilità. A tale proposito, ritiene che potrebbe essere utile acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle effettive disponibilità del Fondo a decorrere dall'anno 2028. Ritiene, altresì, utile acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il previsto utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

Con riferimento all'articolo 6-*bis*, rileva preliminarmente che il comma 1 disciplina le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali. Evidenzia che, nelle more dell'attuazione della predetta disposizione, si dispone, al comma 2, che ai fini dell'applicazione della citata esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive e dilettantistiche rilevi la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. Al riguardo,

rileva che la disposizione di cui al comma 2, prevedendo in via transitoria l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quale unica condizione per il riconoscimento dell'esenzione, potrebbe determinare – per un lasso di tempo per altro non puntualmente determinato – un ampliamento del novero degli immobili esenti con conseguenti minori entrate per i bilanci comunali. Infatti, la mera iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventerebbe, di per sé, sufficiente a comprovare la modalità non commerciale dell'attività cui è destinato l'immobile a prescindere dal corrispettivo richiesto per la prestazione dell'attività stessa, che rappresenta invece un elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012, n. 200. In merito a tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 9, comma 1, rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando il testo originario dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, estende ulteriormente il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle agenzie per il lavoro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, ritenendosi valide anche per il caso in esame le considerazioni svolte dalla relazione tecnica con riguardo all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, ossia che si tratta dell'estensione della possibilità di applicazione di un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi.

Per quanto riguarda l'articolo 10, comma 2, fa presente che la norma in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto-legge, che esclude dall'applicazione del meccanismo dello *split payment* le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana a decorrere dal 1° luglio 2025, fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti ante-

riormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, ricorda che, come evidenziato dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, del testo originario del presente decreto-legge presso la Commissione Bilancio della Camera, «l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello *split payment*, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica».

Ciò stante, rileva che la salvezza dei comportamenti adottati dai contribuenti in conformità della disciplina previgente in materia di *split payment* – dal 1° luglio dell'anno in corso alla data di conversione del presente decreto – appare suscettibile di determinare maggiori entrate rispetto agli effetti negativi già scontati nei tendenziali di finanza pubblica, con un conseguente potenziale miglioramento dei saldi. In merito a tale aspetto ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 12, comma 2, rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che le previsioni di cui al comma 1, che considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive presentate entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, rilevano ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale. In questo quadro, ritiene che la norma sembrerebbe consentire anche a coloro che hanno presentato le dichiarazioni annuali entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, e che le abbiano comunque integrate entro il 12 dicembre 2024, la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale e di avvalersi del ravvedimento speciale di cui al-

l'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo, da un lato, confermi la menzionata interpretazione e, dall'altro, assicuri che non siano stati nel frattempo effettuati accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti interessati dalla norma, posto che, in caso contrario, la norma stessa potrebbe risultare suscettibile di determinare minori entrate.

Con riferimento all'articolo 12-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni recano l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – cosiddetta rottamazione-*quater* – l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in caso contrario, dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. In proposito, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma produce effetti sul piano processuale, ma non determina variazioni del debito tributario che resta inalterato, rispetto a come determinato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.

In relazione all'articolo 12-*ter*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, nei termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2025-2026, di cui agli articoli 6 e

seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024. Evidenzia che le norme valutano gli oneri connessi all'applicazione del nuovo regime in misura pari a 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030. Sottolinea che alla copertura dei predetti oneri si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva – pari a 57.933.333 euro nel 2026 – e in parte mediante riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

Ai fini della verifica della quantificazione dell'onere e di parte della relativa copertura finanziaria, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili alla definizione della platea potenzialmente interessata al nuovo regime, nonché ulteriori informazioni quali, ad esempio, l'ammontare medio dell'imponibile diviso per classi di indice di affidabilità fiscale e l'aliquota media che sarebbe stata applicata a legislazione vigente, in alternativa al regime dell'imposta sostitutiva, sia per le imposte sui redditi e le relative addizionali sia per l'IRAP.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 19 dell'articolo 12-ter provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in 84.865.000 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, quanto a 57.933.333 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al medesimo articolo 12-ter e, quanto a 26.931.667 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, mentre, con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, rinvia a quanto già osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 1-bis, con particolare riferimento alla necessità di acquisire una conferma circa la disponibilità, nell'ambito del Fondo per l'attuazione della delega fiscale oggetto di riduzione, delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo in oggetto, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal citato articolo 1-bis del decreto-legge in esame, fermo restando che dalla ricostruzione degli utilizzi e dei rifinanziamenti il predetto Fondo, nel triennio 2025-2027, appare presentare le necessarie disponibilità.

Ritiene, altresì, opportuno acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il predetto utilizzo, anche in ragione della sua entità, non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

Infine, non formula osservazioni con riguardo all'articolo 13-bis, stante il carattere ordinamentale della norma e considerato che, ai sensi della disposizione stessa, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota di risposta alle richieste di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento contenute nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera e appena riportate dal relatore (*vedi allegato*).

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente, preliminarmente, che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, che recano una norma di interpretazione autentica relativa al regime di tassazione da applicare ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di

altri diritti reali di godimento su beni immobili, confermano con norma di rango legislativo l'orientamento assunto su tale materia dall'amministrazione finanziaria e non determinano effetti ulteriori rispetto a quelli quantificati in occasione della modifica dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 da parte dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 213 del 2013, fermo restando che la predetta disposizione si applica a decorrere dall'anno in corso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024.

Rileva che, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1-*bis* al regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a *stock options* ed emolumenti variabili, finalizzate ad escludere l'applicazione delle disposizioni a lavoratori occupati presso società di partecipazione non finanziaria, è stato considerato che, sulla base dell'elaborazione dei dati recati dalle certificazioni uniche relative all'anno di imposta 2023, l'ammontare dei *bonus* e delle *stock options* interessati dall'applicazione dell'addizionale prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 è pari a circa 90,3 milioni di euro, dei quali circa 10,4 milioni di euro sono riferibili a dipendenti di società di partecipazione non finanziaria e, pertanto, il minor gettito derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento è stato valutato in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, che individuano le modalità per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti o utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, confermano sostanzialmente la disciplina attualmente vigente che regola la medesima esenzione, al fine di meglio definire le procedure per la determinazione dei corrispettivi medi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, mentre la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo

6-*bis* rappresenta una mera norma di chiusura, da applicare qualora i comuni non provvedano a individuare i corrispettivi secondo le modalità di cui al comma 1.

Per quanto concerne le modifiche introdotte all'articolo 10, comma 2, in materia di *split payment*, che sono volte a fare salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fa presente che queste non determinano effetti positivi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a regolare fattispecie di carattere eventuale riferite a eventuali versamenti effettuati senza tenere conto dell'abrogazione disposta, a decorrere dal 1° luglio 2025, dall'articolo 1 del medesimo articolo 10.

Sottolinea, poi, che le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, sono volte a consentire di considerare tempestive, ai fini degli effetti prodotti dall'adesione al concordato preventivo biennale, anche le adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 mediante dichiarazione integrativa o tardiva e non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minor recupero di entrate da accertamento, tenuto conto che non risultano avviate attività di controllo su queste fattispecie.

Fa, inoltre, presente che l'articolo 12-*ter* prevede che i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con le modalità previste dal medesimo articolo 12-*ter* possano accedere a uno speciale regime di ravvedimento a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.

Per quanto concerne la quantificazione dei relativi effetti finanziari chiarisce che la stessa è stata effettuata seguendo la medesima metodologia applicata con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha previsto un'analoga procedura di ravvedimento per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che avessero aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024. In particolare, rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 2-*quater* del de-

creto-legge n. 113 del 2024, per il quale era stata stimata una riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso valutata in misura pari al 25 per cento, si è ipotizzato che le disposizioni in esame determinino un ulteriore contrazione delle medesime entrate pari al 10 per cento.

Fa presente, altresì, che l'ulteriore riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso è basata sulle evidenze desumibili dalle attività di accertamento e deve considerarsi estremamente prudenziale, tenuto conto del fatto che con riferimento all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 era stata ipotizzata una riduzione delle entrate del 25 per cento per gli anni dal 2018 al 2022, quattro dei quali coincidono con quelli interessati dalla procedura di cui all'articolo 12-*ter*, che riguarda gli anni dal 2019 al 2023 e che l'anno 2023 è già stato oggetto di verifiche e controlli, con una conseguente limitazione dell'accesso alla procedura per i soggetti che abbiano ricevuto atti di accertamento. Evidenzia, pertanto, che, sulla base dei predetti criteri la riduzione di gettito derivante dal ravvedimento operoso è quantificata in 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mentre la riduzione del gettito derivante da accertamenti è quantificata, tenendo conto anche delle possibilità di rateizzazione previste dalla legislazione vigente, in 51.865.000 euro per l'anno 2026, 74.060.000 euro per l'anno 2027, 56.235.000 per l'anno 2028, 37.490.000 euro per l'anno 2029 e 10.350.000 euro per l'anno 2030.

Rileva che il gettito delle imposte sostitutive di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 12-*ter* è quantificato in 57.933.333 euro per l'anno 2026, tenendo conto anche delle riduzioni del 30 per cento previste dai commi 6 e 9 del medesimo articolo 12-*ter*.

Osserva, infine, che il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, e dell'articolo 12-*ter*, comma 19, nonché dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscet-

tibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati il disegno di legge C. 2460-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 12-*ter*.200 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, che recano una norma di interpretazione autentica relativa al regime di tassazione da applicare ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su beni immobili, confermano con norma di rango legislativo l'orientamento assunto su tale materia dall'amministrazione finanziaria e non determinano effetti ulteriori rispetto a quelli quantificati in occasione della modifica dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 da parte dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 213 del 2013, fermo restando che la predetta disposizione si applica a decorrere dall'anno in corso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024;

ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1-*bis* al regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a *stock options* ed emolumenti variabili, finalizzate ad escludere l'applicazione delle disposizioni a lavoratori occupati presso società di partecipazione non finanziaria, è stato con-

siderato che, sulla base dell'elaborazione dei dati recati dalle certificazioni uniche relative all'anno di imposta 2023, l'ammontare dei *bonus* e delle *stock options* interessati dall'applicazione dell'addizionale prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 è pari a circa 90,3 milioni di euro, dei quali circa 10,4 milioni di euro sono riferibili a dipendenti di società di partecipazione non finanziaria e, pertanto, il minor gettito derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota addizionale del 10 per cento è stato valutato in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, che individuano le modalità per il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili posseduti o utilizzati per lo svolgimento di attività sportive, confermano sostanzialmente la disciplina attualmente vigente che regola la medesima esenzione, al fine di meglio definire le procedure per la determinazione dei corrispettivi medi di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, mentre la norma di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-*bis* rappresenta una mera norma di chiusura, da applicare qualora i comuni non provvedano a individuare i corrispettivi secondo le modalità di cui al comma 1;

le modifiche introdotte all'articolo 10, comma 2, in materia di *split payment*, che sono volte a fare salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non determinano effetti positivi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, essendo volte a regolare fattispecie di carattere eventuale riferite a eventuali versamenti effettuati senza tenere conto dell'abrogazione disposta, a decorrere dal 1° luglio 2025, dall'articolo 1 del medesimo articolo 10;

le modifiche introdotte all'articolo 12, comma 2, sono volte a consentire di considerare tempestive, ai fini degli effetti prodotti dall'adesione al concordato preventivo biennale, anche le adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 mediante

dichiarazione integrativa o tardiva e non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di minor recupero di entrate da accertamento, tenuto conto che non risultano avviate attività di controllo su queste fattispecie;

l'articolo 12-*ter* prevede che i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 con le modalità previste dal medesimo articolo 12-*ter* possano accedere a uno speciale regime di ravvedimento a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva;

la quantificazione dei relativi effetti finanziari è stata effettuata seguendo la medesima metodologia applicata con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha previsto un'analoga procedura di ravvedimento per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che avessero aderito al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024;

in particolare, rispetto alle stime effettuate con riferimento all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, per il quale era stata stimata una riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso valutata in misura pari al 25 per cento, si è ipotizzato che le disposizioni in esame determinino un ulteriore contrazione delle medesime entrate pari al 10 per cento;

l'ulteriore riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso è basata sulle evidenze desumibili dalle attività di accertamento e deve considerarsi estremamente prudenziale, tenuto conto del fatto che con riferimento all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 era stata ipotizzata una riduzione delle entrate del 25 per cento per gli anni dal 2018 al 2022, quattro dei quali coincidono con quelli interessati dalla procedura di cui all'articolo 12-*ter*, che riguarda gli anni dal 2019 al 2023 e che l'anno 2023 è già stato oggetto

di verifiche e controlli, con una conseguente limitazione dell'accesso alla procedura per i soggetti che abbiano ricevuto atti di accertamento;

sulla base dei predetti criteri la riduzione di gettito derivante dal ravvedimento operoso è quantificata in 33 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mentre la riduzione del gettito derivante da accertamenti è quantificata, tenendo conto anche delle possibilità di rateizzazione previste dalla legislazione vigente, in 51.865.000 euro per l'anno 2026, 74.060.000 euro per l'anno 2027, 56.235.000 euro per l'anno 2028, 37.490.000 euro per l'anno 2029 e 10.350.000 euro per l'anno 2030;

il gettito delle imposte sostitutive di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 12-ter è quantificato in 57.933.333 euro per l'anno 2026, tenendo conto anche delle riduzioni del 30 per cento previste dal medesimo articolo 12-ter;

il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, e dell'articolo 12-ter, comma 19, nonché dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore riferita al provvedimento in esame.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede maggiori delucidazioni in merito ai profili finanziari concernenti l'articolo 12-ter del provvedimento, evidenziando, in particolare, che, in assenza di una relazione tecnica riferita al predetto articolo, non è

possibile disporre di dati ed elementi idonei a suffragare la quantificazione delle maggiori entrate riconducibili all'attuazione degli istituti previsti dal richiamato articolo, atteso che le stesse sono utilizzate a parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo medesimo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che gli elementi informativi testé richiesti dal deputato Dell'Olio sono contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e depositata agli atti della Commissione, che riporta la stima degli effetti finanziari attesi, in termini di maggior gettito complessivo, relativamente all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 12-ter del provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al provvedimento in esame.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 12-ter.200 della Commissione. Al riguardo, con riferimento, in primo luogo, alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Gubitosa 1.6, che prevede che le spese per la pratica sportiva dei figli minorenni a carico non concorrano alla determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini della applicazione dell'imposta sui redditi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione delle minori entrate da essa derivanti e alla relativa copertura finanziaria;

Gubitosa 1.17, che prevede che, in via sperimentale per l'anno 2026, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi. La proposta emendativa, pertanto, appare

suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri connessi all'anticipazione dei rimborsi, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Alifano 1.18, che, in luogo della detrazione fiscale per le spese di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede, prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che i soggetti, lavoratori dipendenti, che abbiano sostenuto le predette spese per gli anni 2025 e 2026 possono optare per la corresponsione di un rimborso in denaro, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta emendativa, pertanto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri connessi all'anticipazione dei rimborsi, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Alifano 1.19, che prevede che, ai soli fini del riconoscimento del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 207 del 2024, che riducono di 75 euro l'importo rilevante ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto per la spettanza del predetto trattamento, non si applicano ai soggetti il cui reddito complessivo non sia superiore a 9.000 euro. La predetta proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate, senza tuttavia provvedere alla loro quantificazione e alla relativa copertura finanziaria;

Zaratti 1.01002, volta ad assoggettare all'aliquota IVA del 4 per cento gli alimenti e i prodotti biologici certificati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2018/848. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare effetti di minor gettito privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Alifano 1.032, che, nel novellare il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevede che il regime forfetario si applichi anche ai contribuenti persone fi-

siche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, qualora, nell'anno precedente, abbiano conseguito redditi derivanti dall'applicazione del regime di cui al citato comma 54 della summenzionata legge n. 190 del 2014 e redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi, formate da un massimo di cinque associati, per un totale non superiore a 70.000 euro. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di copertura finanziaria;

Appendino 1.033, che prevede, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024, che per le imprese non rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2014/651, il reddito d'impresa dichiarato possa essere assoggettato all'aliquota IRES di cui all'articolo 77 del Testo unico delle imposte sui redditi, ridotta di quattro punti percentuali, purché sia stabilita per i dirigenti una remunerazione complessiva, sia fissa, sia variabile, con qualunque denominazione e forma riconosciuta, non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società cui appartengono. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Merola 8.11, che prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la quale, nel recare disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, prevede, tra l'altro, modalità agevolate di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA da versare. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.03 e Merola 8.04, che, novellando il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevedono, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta medesima per le prestazioni di ricovero e cura rese dagli enti di cui al Libro I del codice civile e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere rese da enti del Terzo settore, anche di natura commerciale. Le proposte emendative abrogano, inoltre, i riferimenti all'esenzione per le prestazioni proprie dei brefotrofi e degli orfanotrofi e specificano, rispetto alla normativa vigente in materia, che le prestazioni esenti dall'imposta medesima svolte nell'ambito di asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù sono quelle concernenti le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, nonché le somministrazioni di prodotti per l'igiene e medicinali e le prestazioni curative, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura. Le proposte prevedono, altresì, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni sociali rese in favore di determinate categorie di soggetti affetti da situazioni di fragilità o portatori di disabilità, alcune delle quali non previste dalla normativa vigente – quali, ad esempio, le persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, anche qualora tali prestazioni siano svolte da enti di cui al Libro I del Codice civile e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché da enti del Terzo settore, anche di natura commerciale. Al riguardo, osserva che le proposte emendative, nel prevedere un ampliamento del novero delle attività e delle prestazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura finanziaria;

gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05 e Merola 8.06, che, novellando il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedono tra l'altro che il mutamento della qualifica, da ente di Terzo settore non commerciale a ente di Terzo settore commerciale, operi in via permanente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'ente assume natura commerciale, anziché dal periodo d'imposta in cui l'ente assume tale ultima natura, sopprimendo le norme di carattere transitorio recate al riguardo dal secondo periodo dell'articolo 79, comma 5-ter, del medesimo Codice. Le proposte appaiono, pertanto, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

gli identici Bonetti 8.022 e Merola 8.024, che, novellando l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che reca la disciplina sull'imposta sul valore aggiunto, prevedono che non siano considerate attività commerciali – e dunque, in quanto tali, non siano soggette all'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto – le prestazioni in servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, nei confronti di associati, di altre associazioni del Terzo settore svolgenti la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 117 del 2017, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno se effettuate a fronte

di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio. Le proposte appaiono, pertanto, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

Bonetti 8.026, che, novellando l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclude dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate, senza provvedere tuttavia alla loro quantificazione e alla relativa copertura finanziaria;

Bonetti 8.027, che, novellando l'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che siano escluse dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto, le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate, senza provvedere tuttavia alla loro quantificazione e alla relativa copertura finanziaria;

Gubitosa 10.1, che dispone l'abrogazione dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che ha introdotto nell'ordinamento il meccanismo del cosiddetto *split payment*, in forza del quale, per gli acquisti gravati da IVA effettuati dalle pubbliche amministrazioni, queste ultime non pagano più l'IVA dovuta ai fornitori, ma la versano direttamente all'erario. Al riguardo, nel rammentare che all'istituzione e all'estensione del predetto meccanismo sono stati ascritti effetti permanenti di maggior gettito, evidenzia che la proposta emendativa appare suscettibile di determinare minori entrate, senza provvedere tuttavia alla loro quantificazione, né alla relativa copertura finanziaria;

Ruffino 12-*ter*.1000, che, modificando la lettera c) del comma 4 dell'articolo 12-*ter*, riduce, dal 15 al 13 per cento, l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali applicabile, per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai soggetti con livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. La predetta proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate rispetto a quelle derivanti dall'articolo 12-*ter*, che concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima disposizione;

Ruffino 12-*ter*.01000, che estende, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai contribuenti in regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, le disposizioni di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, in materia di imposta sostitutiva per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. La predetta proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare minori entrate, prive di quantificazione e copertura finanziaria.

Con specifico riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai relativi effetti finanziari, segnala le seguenti:

Raffa 1.2, che incrementa l'importo massimo di spesa detraibile per interessi sui mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Vengono, conseguentemente, apportate talune modificazioni all'articolo 1, commi 36 e 41, della legge n. 145 del 2018, concernenti l'imposta sui servizi digitali, eliminando la soglia minima pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione della medesima imposta e incrementando dal 3 al 15 per cento l'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'im-

posta dovuta. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non provvede alla quantificazione né degli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dalla stessa, né delle eventuali maggiori entrate ascrivibili alle modifiche apportate in materia di imposta sui servizi digitali, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'idoneità del meccanismo compensativo ivi previsto;

Gubitosa 1.4, che abroga l'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, come introdotto dalla legge di bilancio per il 2025, che prevede, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, limiti alla fruizione di talune detrazioni dall'imposta sui redditi. Vengono, conseguentemente, apportate talune modificazioni all'articolo 1, commi 36 e 41, della legge n. 145 del 2018, concernenti l'imposta sui servizi digitali, eliminando la soglia minima pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione della medesima imposta e incrementando dal 3 al 21 per cento l'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non provvede alla quantificazione né degli effetti finanziari, in termini di minor gettito, derivanti dalla stessa, né delle eventuali maggiori entrate ascrivibili alle modifiche apportate in materia di imposta sui servizi digitali, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine all'idoneità del meccanismo compensativo ivi previsto;

Alifano 1.20, che prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2025, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo è riconosciuto, alle *start-up* innovative e alle PMI innovative, nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni. A tal fine, la proposta autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, alla cui copertura finanziaria si provvede me-

dante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Alifano 1.21, che prevede che, fino al 31 dicembre 2025, l'aliquota della detrazione riconosciuta per interessi passivi e relativi oneri corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati da lavoratori dipendenti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione sia incrementata al 23 per cento, autorizzando a tal fine, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Alifano 1.01, che modifica le aliquote da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in particolare innalzando da 50.000 a 65.000 euro la soglia per l'applicazione dell'aliquota del 35 per cento. Ai relativi oneri, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, volte ad eliminare

la soglia minima pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione della medesima imposta e a incrementare dal 3 al 15 per cento l'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Gubitosa 1.02, che modifica le aliquote da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, disponendo, in particolare, che per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 65.000 euro si applichi un'aliquota del 30 per cento, in luogo dell'attuale previsione che stabilisce, per i redditi oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro, l'aliquota del 35 per cento. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta e nell'incremento dal 3 al 16 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla stessa recata;

Gubitosa 1.03, che prevede che, in via sperimentale per l'anno 2026, per i contribuenti con redditi non superiori a 15.000 euro all'anno, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta siano rimborsate in denaro con cadenza almeno tri-

mestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, e dispone un'autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, per la progettazione, la realizzazione e la gestione di un apposito sistema informativo per il calcolo del rimborso. A tal fine, la proposta emendativa autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Raffa 1.08, la quale prevede che le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento non siano computate nella determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini dell'applicazione dei limiti alla fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito previsti dall'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, provvedendo ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Raffa 1.09, ai sensi della quale le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, non sono computate nella determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini dell'applicazione dei limiti alla fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito previsti dall'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Raffa 1.010, che prevede che le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche non siano computate nella determinazione dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese ai fini dell'applicazione dei limiti alla fruizione delle detrazioni medesime previsti dall'articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai relativi oneri, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché

una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, senza che il loro utilizzo pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo;

Alifano 1.025, che incrementa gli importi massimi relativi ai canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta e nell'incremento dal 3 al 15 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Raffa 1.028, che prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per determinati beni alimentari di prima necessità. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta e nell'incremento dal 3 al 16 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare

ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa;

Bonelli 1.01001, che dispone l'abrogazione dell'articolo 24-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero, calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. La proposta emendativa prevede, quindi, che i maggiori risparmi derivanti dalla predetta abrogazione vengano riversati nel Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche. Al riguardo, nel rilevare che le disposizioni oggetto di abrogazione sono state considerate dalla relazione tecnica ad esse riferita potenzialmente produttive di effetti finanziari positivi sui saldi di finanza pubblica, prudenzialmente non scontati, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla neutralità finanziaria della proposta;

Merola 2.2, che, intervenendo sul regime di riporto delle perdite di cui all'articolo 84, comma 3-*ter*, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, prevede che, nel caso indicato dal comma 3-*bis* del citato articolo 84, le perdite siano riportabili per un importo, complessivamente considerato, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risultante da relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, ridotto di un importo pari alla somma dei conferi-

menti e versamenti presi per il loro valore nominale, anziché di un importo pari al doppio della somma dei suddetti conferimenti e versamenti. Al riguardo, nel segnalare che la relazione tecnica segnala che alla norma oggetto di modifica non sono ascritti effetti finanziari, appare tuttavia opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

gli identici articoli aggiuntivi Merola 8.016 e Bonetti 8.014, che, novellando l'articolo 84 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedono che le attività di raccolta fondi di cui al comma 1 del citato articolo 84 non si considerino, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, quali cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle identiche proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.018 e Merola 8.020, che, novellando l'articolo 85 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedono che le attività di raccolta fondi di cui al comma 6 del citato articolo 85 non si considerino, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cessioni di beni, né prestazioni di servizi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle citate proposte emendative, che appaiono suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura finanziaria;

Aiello 11.01, che esclude, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammi-

nistrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Ai relativi oneri, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni apportate agli articoli 64 e 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024, concernenti l'imposta sui servizi digitali, consistenti nell'eliminazione della soglia minima, pari a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, necessaria per essere considerati soggetti passivi ai fini dell'applicazione dell'imposta, e nell'incremento dal 3 al 21 per cento dell'aliquota da applicare all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché all'idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa.

Segnala che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Fa presente, infine, che l'Assemblea ha testé trasmesso l'ulteriore emendamento 12-ter.200 della Commissione, volto a prevedere che in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, per il biennio di imposta 2025 e 2026, i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.

In proposito, nel rammentare che una analoga disposizione di proroga dei suddetti termini di decadenza è già stata introdotta, con riferimento all'anno d'imposta 2018, dall'articolo 2-*quater*, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024, nel quadro dello speciale regime di ravvedimento consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili

da parte dei soggetti che avessero applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e aderito al concordato preventivo biennale, rileva che la proposta non sembra suscettibile di determinare effetti negativi in termini di gettito. Sul punto, ritiene in ogni caso necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, né sull'ulteriore emendamento 12-ter.200 della Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo di fornire una motivazione puntuale sottesa alla contrarietà espressa relativamente alle singole proposte emendative richiamate dal relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alla richiesta avanzata dal deputato Ubaldo Pagano, chiede, in particolare, che si forniscano le ragioni che hanno motivato il parere contrario espresso in relazione all'emendamento Raffa 1.2 e alle proposte che prevedono un analogo meccanismo di copertura, a valere sulle risorse rivenienti dalle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, sottolineando come, peraltro, le richieste di chiarimento avanzate sul punto dal relatore non attengano all'adeguatezza della copertura sotto il profilo quantitativo, ma, piuttosto, all'idoneità del meccanismo compensativo ivi previsto ad assicurare il reperimento delle risorse necessarie.

Evidenzia, inoltre, come, con riguardo alle proposte emendative che prevedono alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sia necessario avere, da parte del Governo, informazioni chiare e puntuali circa le re-

sidue disponibilità del predetto fondo, al fine di assicurare, anche in futuro, la possibilità di presentare proposte emendative provviste di un'adeguata copertura finanziaria.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo di fornire maggiori delucidazioni in merito alla contrarietà espressa con riferimento all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001.

Osserva, al riguardo, che la predetta proposta emendativa è suscettibile di determinare effetti di risparmio, in termini di maggiori entrate, per il bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che tale proposta, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 24-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, che consente l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfetaria, dei redditi prodotti all'estero, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 200.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione, farebbe venir meno una misura di agevolazione fiscale che, per la sua intrinseca natura, determina un minore gettito.

Osserva, infine, che, anche ove non si dovessero determinare gli effetti di risparmio prospettati, in nessun caso sarebbe comunque possibile ascrivere alla suddetta proposta emendativa la determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa si sostanzia nell'abrogazione di un'agevolazione fiscale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dai membri della Commissione, fa presente, in primo luogo, che, con riguardo alle proposte emendative Raffa 1.2, Gubitosa 1.4, Alifano 1.01, Gubitosa 1.02, Alifano 1.025, Raffa 1.028 e Aiello 11.01, non appare possibile allo stato verificare la quantificazione degli oneri da esse derivanti. Rileva, peraltro, che il meccanismo di copertura individuato non appare congruo in quanto le modifiche che tali proposte intendono apportare all'imposta sui servizi digitali, con finalità di copertura degli oneri previsti dalle medesime proposte, se, da un

lato, sono astrattamente suscettibili di determinare un immediato aumento del prelievo fiscale, potrebbero tuttavia, contestualmente, una netta diminuzione dell'ammontare degli investimenti effettuati nel settore e, conseguentemente, una diminuzione della base imponibile, suscettibile di generare effetti complessivi di minor gettito anche rispetto alle entrate attualmente scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

In merito alle proposte emendative Alifano 1.20 e 1.21, Gubitosa 1.03, Raffa 1.08, 1.09 e 1.010, chiarisce che la contrarietà è motivata in primo luogo dall'assenza di una adeguata quantificazione degli oneri derivanti dalle medesime proposte. Segnala, in ogni caso, che la prevista riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica che si intende operare mediante le predette proposte è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001, osserva che la suddetta proposta determinerebbe l'abrogazione di una disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 152, della legge di bilancio n. 232 del 2016, cui sono stati ricondotti effetti positivi per la finanza pubblica.

Con riguardo all'emendamento Merola 2.2, fa presente che la proposta emendativa in parola riduce l'ammontare della limitazione imposta, ai sensi dell'articolo 84, comma 3-*ter*, del Testo unico delle imposte sui redditi, all'importo complessivo delle perdite che possono essere oggetto di riporto nell'ambito della determinazione della base imponibile degli enti commerciali, con ciò determinando effetti di minor gettito per la finanza pubblica.

Conclude, infine, evidenziando come gli identici articoli aggiuntivi Merola 8.016 e Bonetti 8.014, nonché gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.018 e Merola 8.020, sono suscettibili di determinare effetti onerosi, in termini di minore gettito, a carico del bilancio dello Stato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la richiesta, reiterata in più occasioni da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposi-

zione presenti nella Commissione Bilancio, di avere piena contezza, con cadenza periodica, delle residue disponibilità sia del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sia del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, sottolineando come la possibilità, per i deputati, di disporre di tali informazioni consentirebbe agli stessi di individuare idonei mezzi di copertura finanziaria per egli oneri recati dalle proposte emendative di iniziativa parlamentare in sede di loro formulazione.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo in merito all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001, evidenzia come la disposizione che la proposta emendativa intende abrogare sia stata introdotta al precipuo fine di facilitare l'ingresso sul territorio italiano di soggetti titolari di redditi particolarmente elevati, nel presupposto che ciò avrebbe determinato un aumento della base imponibile complessiva e un conseguente incremento delle entrate per il bilancio dello Stato.

Osserva, tuttavia, come, gli effetti attesi in termini di capacità attrattiva della misura siano stati, alla prova dei fatti, ben al di sotto delle aspettative, in quanto la stessa è stata, di fatto, oggetto di dinamiche distorsive.

Sottolinea, ancora, come, invece di incrementare il gettito complessivo per il bilancio dello Stato, tale agevolazione abbia consentito a soggetti particolarmente abienti di godere di un'aliquota più bassa ai fini della determinazione dell'IRPEF, istituendo, per tale via, un inammissibile privilegio per tutte quelle le persone che avrebbero comunque deciso di trasferire la propria residenza in Italia, come alcuni famosi calciatori, ma che hanno in tal modo potuto versare minori imposte all'erario, spesso avvalendosi di tale istituto per portare avanti manovre elusive e speculative.

Denuncia, pertanto, la scelta della maggioranza e del Governo di opporsi, in questa sede, all'abrogazione di una misura che ritiene profondamente iniqua sotto il profilo fiscale e socio-economico.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel rilevare come le proposte emendative in discussione prevedevano in molti casi oneri non particolarmente significativi, ricorda come, anche nel corso del confronto recentemente tenutosi in seno al gruppo di lavoro per la riforma della normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, sia stata chiesta da più parti la trasmissione delle informazioni necessarie ad avere piena contezza delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Sul punto, rammenta, altresì, che, in tale occasione, era stato chiesto al Governo di verificare la complessità, sul piano tecnico, della fornitura periodica di dati aggiornati relativi alla disponibilità dei predetti fondi, tanto per l'anno finanziario in corso, quanto per i successivi anni del triennio di riferimento.

Si rivolge, pertanto, al presidente affinché si adoperi per avere dal Governo un riscontro quantomeno in ordine alla dimensione effettiva degli adempimenti necessari per poter garantire, sul tema in questione, un solido circuito informativo tra il Governo e il Parlamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che, con riferimento alla proposta emendativa Bonelli 1.01001, sarebbe utile che la rappresentante del Governo chiarisse se, in sede di predisposizione della relazione tecnica al disegno di legge di bilancio per il 2017, alla misura fossero stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica.

In merito alla possibilità di avere piena contezza dei dati afferenti al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda come, in prima battuta, fosse stata assicurata, da parte del Governo, quantomeno la conoscibilità delle residue disponibilità per l'anno in corso, ferma restando la necessità che sia assicurata anche la proiezione delle suddette disponibilità in termini pluriennali.

Fa presente come l'assenza di un quadro informativo adeguato al riguardo pregiudichi, in sostanza, la stessa possibilità di

garantire il pieno esercizio delle prerogative parlamentari in materia di iniziativa legislativa, atteso che l'esito delle proposte emendative presentate ai provvedimenti in esame è di fatto rimessa, per i profili relativi alla compatibilità con il quadro finanziario vigente, alle valutazioni discrezionali dell'Esecutivo.

Invita, quindi, il Governo a dare prontamente riscontro alle reiterate richieste formulate sul tema dai membri della Commissione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, in merito all'articolo aggiuntivo Bonelli 1.01001, in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge per il 2017, è stato rappresentato che, pur potendosi ricondurre effetti positivi per il bilancio dello Stato alla disposizione di cui all'articolo 24-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, che la citata proposta emendativa intende abrogare, alla stessa, prudenzialmente, non sono stati ascritti effetti. Purtuttavia, poiché la suddetta misura ha effettivamente generato effetti positivi in termini di maggiori entrate per il bilancio dello Stato, gli stessi sono da considerarsi oramai ricompresi nel flusso delle entrate considerato ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Nel fare presente, infine, di non aver avuto modo, nelle ultime settimane, di potersi interessare personalmente del tema della conoscibilità, da parte dei parlamentari, dei dati concernenti le disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, assicura, tuttavia, che sarà sua cura farsi carico della questione.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene che il tema degli effetti finanziari discesi, in termini di gettito, dall'attuazione della misura agevolativa di cui al citato articolo 24-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi meriti un ulteriore approfondimento, anche avvalendosi dei competenti uffici delle Camere.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) stigmatizza l'atteggiamento tenuto dal Governo sul tema della conoscibilità dei dati di bilancio soprarichiamati, sottolineando come, diversamente da quanto traspare dall'intervento della sottosegretaria Albano, qualsiasi richiesta venga avanzata nei confronti di un rappresentante del Governo debba essere intesa non come una questione di cui debba farsi carico il singolo componente dell'Esecutivo a cui viene rivolta, ma debba essere considerata, piuttosto, come un'istanza rivolta al Governo nel suo complesso.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE) osserva come la sottosegretaria Albano abbia messo in evidenza la piena disponibilità del Governo, per il tramite dell'operato dei suoi rappresentanti, a dare riscontro alle legittime richieste avanzate dai membri del Parlamento. Ritiene, pertanto, strumentali le critiche avanzate sul tema da parte dei deputati dei gruppi di opposizione, sottolineando, invece, come la risposta fornita dalla sottosegretaria sia, in verità, espressione di un approccio volto a non personalizzare l'operato dell'Esecutivo.

Fa presente, sul punto, come le richieste avanzate vadano ricondotte alla fisiologica dialettica dei rapporti tra Governo e Parlamento e come, pertanto, risulti improprio parlare di ritardi o inadempienze.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel riferirsi alle considerazioni formulate dal deputato D'Attis, fa presente che le criticità riscontrate e le argomentazioni espresse in questa sede dai diversi deputati della Commissione siano, invero, il precipitato di una carenza emersa da tempo e che non attiene al profilo dei rapporti personali tra i diversi soggetti coinvolti, ma rappresenta, piuttosto, il segnale di una criticità che contraddistingue il circuito informativo tra Parlamento e Governo nei suoi elementi strutturali.

Ritiene, al riguardo, che manchi un adeguato e costante canale informativo che assicuri che le istanze del Parlamento siano correttamente veicolate ai competenti uffici del Governo.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce la richiesta al presidente della Commissione di rappresentare al Governo l'esigenza di dare riscontro alle richieste formulate nell'ambito della presente seduta, che riprendono analoghe istanze più volte espresse in passato.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nell'assicurare la propria attenzione per le richieste formulate, sottolinea come proprio la presenza del Governo nel corso dei lavori della Commissione consenta ai rappresentanti dell'Esecutivo di avere piena contezza delle istanze formulate.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.6, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.01, 1.02, 1.03, 1.08, 1.09, 1.010, 1.025, 1.028, 1.032, 1.033, 1.01001, 1.01002, 2.2, 8.11, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.014, 8.016, 8.018, 8.020, 8.022, 8.024, 8.026, 8.027, 10.1, 11.01, 12-ter.1000 e 12-ter.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea e sull'emendamento 12-ter200.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore in ordine alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

C. 1091 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala che i predetti emendamenti, i quali apportano modifiche di carattere meramente ordinamentale al testo della proposta di legge in esame, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Tanto premesso, propone di esprimere sugli stessi nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in ordine alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 16 luglio scorso, fa presente, anzitutto, che gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 costituiscono un limite massimo di spesa.

Specifica, quindi, che ai fini della quantificazione del predetto limite sono stati considerati, per quanto attiene alla Polizia di Stato, gli oneri derivanti dall'acquisto di fuoristrada, motoslitte, quad e autovetture per ulteriori impieghi operativi, per un ammontare complessivo di 7.700.000

euro, dall'acquisto di equipaggiamento da sci e abbigliamento termico, per un ammontare complessivo di 1.000.000 euro, nonché dalla realizzazione di tre sale operative interforze e di due impianti di videosorveglianza e dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro.

Evidenzia, inoltre, che, ai fini della quantificazione del medesimo limite, sono stati altresì considerati, per quanto attiene ai Vigili del Fuoco, gli oneri derivanti dall'acquisto di automezzi di soccorso, automezzi speciali, automezzi di supporto, automezzi di caricamento per mezzi di soccorso e attrezzature logistiche, per un ammontare complessivo di 15.600.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento di riposo e di equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni climatiche, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro, nonché dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.500.000 euro.

Rappresenta, inoltre, che la spesa autorizzata per l'anno 2025 dal medesimo articolo 2 potrà essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame.

Chiarisce che, nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, relativa al supporto logistico e operativo garantito da parte delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », non sono stati considerati oneri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, in quanto la predetta indennità è corrisposta esclusivamente al personale militare impiegato nell'Operazione « Strade sicure », mentre nel caso di specie il concorso assicurato dalle Forze armate riguarda esclusivamente un potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo.

Rileva che la somma da trasferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, al Commissario straordinario incaricato dell'or-

ganizzazione e dello svolgimento dei giochi paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », al fine di far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, pari a un massimo di euro 79.362.367 per l'anno 2025, costituisce un limite massimo di spesa e il relativo importo è stato quantificato tenendo conto dei costi relativi alle reti di sicurezza per i siti delle cerimonie, delle competizioni, dei villaggi per gli atleti e degli ulteriori siti da perimetrare, al noleggio delle telecamere e dei sensori di sicurezza per i perimetri, delle macchine radiogene e dei *metal detector*, nonché agli oneri per il personale necessario per gestire gli accessi e assicurare il funzionamento delle macchine radiogene e dei *metal detector*.

Precisa, inoltre, che le predette risorse di cui all'articolo 5, comma 3, si riferiscono a spese di parte corrente e sono indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spese di conto capitale esclusivamente in ragione della loro iscrizione in bilancio su un capitolo di conto capitale.

Segnala che l'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, non risultando allo stato già programmati interventi finanziati a valere sulle predette risorse.

Fa presente che le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 potranno provvedere alle attività previste dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli già assicura il monitoraggio di eventuali flussi anomali delle scommesse e gli ulteriori scambi di informazioni previsti dalla disposizione potranno essere realizzati avvalendosi delle dotazioni esistenti.

Assicura che alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 7, comma 3, Invitalia Spa potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto la norma si limita a prevedere una mera rimodulazione degli interventi già previsti dal Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale « Bagnoli-Coroglio », al fine di dare priorità a quelli che saranno considerati necessari per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dell'*America's Cup* nelle medesime aree, senza determinare fabbisogni finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti per l'attuazione del citato Programma.

Rileva che, per le attività connesse all'organizzazione dell'*America's Cup*, alla società Sport e salute Spa saranno destinati 25 milioni di euro, che sono già stati trasferiti al capitolo 429 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in un piano gestionale appositamente finalizzato alla realizzazione dell'evento.

Fa presente che le risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, utilizzato con finalità di compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 7, dell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dell'articolo 13, comma 2, reca le necessarie disponibilità.

Evidenzia che le entrate accertate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, corrispondono alla quota ec-

cedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-*bis*, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, e la disposizione di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 8 si riferisce alla somma accertata nell'anno 2025 con riferimento alle entrate affluite nel corso dell'anno 2024.

Chiarisce che il Comitato per le Finali ATP e la Commissione tecnica di gestione, istituiti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 9, avranno sede nella città che ospiterà la manifestazione sportiva e al loro funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avvenuto per i precedenti organismi costituiti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020, per lo svolgimento delle Finali ATP 2021-2025.

Rappresenta che agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche si provvederà nell'ambito delle dotazioni di bilancio della medesima Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto stabilito dal ventiduesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame.

Segnala, inoltre, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, la cui assunzione è posticipata al 1° gennaio 2026 ai sensi della novella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), non sono state ancora avviate, non essendosi ancora insediata la predetta Commissione.

Fa presente, infine, che le risorse di cui all'articolo 35, comma 8-*decies*, del

decreto legislativo n. 36 del 2021, utilizzate con finalità di copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 3), e dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame, risultano disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2488, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

rilevato che le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge in esame, risultano iscritte nel predetto stato di previsione in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 costituiscono un limite massimo di spesa;

ai fini della quantificazione del predetto limite, sono stati considerati, per quanto attiene alla Polizia di Stato, gli oneri derivanti dall'acquisto di fuori-

strada, motoslitte, quad e autovetture per ulteriori impieghi operativi, per un ammontare complessivo di 7.700.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento da sci e abbigliamento termico, per un ammontare complessivo di 1.000.000 euro, nonché dalla realizzazione di tre sale operative interforze e di due impianti di videosorveglianza e dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.000.000 euro;

ai fini della quantificazione del medesimo limite, sono stati altresì considerati, per quanto attiene ai Vigili del Fuoco, gli oneri derivanti dall'acquisto di automezzi di soccorso, automezzi speciali, automezzi di supporto, automezzi di caricamento per mezzi di soccorso e attrezzature logistiche, per un ammontare complessivo di 15.600.000 euro, dall'acquisto di equipaggiamento di riposo e di equipaggiamento tecnico adeguato alle condizioni climatiche, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro, nonché dall'acquisto di materiale informatico, per un ammontare complessivo di 2.500.000 euro;

la spesa autorizzata per l'anno 2025 dal medesimo articolo 2 potrà essere effettuata in coerenza con il profilo temporale indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame;

nell'ambito della quantificazione degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, relativa al supporto logistico e operativo garantito da parte delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", non sono stati considerati oneri per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, in quanto la predetta indennità è corrisposta esclusivamente al personale militare impiegato nell'Operazione "Strade sicure", mentre nel caso di specie il concorso assicurato dalle Forze armate riguarda esclusivamente un potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo;

la somma da trasferire, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, al Commissario straordinario incaricato dell'organizzazione e dello svolgimento dei giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al fine di far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive, pari a un massimo di euro 79.362.367 per l'anno 2025, costituisce un limite massimo di spesa e il relativo importo è stato quantificato tenendo conto dei costi relativi alle reti di sicurezza per i siti delle cerimonie, delle competizioni, dei villaggi per gli atleti e degli ulteriori siti da perimetrare, al noleggio delle telecamere e dei sensori di sicurezza per i perimetri, delle macchine radiogene e dei *metal detector*, nonché agli oneri per il personale necessario per gestire gli accessi e assicurare il funzionamento delle macchine radiogene e dei *metal detector*;

le predette risorse di cui all'articolo 5, comma 3, si riferiscono a spese di parte corrente e sono indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari come spese di conto capitale esclusivamente in ragione della loro iscrizione in bilancio su un capitolo di conto capitale;

l'utilizzo, con finalità di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 4, delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 207 del 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo fondo, non risultando allo stato già programmati interventi finanziati a valere sulle predette risorse;

le amministrazioni coinvolte nell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 potranno provvedere alle attività previste dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli già assicura il monitoraggio di eventuali flussi anomali delle scommesse e gli ulteriori scambi di

informazioni previsti dalla disposizione potranno essere realizzati avvalendosi delle dotazioni esistenti;

alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 7, comma 3, Invitalia Spa potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto la norma si limita a prevedere una mera rimodulazione degli interventi già previsti dal Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale "Bagnoli-Coroglio", al fine di dare priorità a quelli che saranno considerati necessari per garantire l'organizzazione e lo svolgimento dell'*America's Cup* nelle medesime aree, senza determinare fabbisogni finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti per l'attuazione del citato Programma;

per le attività connesse all'organizzazione dell'*America's Cup*, alla società Sport e salute Spa saranno destinati 25 milioni di euro, che sono già stati trasferiti al capitolo 429 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, in un piano gestionale appositamente finalizzato alla realizzazione dell'evento;

le risorse di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, utilizzato con finalità di compensazione degli effetti finanziari derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dalle disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'arti-

colo 7, dell'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dell'articolo 13, comma 2, reca le necessarie disponibilità;

le entrate accertate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, corrispondono alla quota eccedente l'importo di 410 milioni di euro, destinato al finanziamento dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 630-bis, della legge n. 145 del 2018, della quale si prevede l'assegnazione con la procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 632, della medesima legge, e la disposizione di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 8 si riferisce alla somma accertata nell'anno 2025 con riferimento alle entrate affluite nel corso dell'anno 2024;

il Comitato per le Finali ATP e la Commissione tecnica di gestione, istituiti, rispettivamente, dai commi 1 e 3 dell'articolo 9, avranno sede nella città che ospiterà la manifestazione sportiva e al loro funzionamento si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in analogia a quanto avvenuto per i precedenti organismi costituiti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 2020, per lo svolgimento delle Finali ATP 2021-2025;

agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche si provvederà nell'ambito delle dotazioni di bilancio della medesima Commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente a quanto stabilito dal ventiduesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge in esame;

le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale di ruolo della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e

finanziario delle società sportive professionistiche, la cui assunzione è posticipata al 1° gennaio 2026 ai sensi della novella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), non sono state ancora avviate, non essendosi ancora insediata la predetta Commissione;

le risorse di cui all'articolo 35, comma 8-decies, del decreto legislativo n. 36 del 2021, utilizzate con finalità di copertura finanziaria, in termini di saldo netto da finanziare, degli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), e dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge in esame, risultano disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

rilevata l'esigenza di chiarire, all'articolo 7, comma 5, che, nell'ambito delle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 181 del 2006, al fine di far fronte alle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 verranno utilizzate le risorse di parte corrente, in modo tale da escludere una possibile dequalificazione della spesa;

rilevata l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, al fine di chiarire che le entrate accertate sono quelle eccedenti l'importo di 410 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole: a valere sulle risorse aggiungere le seguenti:

di parte corrente e con la seguente condizione:

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632 »

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Libra con i relativi materiali iscritti negli inventari a favore della Repubblica di Albania.

Atto n. 278

ALLEGATO

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

	<p>ARTICOLO 1, comma 1-bis (Emendamento 1.24) Interpretazione autentica in materia di redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili</p>
	<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano una norma interpretazione autentica dell'articolo 67, comma 1, del TUIR, in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce:</p>
	<p>- un reddito diverso imponible ai sensi della lettera h) del comma 1 del medesimo articolo 67 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile;</p>
	<p>- una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 del medesimo articolo 67, al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.</p>
	<p>Pur considerando che la norma conferma l'orientamento dell'amministrazione finanziaria in relazione all'inquadramento dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni</p>

<p>immobili, si segnala che la legge di bilancio 2024 è intervenuta a modificare l'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, per ampliare il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale, includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento. Alla modifica erano stati ascritti effetti di maggiori entrate tributarie pari a 416 milioni di euro per il 2025 e 208 milioni di euro a decorrere dal 2026.</p>	
<p>In proposito, appare necessario che il Governo assicuri che il gettito atteso dall'ampliamento dell'ambito dei redditi diversi effettuato dalla legge di bilancio 2024 non sia pregiudicato dall'interpretazione autentica recata dalla norma in esame - che considera il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento come plusvalenza se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene - dal momento che la relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 92, lettera b), non forniva informazioni dettagliate circa la base imponibile considerata nella stima.</p>	<p>Si assicura che il gettito atteso dall'ampliamento dell'ambito dei redditi diversi effettuato dalla legge di bilancio 2024 non è pregiudicato dall'interpretazione autentica recata dalla norma in esame.</p>

<p>ARTICOLO 1-bis (Emendamento 1.04)</p>	
<p>Regime dell'aliquota addizionale dell'IRPEF relativa a <i>stock options</i> ed emolumenti variabili</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, a decorrere dal periodo di imposta 2025, escludono dall'applicazione dell'imposta addizionale IRPEF del 10 per cento sulla parte variabile della retribuzione costituita da bonus e stock options i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR ovvero le società di partecipazione non finanziaria e assimilati. Gli oneri derivanti dalla norma sono <u>valutati in 1,04 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025</u>.</p>	
<p>In proposito, dovrebbero essere forniti dal Governo i dati alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'esclusione dei citati soggetti dall'applicazione dell'imposta in esame. In particolare, dovrebbero essere fornite le stime della base imponibile che verrebbe esclusa all'applicazione dell'imposta (ammontare dei bonus e stock options percepiti eccedenti la parte fissa della retribuzione) oppure dell'ammontare dei versamenti dell'addizionale riferito ai soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia alle società di partecipazione non finanziaria e assimilati.</p>	<p>Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 33 del DL 78 del 2010 dispone che sui compensi sotto forma di bonus e <i>stock option</i> che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento. L'emendamento in esame esclude dall'applicazione della sopracitata addizionale del 10 per cento i dipendenti delle "società di partecipazione non finanziaria". Sulla base di elaborazioni effettuate sulle Certificazioni Uniche, relative all'anno d'imposta 2023, risulta che l'ammontare del bonus e delle stock option erogato, che</p>

<p>eccede la parte fissa della retribuzione e oggetto della ritenuta da parte del sostituto dell'aliquota addizionale del 10 per cento, è di circa 90,3 milioni di euro, di cui circa 10,4 milioni di euro relativo a dipendenti di società di partecipazione non finanziaria. Applicando l'aliquota addizionale del 10 per cento a tale ammontare, si stima una variazione di gettito di circa -1,04 milioni di euro.</p> <p>Si riportano di seguito gli effetti finanziari, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2025:</p> <table border="1" data-bbox="662 423 767 1252"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>dal 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contributo addizionale</td> <td>-1,04</td> <td>-1,04</td> <td>-1,04</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>in milioni di euro</i></p>		2025	2026	dal 2027	Contributo addizionale	-1,04	-1,04	-1,04	
	2025	2026	dal 2027						
Contributo addizionale	-1,04	-1,04	-1,04						
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 1bis provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.</p>									
	<p>In proposito, si ricorda che l'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto</p>								

<p>previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.</p>	<p>Al predetto Fondo affluiscono, altresì, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, potrà essere assicurata la copertura finanziaria dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendono nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30</p>
--	--

<p>dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.</p>	
<p>Al riguardo, si segnala che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3832 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 191.507.917 per l'anno 2025, a 275.005.000 per l'anno 2026 e a 432.243.750 per l'anno 2027.</p>	
<p>In proposito, si ricorda che rispetto alla dotazione recata dalla legge di bilancio 2025, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale nonché di altri provvedimenti legislativi.</p>	
<p>Per quanto attiene ai <u>provvedimenti attuativi della delega fiscale</u> si segnalano:</p>	
<p>- l'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 192 del 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF- IRES), che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 60.889.446 euro per l'anno 2027, 125.189.446 euro per l'anno 2028, 60.289.446 euro per l'anno 2029, 220.689.446 euro per l'anno 2030, 291.089.446 euro per l'anno 2031, 258.689.446 euro per l'anno 2032, 227.489.446 euro per l'anno 2033, 221.789.446 euro per l'anno 2034, 216.289.446 euro per l'anno 2035, 210.589.446 euro</p>	-

	<p>per l'anno 2036 e 204.889.446 euro annui a decorrere dall'anno 2037 e la riduzione in misura pari a 13.110.554 euro per l'anno 2025 e 16.110.554 euro per l'anno 2026;</p>
	<p>- l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 2025, recante revisione delle disposizioni in materia di accise, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 27.377.600 euro per l'anno 2026, 24.152.960 euro per l'anno 2027, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 25.677.600 euro per l'anno 2030, 25.652.960 euro per l'anno 2031, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 25.677.600 euro per l'anno 2034 e 25.687.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035;</p>
	<p>- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,3 milioni di euro nell'anno 2025;</p>
	<p>Per quanto attiene ai provvedimenti non riconducibili all'attuazione della delega fiscale, si segnalano:</p>
	<p>- l'articolo 2-quater, comma 16, del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 148.797.917 euro per l'anno</p>

	<p>2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029;</p>
-	<p>l'articolo 3-bis, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027 e la riduzione in misura pari a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035;</p>
-	<p>l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge in esame, che ne prevede una riduzione in misura pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.</p>
	<p>Si segnala, infine, che gli articoli 11, comma 2, 15, comma 3, 30, comma 2 e 31, comma 6 dello <u>schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale (Atto n. 276)</u>, attualmente all'esame delle Camere, hanno previsto la riduzione del Fondo in esame in misura pari,</p>

<p>complessivamente, a 8,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 9,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 95,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 148,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.</p>	
<p>Tanto premesso, appare opportuno acquisire da parte del Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal successivo articolo 12-bis, fermo restando che dalla ricostruzione sopra effettuata il Fondo utilizzato appare presentare, nel triennio 2025-2027, le necessarie disponibilità. A tale proposito, potrebbe essere utile acquisire indicazioni dal Governo in ordine alle effettive disponibilità del Fondo a decorrere dall'anno 2028. Appare altresì utile acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il previsto utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.</p>	<p>Si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame. Si rappresenta, infatti, che il Fondo reca le necessarie disponibilità e che il previsto utilizzo non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.</p>
<p>ARTICOLO 6-bis (Emendamento 6.02)</p>	

<p>Esenzione IMU immobili destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali</p> <p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano le modalità con cui i comuni determinano e rendono pubblici i corrispettivi medi delle attività sportive svolte in modo concorrenziale nell'ambito territoriale di riferimento, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, destinati allo svolgimento di attività sportive a fini non commerciali (comma 1).</p> <p>Nelle more dell'attuazione della predetta disposizione, si dispone che ai fini dell'applicazione della citata esenzione, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive e dilettantistiche rilevi la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro (comma 2).</p>	
<p>Al riguardo, si rileva che la disposizione di cui al comma 2, prevedendo in via transitoria l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche quale unica condizione per il riconoscimento dell'esenzione, potrebbe determinare - per un lasso di tempo per altro non puntualmente determinato - un ampliamento del novero degli immobili esenti con conseguenti minori entrate per i</p>	<p>Sul punto, si rappresenta che la disposizione in esame è volta a precisare che i comuni, ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive, devono individuare annualmente il corrispettivo medio di riferimento previsto per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di esenzione</p>

<p>bilanci comunali. Infatti, la mera iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventerebbe di per sé sufficiente a comprovare la modalità non commerciale dell'attività cui è destinato l'immobile a prescindere dal corrispettivo richiesto per la prestazione dell'attività stessa, che rappresenta invece un elemento dirimente ai fini del riconoscimento dell'esenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2012, n. 200.</p>	<p>fissate dal regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi devono poi essere pubblicati da ciascun comune sul proprio sito istituzionale.</p> <p>Il comma 2 rappresenta una disposizione di chiusura e stabilisce che, in caso di mancato adempimento da parte del comune, il criterio per il riconoscimento dell'agevolazione è determinato dall'iscrizione nel registro nazionale della attività sportiva di cui all'art. 4, del D. Lgs. n. 39 del 2021, a valere dall'anno di iscrizione nel registro stesso.</p> <p>Il combinato disposto tra i due commi permette, quindi, di fare chiarezza in ordine all'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 759, lett. g) della legge n. 160 del 2019 e superare le incertezze interpretative, finora riscontrate, in particolare, per ciò che concerne l'individuazione dei corrispettivi medi.</p>
<p>In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p>Al riguardo, non si ascrivono effetti di natura finanziaria considerato che, con l'applicazione della procedura sopra delineata, resta di fatto confermata l'attuale disciplina che regola l'esenzione IMU per gli enti non commerciali relativamente allo svolgimento delle attività sportive basata sul raffronto tra il costo medio praticato da ciascuna struttura e il corrispettivo medio di riferimento.</p>
<p>ARTICOLO 9, comma 1 (Emendamento 9.1)</p>	

<p>Modifiche in materia applicazione del meccanismo di inversione contabile per le agenzie del lavoro</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificando il testo originario dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge estende ulteriormente il perimetro di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle agenzie per il lavoro.</p>	
<p>Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, ritenendosi valide anche per il caso in esame le considerazioni svolte dalla relazione tecnica con riguardo all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile prevista dall'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, ossia che si tratta dell'estensione della possibilità di applicazione di un meccanismo contabile di natura anti-evasiva e quindi foriero tutt'al più di determinare effetti positivi.</p>	
<p>ARTICOLO 10, comma 2 (Emendamento 10.2) Disposizioni in materia di <i>split payment</i></p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che la norma in esame, integrando il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto-legge, che esclude dall'applicazione del meccanismo dello split</p>	

<p>payment le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana a decorrere dal 1° luglio 2025, fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	
<p>Al riguardo, si ricorda che, come evidenziato dal Governo nel corso dell'esame, in sede consultiva, del presente decreto presso la Commissione Bilancio della Camera¹, "l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica".</p>	
<p>Ciò stante, la salvezza dei comportamenti adottati dai contribuenti in conformità della disciplina previgente in materia di split payment - dal 1° luglio dell'anno in corso alla data di conversione del presente</p>	<p>Si conferma che la disposizione è suscettibile di determinare maggiori entrate rispetto agli effetti già scontati nei tendenziali di finanza pubblica, con un conseguente potenziale miglioramento dei saldi.</p>

¹ Cfr. Seduta del 16 luglio 2025.

<p>decreto – appare suscettibile di determinare maggiori entrate rispetto agli effetti negativi già scontati nei tendenziali di finanza pubblica, con un conseguente potenziale miglioramento dei saldi. In merito a tale aspetto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.</p>	
<p>ARTICOLO 12, comma 2 (Emendamento 12.1)</p>	
<p>Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente decreto che considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive presentate entro l'8 novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, <u>rilevano</u> ai fini degli effetti prodotti dall'adesione all'istituto del concordato preventivo biennale. In questo quadro, la norma sembrerebbe consentire la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale (CPB) e di avvalersi del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, anche a coloro che hanno presentato le dichiarazioni annuali entro l'8</p>	<p>Al riguardo, si precisa che la disposizione in oggetto mira a modificare retroattivamente gli effetti del termine del 31 ottobre 2024 per l'adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB), estendendo la validità anche alle adesioni effettuate entro il 12 dicembre 2024 tramite dichiarazione integrativa o tardiva.</p> <p>Tale estensione ha come principale effetto quello di sanare i comportamenti già concludenti dei contribuenti che hanno aderito al CPB ed eventualmente al ravvedimento speciale.</p> <p>L'emendamento, quindi, cristallizza comportamenti di contribuenti a fronte dei quali non vi sono allo stato attuale accertamenti.</p> <p>Pertanto, <u>alla misura non si ascrivono effetti in termini di minor recupero di entrate da accertamento, tenuto conto che non è stata ancora espletata attività di controllo su queste fattispecie.</u></p>

<p>novembre 2024, anziché entro il 31 ottobre 2024, e che le abbiano comunque integrate entro il 12 dicembre 2024.</p> <p>Ciò stante, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi la menzionata interpretazione e, dall'altro, assicuri che non siano stati nel frattempo effettuati accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti interessati dalla norma, posto che, in caso contrario, la norma stessa potrebbe risultare suscettibile di determinare minori entrate.</p>	
<p>ARTICOLO 12-bis (Emendamento 12.03)</p>	
<p>Interpretazione autentica in materia di definizione agevolata</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 236, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), in base alla quale la disposizione si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle</p>	

	<p>somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in caso contrario, dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione o di riammissione alla definizione agevolata, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.</p>
	<p>Pertanto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere è subordinata:</p>
-	<p>all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata;</p>
-	<p>alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati <u>della prima o unica rata.</u></p>
	<p>In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che la norma produce effetti sul piano processuale, ma non determina variazioni del debito tributario che resta inalterato, rispetto a come determinato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata.</p>
	<p>ARTICOLO 12-ter (Emendamento 12.01)</p>

<p>Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026</p> <p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, in favore dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, nei termini di legge, al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2025-2026 (di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024).</p>	
<p>Le norme valutano gli oneri connessi all'applicazione del nuovo regime in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030. Alla copertura dei predetti oneri si provvede in parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva (pari a 57.933.333 euro nel 2026) e in parte mediante riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.</p>	

<p>Ai fini della verifica della quantificazione dell'onere e di parte della relativa copertura finanziaria, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi utili alla definizione della platea potenzialmente interessata al nuovo regime, nonché ulteriori informazioni quali, ad esempio, l'ammontare medio dell'imponibile diviso per classi di indice di affidabilità fiscale e l'aliquota media che sarebbe stata applicata a legislazione vigente, in alternativa al regime dell'imposta sostitutiva, sia per le imposte sui redditi e le relative addizionali sia per l'IRAP.</p>	<p>Al fine di stimare gli effetti dell'introduzione della procedura di ravvedimento per i contribuenti che aderiranno nel 2025 alla procedura del CPB, sono stati utilizzati i dati relativi alle attività di accertamento e conseguente recupero relativi all'anno 2016, considerando la stessa annualità come stabile e definitiva relativamente alle stesse attività.</p> <p>In particolare, per tale annualità risultano essere stati emessi circa 55 mila accertamenti nei confronti dei soggetti interessati dalla misura che si vuole introdurre (circa 2.8 milioni di contribuenti), per un incasso relativo alle imposte dirette, IVA e IRAP pari a circa 510 milioni.</p> <p>Si ipotizza che la medesima numerosità dei soggetti, con incassi analoghi, possa essere accertata con riferimento ai soggetti ISA anche per le annualità dal 2019 al 2023.</p> <p>Inoltre, sono stati analizzati i dati relativi ai versamenti da ravvedimento operoso effettuati dai contribuenti per le annualità 2019-2024, giungendo ad un ammontare medio annuo di circa 330 milioni di euro riferibili a circa 78 mila soggetti interessati.</p> <p>Sulla base dei suddetti dati si può stimare, pertanto, che per ogni singola annualità interessata dalla misura che si vuole introdurre il gettito riscosso dall'attività di accertamento dei diversi tributi sulla platea dei soggetti ISA sia di circa 460 milioni di euro (510 complessivi meno la quota del riscosso a seguito dei controlli analitici IVA ancora possibili sui contribuenti che aderiscono al nuovo ravvedimento, stimata in circa 50 milioni di euro, corrispondenti a circa il 20% della quota IVA).</p>
--	---

<p>A questo ammontare occorre aggiungere anche l'ammontare dei versamenti da ravvedimento pari a circa 330 milioni di euro, per un totale di circa 790 milioni di euro. Dai dati relativi all'intera platea dei contribuenti ISA è stata simulata l'imposta sostitutiva applicando ai redditi dei soggetti in esame la percentuale di incremento e l'imposta sostitutiva disposte dalla norma. Dall'elaborazione risulta un gettito da imposta sostitutiva pari a circa 1/6 del gettito complessivo.</p> <p>La valutazione si basa sulle seguenti assunzioni estremamente prudenziali:</p> <ol style="list-style-type: none">1. si ipotizza, rispetto a quanto già stimato in termini di riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso in sede di valutazione della misura del DL 113/2024 (25%), un'ulteriore riduzione del 10%. Sulla base delle evidenze desumibili dai risultati dell'attività di accertamento, si ritiene che questa ulteriore riduzione delle entrate da accertamento e da ravvedimento operoso (10%) sia estremamente prudenziale, considerando che la stima della norma originaria aveva già ipotizzato una riduzione del 25% su cinque annualità (2018-2022). Di queste, quattro annualità coincidono (2019-2022) con quelle ravvedibili con la riapertura in esame e l'ulteriore possibilità data ai contribuenti di aderire all'istituto si limiterebbe di fatto all'anno 2023. Pertanto, l'ulteriore riduzione, applicata a tutte e cinque le annualità, appare in linea con criteri di cautela. È importante considerare che l'anno 2023 è già stato oggetto di verifiche e controlli,	
---	--

<p>circostanza che limita la possibilità di aderire al ravvedimento speciale per coloro che hanno già ricevuto atti. Inoltre, poiché la misura è stata riproposta a una platea analoga a quella dell'anno precedente, è plausibile ritenere che l'attività di accertamento non subisca variazioni. L'Agenzia delle Entrate può infatti continuare a svolgere controlli sui contribuenti che non hanno aderito al ravvedimento speciale, i quali rappresentano ancora una parte ampiamente significativa rispetto al numero totale di accertamenti effettuati. non si ascrive alcun effetto positivo di gettito da imposta sostitutiva riferibile a soggetti che potrebbero aderire al nuovo ravvedimento aggiuntivi rispetto a quelli accertati, considerando la significativa convenienza dell'istituto, che consente ai contribuenti che aderiranno al concordato preventivo biennale di applicare una tassazione agevolata sui maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati per le annualità 2019-2023, definendo la posizione senza che siano attivate le procedure di controllo.</p> <p>Considerando, quindi, il 10% del gettito da ravvedimento operoso annuo si stima un effetto negativo pari a 33 milioni di euro su base annua.</p> <p>Del suddetto importo si riporta di seguito la distribuzione del gettito tra i diversi tributi, sanzioni e interessi:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IRPEF</td> <td>0</td> <td>-5.610.000</td> <td>-5.610.000</td> <td>-5.610.000</td> <td>-5.610.000</td> </tr> </tbody> </table>		2025	2026	2027	2028	2029	IRPEF	0	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000
	2025	2026	2027	2028	2029								
IRPEF	0	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000	-5.610.000								

ADD.LE REGIONALE	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
ADD.LE COMUNALE	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
IRES	0	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000	-9.900.000
IRAP	0	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000
IVA	0	-10.890.000	-10.890.000	-10.890.000	-10.890.000	-10.890.000
SANZIONI	0	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000	-2.310.000
INTERESSI	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
TOTALE	0	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000

in euro

Per quanto riguarda gli accertamenti si considera il 10% del gettito annuo ripartito sulla base della tempistica degli stessi e della possibilità di rateizzazione a favore del contribuente: si stima prudenzialmente che gli importi accertati vengano versati solo per il 10% in un'unica soluzione - riferibili agli importi minori - e che il restante 90% venga rateizzato in 8 rate trimestrali (2 anni) nonostante in alcuni casi, legati all'ammontare accertato, sia possibile adottare un piano di rateizzazione di 16 rate trimestrali (4 anni). Sulla base delle suddette ipotesi si stimano i seguenti effetti negativi:

	20	2026	2027	2028	2029	2030	20
	25						31
		- 25.300,0	- 20.700,0				
2019	0	00,0	00,0				0

2020	0	- 12.650.000,0	- 23.000.000,0	- 10.350.000,0			0
2021	0	- 5.060.000,0	- 11.730.000,0	- 18.860.000,0	- 10.350.000,0		0
2022	0	- 5.060.000,0	- 11.730.000,0	- 18.860.000,0	- 10.350.000,0		0
2023	0	- 3.795.000,0	- 6.900.000,0	- 8.165.000,0	- 16.790.000,0	- 10.350.000,0	0
	0	- 51.865.000,0	- 74.060.000,0	- 56.235.000,0	- 37.490.000,0	- 10.350.000,0	0

in euro

Dei suddetti importi si riporta di seguito la distribuzione del gettito tra i diversi tributi, sanzioni e interessi:

	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	-8.298.400	-11.849.600	-8.997.600	-5.998.400
ADD.LE REGIONALE	0	-518.800	-740.800	-562.400	-374.800
ADD.LE COMUNALE	0	-259.200	-370.400	-281.200	-187.600
IRES	0	-8.817.200	-12.590.000	-9.560.000	-6.373.200
IRAP	0	-2.074.600	-2.962.400	-2.249.200	-1.499.600
IVA	0	-24.895.200	-35.548.800	-26.992.800	-17.995.200
SANZIONI	0	-5.186.400	-7.406.000	-5.623.600	-3.749.200
INTERESSI	0	-1.815.200	-2.592.000	-1.968.200	-1.312.000
totale	0	-51.865.000	-74.060.000	-56.235.000	-37.490.000

	<p>in euro</p> <p>Con riferimento all'imposta sostitutiva, si stima un gettito complessivo, considerando anche la riduzione del 30% per le annualità 2020 e 2021, di circa 57,9 milioni di euro riferibile esclusivamente ai contribuenti il cui gettito da accertamento o da ravvedimento operoso verrebbe meno.</p> <p>Nel complesso si stimano, sulla base delle ipotesi sopra riportate, i seguenti effetti finanziari:</p> <table border="1" data-bbox="657 331 1061 1249"> <thead> <tr> <th></th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th>2029</th> <th>2030</th> <th>2031</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOSTITUTIVA</td> <td>0</td> <td>57.93 3.333,3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>RAVVEDIMENTI</td> <td>0</td> <td>- 33.00 0.000,0</td> <td>- 33.00 0.000,0</td> <td>- 33.00 0.000,0</td> <td>- 33.00 0.000,0</td> <td>- 33.00 0.000,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ACCERTAMENTI</td> <td>0</td> <td>- 51.86 5.000,0</td> <td>- 74.06 0.000,0</td> <td>- 56.23 5.000,0</td> <td>- 37.49 0.000,0</td> <td>- 10.35 0.000,0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>- 26.93 1.666,7</td> <td>- 107.060. 000,0</td> <td>- 89.23 5.000,0</td> <td>- 70.49 0.000,0</td> <td>- 43.35 0.000,0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>in euro</p>		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	SOSTITUTIVA	0	57.93 3.333,3	0	0	0	0	0	RAVVEDIMENTI	0	- 33.00 0.000,0	0	ACCERTAMENTI	0	- 51.86 5.000,0	- 74.06 0.000,0	- 56.23 5.000,0	- 37.49 0.000,0	- 10.35 0.000,0	0		0	- 26.93 1.666,7	- 107.060. 000,0	- 89.23 5.000,0	- 70.49 0.000,0	- 43.35 0.000,0	0				
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031																																		
SOSTITUTIVA	0	57.93 3.333,3	0	0	0	0	0																																		
RAVVEDIMENTI	0	- 33.00 0.000,0	- 33.00 0.000,0	- 33.00 0.000,0	- 33.00 0.000,0	- 33.00 0.000,0	0																																		
ACCERTAMENTI	0	- 51.86 5.000,0	- 74.06 0.000,0	- 56.23 5.000,0	- 37.49 0.000,0	- 10.35 0.000,0	0																																		
	0	- 26.93 1.666,7	- 107.060. 000,0	- 89.23 5.000,0	- 70.49 0.000,0	- 43.35 0.000,0	0																																		
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 19 dell'articolo 12-ter prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, valutati in</p>																																									

	84.865.000 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e
	43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, tramite le seguenti modalità:
-	quanto a 57.933.333 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al medesimo articolo 12-ter;
-	quanto a 26.931.667 milioni di euro per l'anno 2026, 107.060.000 milioni di euro per l'anno 2027, 89.235.000 milioni di euro per l'anno 2028, 70.490.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 43.350.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.
	In proposito, con riferimento alla <u>prima modalità di copertura finanziaria</u> , si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.
	Quanto alla <u>seconda modalità di copertura finanziaria</u> , si rinvia a quanto già osservato in ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 1-bis, con particolare riferimento alla necessità di
Si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame. Si rappresenta, infatti, che il Fondo reca le necessarie disponibilità e che il previsto utilizzo non è suscettibile di pregiudicare	

<p>acquisire una conferma circa la disponibilità, nell'ambito del Fondo per l'attuazione della delega fiscale oggetto di riduzione, delle risorse utilizzate con finalità copertura degli oneri derivanti dall'articolo in oggetto, tenuto conto anche dell'ulteriore riduzione del medesimo fondo operata dal citato articolo 1-bis del decreto-legge in esame, fermo restando che dalla ricostruzione degli utilizzi e dei rifinanziamenti il predetto Fondo, nel triennio 2025-2027, appare presentare le necessarie disponibilità. Appare altresì opportuno acquisire una rassicurazione in merito al fatto che il predetto utilizzo, anche in ragione della sua entità, non sia suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.</p>	<p>l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023.</p>
<p>ARTICOLO 13-bis (Emendamento 13.08)</p>	
<p>Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma e considerato che, ai sensi della disposizione stessa, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti</p>	

prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460-A Governo	116
Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091-1240-A	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 luglio 2025.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di

**obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
Testo unificato C. 1091-1240-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	117
DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 4.4 e 9.04 del Relatore e 12.3 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	127
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	120
DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	138

SEDE REFERENTE

Martedì 22 Luglio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che sono state presentate le proposte emendative 12.3 del Governo e 4.4 e 9.04 del Relatore, a cui sono stati presentati alcuni subemendamenti sui quali la Presidenza non ha ravvisato profili di inammissibilità (*vedi allegato 1*).

Comunica, inoltre, che gli emendamenti Cangiano 7.5, Zinzi 7.6 e 7.7 sono stati ritirati.

Avverte che sono pervenute le proposte di riformulazione degli emendamenti Amato 6.1 e Grippo 11.5 che sono in distribuzione.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, constata come la seduta sia iniziata soltanto dieci minuti prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, previsto per le ore 14, ove sono previste votazioni. Rileva, quindi, come siano a disposizione della Commissione solo venticinque secondi per esaminare e votare ciascuna delle proposte emendative e subemendative restanti.

Nel ricordare come la presente seduta sia stata più volte posticipata rispetto all'orario originariamente stabilito sottolinea come residuino ancora numerose questioni importanti da affrontare relative all'organizzazione di grandi eventi sportivi, come quelli relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina ed alla trentottesima edizione dell'*America's Cup* – Napoli 2027.

Infine, nello stigmatizzare il ritardo nell'avvio della seduta, dovuto a problemi interni alla maggioranza, ritiene necessario che i membri di quest'ultima assumano comportamenti all'altezza del ruolo ricoperto, per non essere poi costretti a spiegare ai cittadini italiani come la Commissione abbia potuto votare poco più di venti emendamenti in un lasso di tempo così breve.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, in aggiunta alle condivisibili considerazioni espresse dall'onorevole Berruto, lamenta come gli ultimi emendamenti del Relatore siano stati presentati solo nella tarda serata di ieri, come con ogni probabilità il presidente Mollicone vorrà adottare un ritmo di esame e di votazione degli emendamenti estremamente celere e come, molto probabilmente, le proposte emendative e subemendative presentate dalle opposizioni non saranno approvate.

Ritenendo evidente l'impossibilità di proseguire l'esame del provvedimento in queste condizioni, chiede alla presidenza di convocare nuovamente la Commissione al

termine delle odierne votazioni dell'Assemblea.

Domanda, infine, per quale motivo la seduta sia iniziata con venti minuti in ritardo, visto che la Commissione che i commissari sono arrivati in aula all'orario concordato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta dell'onorevole Amato di convocare la Commissione al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea non sussistendo le condizioni per esaminare le restanti proposte emendative e subemendative in pochi minuti.

Dichiara, inoltre, di ritenere che il ritardo nell'avvio dei lavori della Commissione sia ascrivibile ai dissidi presenti nella maggioranza circa il contenuto delle proposte emendative e subemendative presentate dai relativi esponenti.

Osserva, altresì, che la presentazione degli ultimi emendamenti del Relatore nella serata di ieri avrebbe reso difficile per i gruppi parlamentari formulare proposte subemendative entro il termine originariamente fissato per le ore 9 della giornata odierna e poi differito, quasi come se fosse una gentile concessione, alle ore 12 della medesima giornata.

In conclusione, chiede alla presidenza una gestione più accorta dell'organizzazione dei lavori dalla quale non può che derivare un aumento dell'efficienza della Commissione.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle richieste già formulate di convocare nuovamente la Commissione al termine delle odierne votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Sottolinea, quindi, come sarebbe un peccato che il dialogo instaurato tra la maggioranza e le opposizioni, di cui si è avuto prova anche nella giornata di ieri, si rovinasse a causa dei dissidi insorti all'interno della maggioranza, ai quali ritiene di poter ascrivere il ritardo nell'avvio dei lavori.

Ribadisce quindi la richiesta di aggiornare i lavori della Commissione al termine

delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, ritenendola la soluzione migliore e più degna per chi riveste la carica di deputato, invitando la presidenza a lasciarsi alle spalle questa modalità di organizzare i lavori della Commissione.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato un ritardo di quasi trenta minuti rispetto all'avvio dei lavori, si appella alla saggezza del presidente Mollicone affinché acceda alle richieste rivolte dalle opposizioni di convocare la Commissione al termine dei lavori dell'Assemblea per proseguire l'esame delle restanti proposte emendative e subemendative.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel ringraziare i deputati intervenuti fa presente che l'avvio dei lavori dell'Assemblea è previsto per le ore 14.15. Nel restante quarto d'ora propone che il relatore ed il Governo esprimano i pareri sulle proposte emendative e subemendative da votare in modo che nel corso della prossima seduta si possa immediatamente iniziare l'esame delle medesime.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, propone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 1.2 e 1.3.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Iezzi 1.2 e 1.3 si intendono accantonati.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, propone l'accantonamento dell'emendamento Bof 4.3.; esprime parere contrario sul subemendamento Faraone 0.4.4.1; raccomanda l'approvazione dell'emendamento a propria firma 4.4.; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bof 4.01.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bof 4.3 e l'arti-

colo aggiuntivo Bof 4.01 si intendono accantonati.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 6.1 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zinzi 7.01 e Mollicone 7.02.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Zinzi 7.01 e Mollicone 7.02. si intendono accantonati.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Berruto 9.01 a condizione che venga riformulato in testo identico a quello dell'articolo aggiuntivo 9.04 a propria firma; propone poi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.03 nonché dei subemendamenti Berruto 0.9.04.1 e 0.9.04.2, Faraone 0.9.04.3 e 0.9.04.4, Piccolotti 0.9.04.5 ed Amorese 0.9.04.6; raccomanda, infine, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a propria firma 9.04.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo del Relatore 9.03 nonché i subemendamenti Berruto 0.9.04.1 e 0.9.04.2, Faraone 0.9.04.3 e 0.9.04.4, Piccolotti 0.9.04.5, Amorese 0.9.04.6 si intendono accantonati.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tassinari 11.1 e Grippo 11.5 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12 esprime parere

favorevole sull'emendamento del Governo 12.3.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 16 esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 16.3.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 Luglio 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 19.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono state depositate le proposte di formulazione degli articoli aggiuntivi 9.03 del Relatore e Mollicone 7.02.

Segnala che sono inoltre stati predisposti gli emendamenti 7.11 e 8.3 a firma del Relatore di recepimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Invita, pertanto, il relatore a ricordare alla Commissione i pareri già espressi nella seduta antimeridiana e ad esprimere il parere sulle proposte emendative accantonate.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, conferma l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 1.2 e 1.3, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato sull'emendamento Bof 4.3, esprime parere contrario sul subemendamento Faraone 0.4.4.1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 4.4, conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bof 4.01, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato sull'emendamento Amato 6.1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.11 a sua firma di recepimento delle condizioni della Commissione Bilancio, esprime favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato sugli articoli aggiuntivi Zinzi 7.01 e Mollicone 7.02, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.3 a sua firma di recepimento delle condizioni della Commissione Bilancio, esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato in testo identico all'articolo aggiuntivo 9.04 a sua firma, sull'articolo aggiuntivo Berruto 9.01, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.03 a sua firma come riformulato nei termini riportati in allegato, esprime parere contrario sui subemendamenti Berruto 0.9.04.1 e 0.9.04.2, Faraone 0.9.04.3 e 0.9.04.4, Piccolotti 0.9.04.5, esprime parere favorevole sul subemendamento Amorese 0.9.04.6, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 9.04 a sua firma, esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato sugli emendamenti Tassinari 11.1 e Grippo 11.5, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 12.3, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 16.3.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rappresenta che in relazione agli emendamenti Iezzi 1.2 e 1.3 si è in attesa della trasmissione del parere da parte dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Rossano SASSO (LEGA), intervenendo sull'emendamento 4.3 di cui è cofirmatario, dichiara di accettare la riformulazione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sasso 4.3 come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Faraone 0.4.4.1.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento del Relatore 4.4 e preannunciando, sullo stesso, il proprio voto contrario, si duole della circostanza che solo nella serata di ieri sera sia stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti allo stesso, sebbene si tratti di una proposta emendativa di rilevante importanza.

Rappresenta, a tal proposito, che il citato emendamento ha la finalità di ampliare il numero dei componenti del Comitato organizzatore dei giochi invernali olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026, elevando il numero dei componenti da quattordici ad un massimo di diciotto e si interroga se, da parte del Governo, non vi sia l'intenzione di occupare spazi di potere in seno al Comitato medesimo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), anch'ella intervenendo sull'emendamento del Relatore 4.4 ed associandosi alle rimostranze espresse dal collega Berruto, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in discussione, in quanto, a suo avviso, l'aumento del numero dei componenti appare ingiustificato e legato a mere logiche di spartizione del potere.

Si interroga, quindi, perché sia stato respinto il suo emendamento col quale si prevedeva che nel comitato *America's cup* un componente nominato dal Governo fosse sostituito con uno nominato dalla regione Campania.

Il Ministro Andrea ABODI, replicando alle richieste di chiarimento formulate, rappresenta che l'emendamento 4.4 del Relatore risponde alla finalità di preservare la simmetria di contenuti sportivi e politici nelle cariche in seno al Consiglio di amministrazione.

Evidenzia, altresì, che si tratta di una norma di salvaguardia per evitare una eventuale situazione di stallo e che si è intervenuti in emergenza.

In relazione ai chiarimenti richiesti dalla deputata Piccolotti, sottolinea che, in relazione all'*America's cup*, si è in presenza di un vincolo numerico rappresentato dalla circostanza che i componenti del relativo Consiglio non possono essere in numero superiore a undici e che non si tratta affatto, come dalla stessa paventato, di una logica di spartizione di poteri, ma che si intende garantire la partecipazione del CONI e del CIP.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di non essere soddisfatta dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, riportandosi alle considerazioni già formulate nel suo intervento.

La Commissione approva l'emendamento 4.4 del Relatore (*vedi allegato 2*).

Rossano SASSO (LEGA), dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 4.01 di cui è cofirmatario.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le proposte di riformulazione dell'emendamento Amato 6.1 e degli articoli aggiuntivi Zinzi 7.01 e Mollicone 7.02.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Amato 6.1 come riformulato, l'emendamento del Relatore 7.11 che recepisce le condizioni espresse dalla Commissione Bilancio, nonché gli articoli aggiuntivi Zinzi 7.01 e Mollicone 7.02, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP) ritira i subemendamenti a sua prima firma 0.9.04.1 e 0.9.04.2.

La Commissione respinge il subemendamento Faraone 0.9.04.3.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), sottoscrive il subemendamento Faraone 0.9.04.4 e ne illustra il contenuto.

La Commissione respinge il subemendamento Faraone 0.9.04.4.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sul subemendamento 0.9.04.5 a sua prima firma, rappresenta che la finalità del medesimo è quella di accrescere il ruolo della società Sport e salute S.p.A. coinvolgendola in tutti gli eventi sportivi finanziati con denaro pubblico.

Al riguardo, rappresenta, inoltre, che la società medesima è attenzionata dagli organi di informazione per il rilevante numero di consulenze esterne dalla stessa fornite.

Evidenzia che la proposta emendativa è volta, dunque, a garantire trasparenza in relazione a eventi sportivi finanziati con denaro pubblico, per evitare, dunque, sperpero di denaro per le predette consulenze.

Il Ministro Andrea ABODI rappresenta che le ATP Finals di Torino sono nate grazie all'opera della società Sport e salute S.p.A., aggiungendo che tale prestigioso torneo ha luogo in Italia proprio grazie all'intervento di Sport e salute S.p.A.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 0.9.04.5 e approva il subemendamento Amorese 0.9.04.6 (*vedi allegato 2*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.01, rispetto al quale è stata proposta una riformulazione in identico testo all'articolo aggiuntivo del Relatore 9.04, rappresenta che la finalità del proprio articolo aggiuntivo era quella di rappresentare un argine a tutela di alcune Federazioni sportive, per far sì che al di sotto dell'originaria soglia di 8 milioni di euro, esse rimanessero le titolari della « proprietà » e dell'organizzazione dell'evento.

Si dichiara soddisfatto della proposta di riformulazione, sebbene la stessa abbassi la soglia a cinque milioni di euro e accetta pertanto la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 9.01 a sua firma, in identico testo all'articolo aggiuntivo del Relatore 9.04.

Riguardo alle ATP Finals di Torino, afferma che non sussistono dubbi circa il ruolo fondamentale svolto da Sport e salute S.p.A. Ritiene, tuttavia, curioso, che solo pochi mesi dopo la riassegnazione di tale evento a Torino, sia sorta la necessità di aumentare il peso della predetta Società nell'organizzazione delle ATP Finals.

Infine, reputa sgradevole l'intervento di Paolo Nepi Molineris, Direttore Generale di Sport e salute S.p.A., a parere del quale la città di Torino avrebbe avuto necessità di un coinvolgimento maggiore della predetta Società per l'organizzazione delle prossime ATP Finals.

Il Ministro Andrea ABODI, ringraziando il deputato Berruto per aver accettato la riformulazione della propria proposta emendativa, rappresenta che l'articolo aggiuntivo in esame ha la finalità di evitare candidature « selvagge », al fine precipuo di garantire dettagliate analisi, nonché il rispetto della normativa in tema di contratti pubblici e di ogni regola da adottare.

Rappresenta che il limite di cinque milioni di euro garantisce il coordinamento dei calendari dei vari eventi sportivi, nonché una maggiore organizzazione e trasparenza.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Relatore 9.04 e l'articolo aggiuntivo Berruto 9.01 come riformulato in identico testo all'articolo aggiuntivo del Relatore 9.04. (*vedi allegato 2*)

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 11.1.

La Commissione approva l'emendamento Tassinari 11.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'emendamento Grippo 11.5 è stata accolta dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Grippo 11.5, come riformulato, nonché l'emendamento del Governo 12.3. (*vedi allegato 2*), respinge l'emendamento Piccolotti 16.3. ed approva l'emendamento del 8.3 del Relatore di recepimento delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio (*vedi allegato 2*).

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo del Relatore 9.03 è stata accolta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Relatore 9.03, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Iezzi 1.2 e 1.3.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Grazia DI MAGGIO (FDI) ritira gli emendamenti Iezzi 1.2 e 1.3. di cui è cofirmataria.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono concluse le votazioni sulle proposte emendative. Avverte altresì che il relatore, a fini di coordinamento normativo del testo propone, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, alcune proposte di correzioni di forma.

La Commissione approva le correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIV (Affari dell'Unione europea) nonché del Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO 1

DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE 4.4 E 9.04 DEL RELATORE E 12.3 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 4.

All'emendamento 4.4 del Relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le province dotate di specificità montana di Sondrio e Belluno, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

0.4.4.1. Faraone.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « quattordici » è sostituita dalle seguenti: « un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto »;

b) alla lettera a), la parola: « sette » è sostituita dalle seguenti: « fino a un massimo di nove »;

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo ».

4.4. Il Relatore.

ART. 9.

All'emendamento 9.04 del Relatore, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei casi di concessione di un contributo *fino alla fine del comma con le seguenti:* qualora i soggetti incaricati di curare la organizzazione di manifestazioni sportive private si avvalgano di contributi dell'amministrazione centrale per un importo superiore a 8 milioni di euro, lo Stato e i soggetti da questo controllati sono legittimati a intervenire direttamente nella gestione e nella esecuzione delle relative attività.

0.9.04.1. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

All'emendamento 9.04 del Relatore, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: superiore a 5 milioni di euro *con le seguenti:* superiore a 8 milioni di euro

0.9.04.2. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

All'emendamento 9.04 del Relatore, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la Presidenza del Consiglio dei ministri *fino a:* come soggetto deputato *con le seguenti:* il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) indica il soggetto all'uopo individuato quale soggetto deputato.

Conseguentemente, al comma 2:

1) *sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport *con le seguenti:* con atto del Presi-

dente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

2) *sostituire le parole:* della società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto individuato *con le seguenti:* del soggetto individuato ai sensi del comma 1.

0.9.04.3. Faraone.

All'emendamento 9.04 del Relatore, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'Autorità politica delegata in materia di sport *fino a:* alternativamente alla procedura ivi prevista *con le seguenti:* può, su richiesta del soggetto organizzatore o titolare o contitolare dell'evento, indicare la società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto all'uopo individuato, quale eventuale supporto alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione dell'evento. I rapporti tra il soggetto individuato ai sensi del periodo precedente e il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento sono regolati da una convenzione o dal Codice civile in caso di soggetto privato, con oneri a carico del contributo concesso per l'evento e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei medesimi casi di cui al primo periodo, in alternativa all'eventuale supporto previsto nel periodo precedente,.

0.9.04.4. Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la società Sport e salute S.p.a. *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* una società di revisione contabile esterna indipendente, con poteri ispettivi, con funzione di controllo della spesa e della rendicontazione delle risorse pubbliche destinate all'evento.

Consequentemente sopprimere il comma 2.

0.9.04.5. Piccolotti.

All'emendamento 9.04, del Relatore, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altro soggetto

all'uopo individuato, come soggetto deputato a partecipare alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione *con le seguenti:* per la gestione e l'organizzazione.

Consequentemente:

1) *al medesimo capoverso « Art. 9-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* tra il soggetto individuato *fino a:* in caso di soggetto privato *con le seguenti:* di cui al primo periodo sono regolati da una convenzione,;

2) *al medesimo capoverso « Art. 9-bis », comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* In presenza del contributo di cui al presente comma, l'Autorità politica, in luogo di quanto previsto dal primo periodo, può prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica. Il soggetto organizzatore titolare o contitolare dell'evento e la società di cui al primo periodo, qualora designata, predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative dell'evento, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.;

3) *al medesimo capoverso « Art. 9-bis », comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da emanare entro 30 giorni dallo stanziamento del contributo per ciascun evento, sono stabiliti i criteri di partecipazione della società Sport e salute S.p.a., alle attività di cui al primo periodo del comma 1.

0.9.04.6. Amorese.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei casi di concessione di un contributo da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, in favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, ferme restando le competenze sportive in capo al soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, indica la società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto all'uopo individuato, come soggetto deputato a partecipare alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione dell'evento. I rapporti tra il soggetto individuato ai sensi del primo periodo e il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento sono regolati da una convenzione o dal codice civile in caso di soggetto privato, con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei medesimi casi di cui al primo periodo del presente articolo, in via alternativa rispetto alla procedura ivi prevista, il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento applica per la realizzazione dell'evento medesimo le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché criteri e modalità di gestione, anche ai fini del reclutamento del perso-

nale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di derivazione europea.

2. In caso di stipulazione di una convenzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delega in materia di sport, da emanare entro trenta giorni dallo stanziamento del contributo concesso per ciascun evento, sono stabiliti i criteri minimi di partecipazione della società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto individuato, alle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9.04. Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo la parola: « impresa » sono inserite le seguenti: « per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 ».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

12.3. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Con riferimento alla Società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4.3. (Nuova formulazione) Bof, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « quattordici » è sostituita dalle seguenti: « un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto »;

b) alla lettera a), la parola: « sette » è sostituita dalle seguenti: « fino a un massimo di nove »;

c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-*bis*) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in

materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo ».

4.4. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente:

3-*quinqüies*. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-*bis*, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale.

6.1. (Nuova formulazione) Amato, Caso, Orrico.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole: a valere sulle risorse aggiungere le seguenti: di parte corrente

7.11. Il Relatore.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentotte-

sima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 »)

1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 », nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.

2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.

3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della « America's Cup – Napoli 2027 ».

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.01. (Nuova formulazione) Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi).

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

« 30-*bis*. – (Navigazione di prototipi a uso sportivo) – 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di *record*, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.

3. I prototipi di cui al comma 1 devono tenere a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risulti l'attività cui il prototipo è destinato,

i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nel cui ambito territoriale si trova la sede del circolo.

4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute, ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.

5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante la destinazione esclusiva all'attività agonistica del prototipo ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La destinazione esclusiva all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.

6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.

7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza ».

7.02. *(Nuova formulazione)* Mollicone.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere le seguenti: eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632 »

8.3. Il Relatore.

ART. 9.

Nel capo II, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032 » e in materia di impianti sportivi)

1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA 2032 », con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e

attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario.

2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla *Union of European Football Associations* (UEFA), di stadi

rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA 2032», il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto dell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con

oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 mag-

gio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per

ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.

5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato dall'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A., in gestione separata, un fondo rotativo denominato « Fondo italiano per lo sport ». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:

a) per la « Sezione garanzie », a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fidejussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;

b) per la « Sezione finanziamenti », a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;

c) per la « Sezione rafforzamento patrimoniale » a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;

d) per la « Sezione contributi »:

1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:

1.1) contributi in conto interessi;

1.2) contributi in conto capitale;

2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, numero 1), entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della Sezione di cui alla presente lettera.

6. La dotazione iniziale del « Fondo italiano per lo sport », per la sezione di cui al comma 5, lettera *a)*, ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera *d)*, a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.

7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:

a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e or-

ganismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;

b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.

9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il

Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto anzidetto delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma, è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175.000.000 euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.

10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:

a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);

b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);

c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le Sezioni di cui al comma

5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle Sezioni di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*, alla Sezione di cui al comma 5, lettera *d)*;

d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.

11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera *d)*, nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera *d)*.

12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera *c)*, può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il

comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16, dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;

c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027,

mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «alle amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,».

9.03. (Nuova formulazione) Il Relatore.

All'emendamento 9.04, del Relatore, capoverso « Art. 9-bis », comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o altro soggetto all'uopo individuato, come soggetto deputato a partecipare alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione con le seguenti: per la gestione e l'organizzazione.

Conseguentemente:

1) *al medesimo capoverso « Art. 9-bis », comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tra il soggetto individuato fino a: in caso di soggetto privato con le seguenti: di cui al primo periodo sono regolati da una convenzione,;*

2) *al medesimo capoverso « Art. 9-bis », comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: In presenza del contributo di cui al presente comma, l'Autorità politica, in luogo di quanto previsto dal primo periodo, può prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica. Il soggetto organizzatore titolare o contitolare dell'evento e la società di cui al primo periodo, qualora designata, predispongono ogni anno, nonché a con-*

clusione delle attività organizzative dell'evento, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.;

3) *al medesimo capoverso « Art. 9-bis », comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da emanare entro 30 giorni dallo stanziamento del contributo per ciascun evento, sono stabiliti i criteri di partecipazione della società Sport e salute S.p.a., alle attività di cui al primo periodo del comma 1.*

0.9.04.6. Amorese.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei casi di concessione di un contributo da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, in favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, ferme restando le competenze sportive in capo al soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport, indica la società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto all'uopo individuato, come soggetto deputato a partecipare alle attività di monitoraggio, gestione e organizzazione dell'evento. I rapporti tra il soggetto individuato ai sensi del primo periodo e il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento sono regolati da una con-

venzione o dal codice civile in caso di soggetto privato, con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei medesimi casi di cui al primo periodo del presente articolo, in via alternativa rispetto alla procedura ivi prevista, il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento applica per la realizzazione dell'evento medesimo le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché criteri e modalità di gestione, anche ai fini del reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di derivazione europea.

2. In caso di stipulazione di una convenzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delega in materia di sport, da emanare entro trenta giorni dallo stanziamento del contributo concesso per ciascun evento, sono stabiliti i criteri minimi di partecipazione della società Sport e salute S.p.a. o altro soggetto individuato, alle attività di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **9.01.** (Nuova formulazione) Berruto.

* **9.04.** Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) All'articolo 11, comma 1, le parole: « agli amministratori » sono sostituite dalle seguenti: « al presidente ».

11.1. (Nuova formulazione) Tassinari, Dalla Chiesa.

Al comma 1, lettera a):

1) *al numero 1), premettere il seguente:*

01) al comma 4, lettera b), le parole: « almeno 30 giorni prima dell'inizio »

sono sostituite dalle seguenti: « con congruo anticipo rispetto all'inizio »;

2) *al numero 2), sostituire le parole: « per un periodo massimo di 6 mesi » con le seguenti: « per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi », dopo le parole: « fino a un numero di 10 unità » inserire le seguenti: « per ciascuna Federazione », dopo le parole: « nuovi o maggiori » inserire le seguenti: « oneri », dopo le parole: « personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento » inserire le seguenti: « , compreso il personale che svolge funzioni ispettive, » e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di dare immediata operatività alla Commissione, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al terzo periodo del presente comma si tiene conto del servizio prestato ai sensi del tredicesimo periodo. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.Soc. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo in capo alle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni »;*

3) *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le controversie relative all'obbligo di versamento del contributo annuale di cui al comma 11 e quelle relative all'impugnazione degli atti di cui al presente comma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ».

11.5. (Nuova formulazione) Grippo.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo la parola: « impresa » sono inserite le seguenti: « per

una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325 ».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: « Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

12.3. Il Governo.

ALLEGATO 3

DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo.**CORREZIONI DI FORMA APPROVATE***All'articolo 1:*

al comma 1, le parole da: « dell'articolo 2 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « sulle aree interessate dagli eventi » sono inserite le seguenti: « connessi ai Giochi di cui al comma 1, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « ai fini del bilancio triennale 2025-2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Made in Italy » sono sostituite dalle seguenti: « made in Italy »;

al terzo periodo, la parola: « necessarie » è sostituita dalla seguente: « necessari »;

al quarto periodo, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale », dopo le parole: « ai fini del bilancio triennale 2025-2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Made in Italy » sono sostituite dalle seguenti: « made in Italy »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « destinate per l'assunzione » sono sostituite dalle seguenti: « destinate all'assunzione » e la parola: « autorità » è sostituita dalla seguente: « Autorità »;

alla rubrica, la parola: « paraolimpici » è sostituita dalla seguente: « paralimpici » e le parole: « Milano Cortina » sono sostituite dalle seguenti: « Milano-Cortina ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « , nonché del soccorso » sono sostituite dalle seguenti: « nonché di soccorso »;

al comma 2, le parole: « ad assicurare le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze », le parole: « dell'Interno » sono sostituite dalle seguenti: « dell'interno » e dopo la parola: « convertito » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 3, dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « una spesa pari a » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di ».

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 2-ter, dopo la parola: « effettuati » sono inserite le seguenti: « dalla Fondazione », la parola: « Giochi, » è sostituita dalle seguenti: « Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" » e le parole: « della legge 30 dicembre 2021, n. 234 » sono sostituite dalle seguenti: « , della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ».

All'articolo 5:

al comma 1, terzo periodo, le parole: « per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la

durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente »;

al comma 2:

alla lettera b), le parole: « l'attività di appalto per » sono sostituite dalle seguenti: « le attività relative agli appalti di », la parola: « considerare » è sostituita dalla seguente: « adottare » e le parole: « l'intervento di Sport e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « l'intervento della società Sport e salute »;

alla lettera c), le parole: « se diversi » sono sostituite dalle seguenti: « se diverse »;

alla lettera d), dopo le parole: « dei lavori e dopo le parole: « del programma dettagliato » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « sullo stato delle attività, » è inserita la seguente: « nonché » e la parola: « termini » è sostituita dalla seguente: « termini »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « Al Commissario » è inserita la seguente: « straordinario »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « una spesa pari a un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa massima »;

al quinto periodo, le parole: « Autorità di Governo competente » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità politica delegata »;

al comma 6, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « , destinate a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del presente decreto »;

al comma 7, le parole: « di cui al presente articolo » sono sostituite dalla seguente: « straordinario »;

al comma 8, le parole: « su cui » sono sostituite dalle seguenti: « , in cui ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al capoverso 3-bis, le parole: « devono darne » sono sostituite dalle seguenti: « ne danno »;

al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: « conti gioco » sono sostituite dalle seguenti: « conti di gioco »;

al capoverso 3-quater, la parola: « precedente » è soppressa, le parole: « previo ricevimento » sono sostituite dalle seguenti: « previa trasmissione » e la parola: « fiscale. » è sostituita dalla seguente: « fiscale ». »;

alla rubrica, le parole: « contrasto al match-fixing » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: « e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « e salute » e le parole: « è affidata » sono sostituite dalle seguenti: « sono affidate »;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « AVA » è sostituita dalla seguente: « HVA » e le parole: « da Sport e Salute S.p.A., » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Sport e salute S.p.A. »;

al terzo periodo, le parole: « o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese » sono sostituite dalle seguenti: « , rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « con Sport e salute » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Sport e salute », dopo la parola: « Commissario » è inserita la seguente: « straordinario » e le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge »;

al secondo periodo, la parola: « indifferibilità » è sostituita dalla seguente: « indifferibili »;

al terzo periodo, le parole: « ed economiche esistenti » sono sostituite dalle seguenti: « e finanziarie disponibili »;

al comma 4, le parole: « in termini dimezzati » sono sostituite dalle seguenti: « con la riduzione dei termini alla metà » ed

è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: « . »;

al comma 5, le parole: « presso il bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo la parola: « esercizi » è inserita la seguente: « finanziari »;

al secondo periodo, dopo le parole: « a legislazione vigente » è inserita la seguente: « , anche ».

All'articolo 8:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nell'anno 2025 »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2025 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « legge n. 145 del 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al secondo e al terzo periodo, le parole: « e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « e salute ».

All'articolo 9:

al comma 1, la parola: « competente » è sostituita dalla seguente: « delegata », le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto », dopo la parola: « finanze, » è inserita la seguente: « da », dopo le parole: « città ospitante, » è inserita la seguente: « da », le parole: « del Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « dal Presidente » e le parole: « di Sport e salute » sono sostituite dalle seguenti: « della società Sport e salute »;

al comma 3:

al primo e al secondo periodo, le parole: « e Sport e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « e la società Sport e salute »;

al terzo periodo, le parole: « da Sport e Salute » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Sport e salute » e le parole: « Federazione medesima » sono sostituite dalle seguenti: « Federazione italiana tennis e padel »;

al comma 5, le parole: « o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese sono sostituite dalle seguenti: « , rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati »;

al comma 6, le parole: « 2026-2030, sono » sono sostituite dalle seguenti: « 2026-2030 sono »;

al comma 7, le parole: « e Salute S.p.A., » sono sostituite dalle seguenti: « e salute S.p.A. ».

All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), capoverso 4, le parole: « brevi tratti e che » sono sostituite dalle seguenti: « brevi tratti che », le parole: « si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto » e sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: « ”; »;

al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: « province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « province autonome di Trento e di Bolzano », le parole: « articolo 117 Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 117 della Costituzione », le parole: « di cui ai commi che precedono » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo », e le parole: « plano altimetriche » sono sostituite dalla seguente: « planoaltimetriche ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « e il Vicesegretario » è inserita la seguente: « Generale »;

al numero 2), la parola: « convezione » è sostituita dalla seguente: « convenzione », le parole: « in quella della » sono sostituite dalla seguente: « nella » e le parole: « unità dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti: « unità di personale di livello dirigenziale »;

al numero 3), le parole: « si fa fronte » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede », le parole: « del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « , del presente decreto » e dopo le parole: « a legislazione vigente » è inserita la seguente: « , anche ».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »:

al capoverso, le parole: « e i relativi bossoli, i » sono sostituite dalle seguenti: « , i relativi bossoli e i » e dopo le parole: « articolo 97 del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».

All'articolo 13:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « , per il 2025, » sono soppresse, le parole: « a studenti universitari » sono sostituite dalle seguenti: « per studenti universitari », e dopo le parole: « 1 milione di euro » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2025 »;

al secondo periodo, le parole: « Ministero dell'Università e della Ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'università e della ricerca »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023 » sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.000.000 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 » e dopo le parole: « a

legislazione vigente » è inserita la seguente: « , anche »;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, » sono sostituite dalle seguenti: « codice penale »;

alla lettera b), le parole: « delle manifestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di manifestazioni » e le parole: « degli arbitri e degli altri soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « degli arbitri o degli altri soggetti »;

al comma 2, la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato ».

All'articolo 16:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « 3, comma 1 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo le parole: « mediante corrispondente utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte » e le parole: « ai sensi ai sensi » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi ».

« 6. Le risorse di cui al comma 3, destinate a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione 143

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione 143

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione . 143

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete dei Numeri pari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione 143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Seitone nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio del Ticino (Nomina n. 96) 143

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, Floriano Siniscalco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria (Atto n. 277) 143

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fede 144

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'ac-

cesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete dei Numeri pari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Seitone nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio del Ticino (Nomina n. 96).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.45 e dalle 12.50 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, Floriano Siniscalco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizza-

zione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria (Atto n. 277).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 luglio 2025.

Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero.

C. 1798 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fede.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Nomina n. 98 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 145

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Eliseo Cuccaro, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (Nomina n. 98) 146

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 146

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. C. 2190, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 147

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale.

Nomina n. 98.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, ai fini dell'espressione del prescritto parere (Nomina n. 98).

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e

comprende i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

In particolare, il procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata. Resta ferma l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, che prevede l'acquisizione del parere parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro è stata acquisita l'intesa della regione Campania.

Passando all'esame del *curriculum*, fa presente che, dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio, il dottor Eliseo Cuccaro ha conseguito l'abilitazione per il trasporto nazionale e internazionale su strada di viaggiatori.

Ha promosso e sviluppato l'idea progetto «MAAS – *Mobility as a Service*» per una intermodalità ferro-gomma-mare in *partnership* con la società Trenitalia S.P.A.

Riveste la carica di amministratore delegato presso una delle principali compagnie di trasporto marittimo nel Golfo di Napoli, ossia la Alilauro S.p.a., ed in passato ha ricoperto ruoli dirigenziali in diverse società operanti nel settore del trasporto di passeggeri, tra cui l'Azienda Casertana Mobilità e Servizi e il C.L.P. Sviluppo Industriale.

Per informazioni più dettagliate, rinvia al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione del dottor Eliseo Cuccaro, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (Nomina n. 98).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.35.

Legge quadro in materia di interporti.

C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, riferisce sui contenuti della proposta di legge recante «Legge quadro in materia di interporti», approvata dalla Camera e modificata dal Senato (C. 703-B).

Ricorda che la proposta in esame è finalizzata ad introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, che sostituisce, abrogandola, quella attualmente contenuta nella legge 4 agosto 1990, n. 240.

Ricorda altresì che, dopo l'approvazione da parte della Camera, il provvedimento in discussione è stato trasmesso con modificazioni dal Senato il 9 luglio 2025. L'esame

da parte della Commissione sarà pertanto limitato alle modifiche effettuate nel corso dell'esame presso il Senato.

Segnala, anzitutto, che all'articolo 1, comma 2, relativo alle finalità perseguite dalla proposta di legge in esame, è stato aggiornato il riferimento normativo concernente la normativa dell'Unione europea relativa alla rete transeuropea dei trasporti, richiamando il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

Segnala, altresì, che all'interno del comma 4 dell'articolo 1 è stata introdotta la definizione di « soggetti gestori degli interporti », quali enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della legge n. 240 del 1990, e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale.

Fa inoltre presente che l'articolo 1, comma 7, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un elenco dei soggetti gestori degli interporti, mentre – a seguito di una modifica apportata dal Senato – non è più previsto espressamente che il medesimo Ministero stabilisca anche i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le cause di cancellazione e che provveda al relativo aggiornamento ogni tre anni.

Rileva altresì che il Senato ha apportato modifiche alle funzioni assegnate al Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, istituito dall'articolo 4 del provvedimento in esame. Nello specifico, ai sensi dell'attuale comma 1 del suddetto articolo, tale Comitato svolge funzioni consultive in ordine alla programmazione e al coordinamento delle iniziative relative allo sviluppo degli interporti, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, mentre la precedente formulazione assegnava direttamente allo stesso Comitato i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle medesime iniziative.

All'articolo 6, comma 2, il Senato ha poi introdotto un'ulteriore autorizzazione di spesa, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, destinata al finanziamento dei pro-

getti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è tenuto ad individuare in ordine di priorità. Tale autorizzazione di spesa sostituisce quella originariamente prevista per l'anno 2024, pari a 6 milioni di euro, mentre è confermato il finanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. È conseguentemente aggiornata la norma di copertura finanziaria recata dall'articolo 7.

Un'ulteriore modifica riguarda lo stesso articolo 6, che al comma 4 prevede ora la possibilità di prorogare, fino a un massimo di ulteriori due mesi e per motivate esigenze istruttorie, il termine previsto per l'approvazione dell'accordo di programma mediante il quale i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti individuati dal MIT devono essere approvati. Lo stesso comma 4 specifica inoltre che le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, con le stesse modalità, nel medesimo esercizio.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, limitatamente alle parti modificate dal Senato, è fissato alle ore 10 di venerdì 25 luglio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale.

C. 2190, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa poi presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Cultura sulla proposta di legge recante « Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale », già approvata dal Senato (C. 2190).

Premette che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è stato approvato dal Senato l'8 gennaio 2025.

La proposta si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 22 ottobre quale Giornata nazionale della cittadinanza digitale, al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione digitale in tutta Italia, in particolare tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, disponendo altresì che la medesima Giornata nazionale non determini gli effetti civili di cui alla legge in materia di ricorrenze festive (legge n. 260 del 1949).

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che in occasione della Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli enti locali e le associazioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte a sensibilizzare sull'importanza della cittadinanza digitale e dell'educazione all'alfabetizzazione digitale; diffondere informazioni sull'apprendimento della cittadinanza digitale, anche attraverso eventi *online*

che coinvolgano diverse realtà territoriali con la finalità di condividere esperienze positive ed etiche di uso della tecnologia; sviluppare le competenze digitali di bambini e ragazzi attraverso un percorso di consapevolezza e cittadinanza digitale; sviluppare campagne nazionali di sensibilizzazione sulla cittadinanza digitale; sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza *online*.

L'articolo 2 dispone che in occasione della Giornata nazionale possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sull'educazione digitale e sulla cittadinanza digitale, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di cittadinanza digitale. Stabilisce inoltre che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che precede la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità in tema di cittadinanza digitale.

L'articolo 3 stabilisce che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 597 Gadda, recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)	149
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	149
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Campagna abiti puliti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ReDress (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	150

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	150
5-04274 Pavanelli: Iniziative per assicurare correttezza e trasparenza del mercato elettrico .	150
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	152
5-04275 Pandolfo: Sulla decarbonizzazione della produzione di acciaio nello stabilimento ex Ilva di Taranto	151
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	154

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 597 Gadda, recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Campagna abiti puliti.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Deborah LUCCHETTI, *coordinatrice e portavoce nazionale di Campagna abiti puliti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Deborah LUCCHETTI, *coordinatrice e portavoce nazionale di Campagna abiti puliti*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ReDress.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Sara FACCIOLI, *presidente di ReDress*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Sara FACCIOLI, *presidente di ReDress*, fornisce chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del Presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e la sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04274 Pavanelli: Iniziative per assicurare correttezza e trasparenza del mercato elettrico.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta della viceministra. Fa presente che, se da un lato, ne condivide le conclusioni in relazione alla necessità di valutazione di spazi di intervento, dall'altro lato, ritiene che il Governo dovrebbe intervenire sulle anomalie di prezzo nel mercato al fine di evitare fenomeni speculativi. Osserva che i fatti dimostrano come l'Esecutivo non abbia le idee chiare sulla situazione in corso e che, in relazione a ciò, bisognerebbe rafforzare il monitoraggio del mercato anche con se-

gnali sanzionatori, al fine di mettere al riparo consumatori e imprese dall'aumento dei costi. Evidenzia come si sarebbe aspettato un atteggiamento diverso da parte del Governo nei confronti di ARERA, anche in relazione alle dichiarazioni effettuate da quest'ultima in merito al tema del disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas.

5-04275 Pandolfo: Sulla decarbonizzazione della produzione di acciaio nello stabilimento ex Ilva di Taranto.

Marco LACARRA (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara non

soddisfatto della risposta fornita dal vice-ministro, in quanto la stessa si è limitata a riprendere le premesse dell'interrogazione. Ricorda che le prescrizioni che aumentano la *performance* ambientale prevedono una spesa superiore al miliardo di euro. Si chiede, quindi, chi affronterà tale spesa, se un privato, e, a tal riguardo, analogamente alle parti sociali, auspica che si evitino soluzioni del tipo « spezzatino », ovvero l'attuale proprietà, che, ricorda, è pubblica. Si sarebbe pertanto aspettato che il Governo avesse riferito oggi di aver preso atto della urgente necessità di affrontare subito il problema dell'adempimento alle predette prescrizioni ambientali. Si chiede quindi, vista l'incertezza della situazione, quale sarà il futuro del sito ex Ilva di Taranto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO 1

5-04274 Pavanelli: Iniziative per assicurare correttezza e trasparenza del mercato elettrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È opportuno premettere che, secondo la pertinente normativa in vigore, ad ARERA è affidato il compito di seguire le attività dei mercati, in modo da promuovere la concorrenza e l'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità. A tal fine, l'Autorità può monitorare il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, comprese le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, effettuando indagini sul loro funzionamento, e imponendo, ove necessario, i provvedimenti opportuni e proporzionati.

Ulteriore rinforzo alle attività di monitoraggio è stato assegnato dal Regolamento Europeo (UE) 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, così come modificato e integrato dal regolamento (UE) 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, cosiddetto REMIT.

In base a detto Regolamento, l'ARERA può in particolare seguire le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale, e collabora con le altre autorità nazionali di regolamentazione, anche a livello regionale. Inoltre, con il coadiuvo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), può individuare e prevenire le negoziazioni basate su informazioni privilegiate, o su manipolazioni del mercato, o su tentativi di manipolazione del mercato.

La normativa nazionale ed europea ha perciò registrato un progressivo potenziamento della capacità degli Enti regolatori nazionali e dell'ACER, anche attraverso interventi di *enforcement*, con l'obiettivo di una migliore protezione dagli abusi di mercato, garantendo il rispetto dei principi relativi alla reale competitività dei mercati

e alla trasparenza nella formazione dei prezzi.

Con delibera dello scorso 1 luglio 2025, l'ARERA ha approvato il Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima registrati nel biennio 2023-2024, in esito ad un'indagine conoscitiva avviata lo scorso mese di ottobre. In particolare, l'ARERA ha esaminato, pur sulla base di talune semplificazioni, il grado di aderenza dei prezzi zonali, formati nel mercato del giorno prima per ogni zona di mercato, ai costi marginali delle varie tecnologie. Analizzando le offerte delle unità di produzione considerate dall'indagine, sono stati rilevati scostamenti sistematici tra i prezzi zonali effettivi e prezzi zonali simulati, che in un mercato concorrenziale dovrebbero idealmente corrispondere ai costi marginali. Nel merito, tra le possibili spiegazioni l'ARERA individua l'adozione da parte degli operatori di condotte di trattenimento economico di capacità, secondo le definizioni a tal proposito contenute nelle linee guida REMIT di ACER. L'eventuale effetto sulla determinazione del prezzo di mercato è che lo stesso sia stato portato ad un livello apparentemente artificioso.

Nel rapporto, ARERA precisa altresì che al momento non è possibile attribuire tali probabili condotte ad una fattispecie di abuso ai sensi del REMIT, a causa della natura conoscitiva dell'analisi che si è basata su diverse semplificazioni. Si renderebbero pertanto necessarie da una parte delle valutazioni da svolgere caso per caso, e dall'altra la verifica dell'assenza di legittime giustificazioni sottostanti alle suddette condotte, come previsto dallo stesso regolamento REMIT. Per una migliore valutazione dei comportamenti di offerta, sarebbe inoltre utile disporre di ulteriori in-

formazioni, anche per il tramite della collaborazione di Terna.

Ciò premesso, con specifico riferimento al quesito posto, il quadro normativo e regolatorio già prevede in capo ad ARERA strumenti per il monitoraggio dei mercati energetici, poteri di indagine, di valutazione dei comportamenti e, ove ritenuto opportuno, sanzionatori, nonché di proposta in merito ad eventuali interventi all'Autorità politica.

Nella deliberazione del 2024 di avvio dell'indagine, la stessa ARERA ha stabilito di valutare, sulla base degli esiti della stessa, le possibili linee di intervento in termini di

ulteriori misure di carattere regolatorio o di *enforcement*, nonché la possibile segnalazione, al Governo e al Parlamento, di eventuali proposte di intervento normativo e, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di eventuali profili di violazione della disciplina della concorrenza.

Resta confermato pertanto l'impegno del Ministero, nell'ambito delle sue competenze, a seguire gli esiti delle indagini svolte dall'ARERA e a verificare la necessità di promuovere ulteriori interventi per lo sviluppo del mercato elettrico concorrenziale e un processo di formazione dei prezzi trasparente.

ALLEGATO 2

5-04275 Pandolfo: Sulla decarbonizzazione della produzione di acciaio nello stabilimento ex Ilva di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Pandolfo, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento del quesito posto, è da considerare l'esito della Conferenza dei servizi conclusasi di recente, avente ad oggetto il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per consentire il prosieguo nell'esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le ragioni di tali valutazioni positive sono da individuare sia nella volontà di dar seguito al rilancio dello stabilimento industriale, attraverso l'impegno ad attuare il progressivo processo di decarbonizzazione delle attività dell'acciaieria, con la ferma volontà di salvaguardare la produzione di acciaio, che è a fondamento della politica industriale del Paese, e di tutelare l'occupazione delle maestranze e dell'indotto.

Il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sarà rilasciato sulla base degli esiti della citata Conferenza dei Servizi. Con il riesame dell'AIA verrà rafforzato il presidio ambientale su uno dei siti industriali più complessi del Paese. Difatti

le prescrizioni previste dalla Commissione assicurano il miglioramento delle *performance* ambientali, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la necessaria tutela della salute dei cittadini.

Come riportato dall'Onorevole interrogante, si conferma che sono in corso le attività connesse alla definizione di un Accordo di Programma interistituzionale, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 15, del Testo Unico Ambientale, per la definizione del percorso di decarbonizzazione dello stabilimento in parola.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica proseguirà il percorso istituzionale nel rispetto delle procedure previste, anche in relazione agli obiettivi di transizione industriale e ambientale del sito, e più in generale si conferma, l'impegno del Governo a garantire una transizione energetica che assicuri le opportune condizioni strutturali in linea con il resto del Paese, salvaguardando nel contempo l'equilibrio del sistema, la decarbonizzazione industriale e la sostenibilità economica per famiglie e imprese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	155
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione, in videoconferenza, dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione, in videoconferenza, dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Marina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, le deputate Patty L'ABBATE (M5S), Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI) e, in videoconferenza, Michela DI BIASE (PD-IDP).

Marina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, collegata in videoconferenza, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza per la sua partecipazione all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione dell'avvocato Beniamino Carnevale, legale di parte per Nav.Ar.Ma. Spa dopo il disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
Sulla pubblicità dei lavori	156
Comunicazioni del presidente	157

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'avvocato Beniamino Carnevale, legale di parte per Nav.Ar.Ma. Spa dopo il disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora gli auditi dovessero ritenere che taluni argomenti sui quali intendono riferire richie-

dano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Beniamino CARNEVALE, *legale di parte per Nav.Ar.Ma. Spa dopo il disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, Matteo MAURI (PD), Giorgio FEDE (M5S), e Andrea QUARTINI (M5S).

Beniamino CARNEVALE, *legale di parte per Nav.Ar.Ma. Spa dopo il disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che nella giornata di mercoledì 16 luglio 2025 una delegazione della Commissione, guidata dal vicepresidente Fede e composta dai colleghi Tenerini e Mauri si è recata a Tradate, in provincia di Varese, per svolgere presso la locale caserma dei carabinieri l'esame testimoniale, attraverso accompagnamento coattivo, del signor Romano Pauli, capo armamento di Snam all'epoca del disastro.

Nel corso dell'esame testimoniale il signor Pauli ha confermato di essere accorso subito da La Spezia a Livorno, dopo avere sentito il *may day* alla radio, per svolgere i suoi compiti di capo armamento di Snam. In particolare, ha confermato di essere salito a bordo della nave Agip Abruzzo e di essere arrivato a Livorno nel momento in cui l'equipaggio era già sbarcato, ma di non avere più le relazioni che aveva stilato per conto di Snam, che a suo parere sono state distrutte. Sulla base del suo punto di vista ha inoltre rimarcato che la circostanza che tutte le persone facenti parti dell'equipaggio dell'Agip Abruzzo si siano salvate è dovuta al fatto che le stesse fossero state perfettamente addestrate con degli specifici corsi antincendio da Snam, mentre non riesce a capacitarsi del motivo per il quale nessuno, a parte Bertrand, dell'equipaggio del Moby si sia lanciato in mare per trovare via di scampo.

Ha peraltro sottolineato che, a suo modo di vedere, l'Agip Abruzzo non si trovava in una posizione di divieto di ancoraggio e che il disastro è da imputare alla concomitanza

della presenza della nebbia (nebbia d'avvezione) e di una lieve negligenza del comandante Chessa, del quale comunque non ha messo in discussione la figura professionale. Non ha trovato anomalo l'accordo assicurativo, in quanto Snam ha voluto in qualche modo compiere una sorta di gesto di liberalità nei confronti di Navarma, esentandola dal pagamento degli ingenti danni subiti da Snam a causa del disastro. Quanto ai suoi rapporti con i legali dell'Eni ha confermato di aver avuto contatti dopo il disastro, ma non nel corso degli ultimi anni, negando, in particolare, negli ultimi anni di avere avuto contatti con l'avvocato Marconi. Non ha voluto, infine rispondere a domande relative alla figura di Vincenzo Onorato o relative a eventuali offerte in denaro ricevute da terzi riguardo allo svolgimento del suo lavoro, insistendo sul fatto che la verità riguardo a ciò che è accaduto la notte del disastro è contenuta nella sentenza di primo grado del procedimento seguito dalla procura di Livorno e che i parenti delle vittime sono stati, in definitiva solamente strumentalizzati.

Il resoconto stenografico integrale dell'esame testimoniale sarà, in ogni caso, a disposizione dei commissari nei prossimi giorni.

Interviene per formulare osservazioni Matteo MAURI (PD).

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
Comunicazioni del Presidente	158
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professore Ranieri Guerra, già direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico	159

Martedì 22 luglio 2025. – Presidenza del presidente LISEI indi del vice presidente GIRELLI indi del presidente LISEI. – Interviene il professore Ranieri Guerra, già direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico. Sono presenti inoltre, quali collaboratori della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, il dottor Francesco Bevere, il dottor Paolo Cremonesi e il dottor Claudio Calzoni.

La seduta comincia alle 11.03.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI comunica che, secondo quanto stabilito a maggioranza dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione all'ordine del giorno, relativa al ciclo istruttorio sulle misure adottate nella prima fase dell'emergenza epidemiologica per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, con particolare riguardo

all'aggiornamento e all'attivazione del piano pandemico, sarà svolta in seduta segreta. Il resoconto stenografico sarà redatto e conservato in regime di segretezza fino a cessazione delle esigenze di tutela dell'istruttoria.

Comunica, altresì, che per la sola parte di seduta relativa alle comunicazioni del Presidente la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-tv* della Camera.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente LISEI dà conto di una comunicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pervenuta nella giornata di ieri in relazione all'audizione all'ordine del giorno.

Sulle comunicazioni del PRESIDENTE si svolge un breve dibattito, nel quale prendono la parola il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), il senatore MALAN (FdI), i deputati BIGNAMI (FDI) e GIRELLI (PD-

IDP) e il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Ranieri Guerra, già direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità, nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle 11.18 alle 22.37, con sospensione dalle 13.50 alle 19.44).

La seduta termina alle 22.37.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione di Maria Rita Testa, professoressa associata di Demografia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
Sulla pubblicità dei lavori	160
Comunicazioni del presidente	161

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 22 luglio 2025. — Presidenza
della presidente Elena BONETTI.*

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Maria Rita Testa, professoressa associata di Demografia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Maria Rita Testa, professoressa associata di Demografia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, accompagnata dai suoi collaboratori Maria Sole Tagliatesta, Carmelo

Fronte e Vieri Del Panta. Invita, quindi, la professoressa Testa a svolgere la sua relazione.

Maria Rita TESTA, *professoressa associata di Demografia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, Fabio PORTA (PD-IDP) e, in videoconferenza, Andrea TREMAGLIA (FDI), alle quali risponde Maria Rita TESTA, *professoressa associata di Demografia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia la professoressa Testa per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne, se non vi sono obiezioni,

sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che il gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica ha deciso di inserire nella bozza di riforma, nell'ambito dei principi generali, la previsione secondo cui « ai fini del rispetto dei principi di coerenza e congruità, sono valutati anche gli andamenti demografici di cui è dato conto nelle relazioni tecniche ». Tale decisione risponde ad alcune delle proposte contenute nella lettera che la Commissione ha indirizzato al gruppo di lavoro il 2 luglio 2025 e rappresenta un primo segnale positivo, che dà conto di una sensibilità che tutto il Parlamento e il Governo stanno esprimendo fattivamente.

Comunica infine che, nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro, ha anche ricordato un ulteriore profilo di attenzione segnalato dalla Commissione, e cioè la possibilità di inserire esplicitamente l'analisi demografica nel quadro macroeconomico di riferimento previsto nel Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, nel Documento di finanza pubblica e nel Documento programmatico di finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	3
Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali	4
<i>ALLEGATO (Relazione nazionale sui ricorsi presentati e sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale (nei collegi plurinominali))</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. C. 2393 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità. C. 2500, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. Emendamenti C. 2460-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	55
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Emendamenti C. 1091-1240-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	55

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	57
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Atto n. 279 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	57
AVVERTENZA	61
ERRATA CORRIGE	62

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460-A Governo (Parere all'Assemblea) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)</i>	63
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	90
Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 e abb.-A (Parere all'Assemblea) <i>(Parere su emendamenti)</i>	83
DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizione)</i>	83
AVVERTENZA	89

VI Finanze

COMITATO DEI NOVE:

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460-A Governo	116
Introduzione dell'articolo 1857- <i>bis</i> del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091-1240-A	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	117
DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	117
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 4.4 e 9.04 del Relatore e 12.3 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	127

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	120
DL 96/2025: disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488 Governo <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	120
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	138

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	143
--	-----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	143
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione .	143
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete dei Numeri pari, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1169 Furfaro, C. 1562 Santillo e C. 2181 Grimaldi, recanti disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione	143
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di Paolo Seitone nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente del Consorzio del Ticino (Nomina n. 96)	143
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, Floriano Siniscalco, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali in Sicilia e Calabria (Atto n. 277)	143
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero. C. 1798 Benvenuti Gostoli, C. 2246 Curti e C. 2268 Fede	144

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Eliseo Cuccaro a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Nomina n. 98 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	145
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Eliseo Cuccaro, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale (Nomina n. 98)	146
--	-----

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti. C. 703-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	146
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale. C. 2190, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	147
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 597 Gadda, recante Disciplina dell'attività di toelettatura degli animali di affezione, di rappre-	
---	--

sentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)	149
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	149
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Campagna abiti puliti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di ReDress (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	150
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	150
5-04274 Pavanelli: Iniziative per assicurare correttezza e trasparenza del mercato elettrico .	150
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-04275 Pandolfo: Sulla decarbonizzazione della produzione di acciaio nello stabilimento ex Ilva di Taranto	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	155
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione, in videoconferenza, dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	156
Audizione dell'avvocato Beniamino Carnevale, legale di parte per Nav.Ar.Ma. Spa dopo il disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	156
Sulla pubblicità dei lavori	156
Comunicazioni del presidente	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2	
Sulla pubblicità dei lavori	158
Comunicazioni del Presidente	158
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professore Ranieri Guerra, già direttore generale aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché componente del Comitato Tecnico Scientifico	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione di Maria Rita Testa, professoressa associata di Demografia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
Sulla pubblicità dei lavori	160
Comunicazioni del presidente	161

PAGINA BIANCA



19SMC0154150